

APPENDICE A

CARATTERI TERRITORIALI PAESISTICI

Articolo 10. AREE PROTETTE REGIONALI

1. L'insieme delle aree protette regionali è costituito dalle zone di rilevante interesse ambientale istituite a parco o a riserva naturale con leggi regionali.
2. Il piano regionale delle aree protette, secondo il disposto della Lr 36/92 costituisce parte integrante del piano territoriale regionale. Esso dovrà verificare e completare l'insieme delle aree protette istituite dalla Regione al fine di pervenire alla configurazione di un sistema integrato delle aree protette. Le aree in esso ricomprese sono soggette alla disciplina statale e regionale, che si attua attraverso gli specifici piani di parco, che hanno valore di piani paesistici ed urbanistici, sostituendo, all'interno dei perimetri già definiti, gli strumenti di pianificazione di qualsiasi livello.
3. Nelle aree incluse nel piano regionale delle aree protette si applicano le misure di salvaguardia di cui all'art. 3 della Lr 12/90.

L.R. 12/90

Art. 3.

(Divieti transitori)

Nelle aree incluse nel Piano regionale delle aree protette e classificate come Parchi naturali, Riserve naturali e Aree attrezzate, secondo le tipologie di cui all'articolo 5, fino alla data di entrata in vigore delle leggi regionali o delle deliberazioni di cui all'articolo 6 e comunque per non più di 36 mesi dalla data di entrata in vigore del Piano medesimo, e' fatto divieto di: a) aprire cave; b) esercitare l'attività venatoria; c) effettuare opere di movimento di terra tali da modificare consistentemente la morfologia del terreno; d) costruire nuove strade ed ampliare le esistenti se non in funzione delle attività agricole, forestali e pastorali. 2. Gli interventi volti al riequilibrio faunistico all'interno delle Aree protette di cui al comma 1 sono disciplinati dalla legge regionale 8 giugno 1989, n. 36. 3. Nelle aree incluse nel Piano regionale delle aree protette e classificate come Zone di parco e Zone di salvaguardia, secondo le tipologie di cui all'articolo 5, nei limiti di cui al comma 1 del presente articolo, si applicano i divieti di cui alle lettere c) e d) del comma medesimo e le relative sanzioni. Nelle aree stesse l'attività estrattiva e' regolata secondo le procedure di cui all'articolo 13 della legge regionale 22 novembre 1978, n. 69. 4. Su tutte le aree inserite nel Piano regionale delle aree protette, comunque classificate, nei limiti di cui al comma 1, si applicano inoltre le seguenti limitazioni: a) il pascolo e l'agricoltura si esercitano nelle forme e nei terreni entro cui sono attualmente praticati oppure sono previsti dai Piani agricoli zonali, fatti comunque salvi gli avvicendamenti colturali normalmente praticati e l'uso di tecniche agricole che comportino una riduzione dell'impatto ambientale; l'impianto della coltura del pioppo e delle altre colture industriali da legno, in zone non utilizzate per colture agricole, e' sottoposto ad autorizzazione del Presidente della Giunta Regionale; b) gli interventi sulle aree boscate ed i tagli boschivi sono regolati dalle norme di cui agli articoli 12 e 13 della legge regionale 4 settembre 1979, n. 57, e successive modificazioni; c) l'attività edilizia per i Comuni dotati di strumento urbanistico ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, e' limitata agli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d), comma 3, dell'articolo 13 della legge regionale medesima; d) l'attività edilizia per i Comuni privi di strumento urbanistico approvato ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56, e successive modificazioni, e fatto salvo quanto previsto dalle lettere a) e b), comma 1, dell'articolo 85 della legge regionale medesima, e' limitata agli

interventi di cui alle lettere a), b) e c), comma 3, dell'articolo 13 di tale legge. 5. Per le aree che siano già state incluse una volta nel Piano regionale delle aree protette e che non siano state istituite a norma dell'articolo 6, è ammesso il reinserimento nel Piano, nel rispetto delle procedure stabilite dall'articolo 2, per una sola volta: in caso di reinserimento i divieti transitori di cui al presente articolo si applicano per un periodo di 18 mesi dalla data di entrata in vigore del Piano. 6. La vigilanza è affidata agli agenti di Polizia Locale, Urbana e Rurale, alle guardie di caccia e pesca, al Corpo Forestale dello Stato. 7. All'azione di vigilanza concorrono le guardie ecologiche volontarie di cui alla legge regionale 2 novembre 1982, n. 32, e successive modificazioni, con l'incarico di segnalare le eventuali infrazioni rilevate ai soggetti di cui al comma 6.

Art. 6.

(Istituzione delle aree protette)

1. I Parchi naturali e le Riserve naturali sono istituiti, in conformità ai principi generali enunciati nella presente legge, con legge regionale che stabilisce per ciascuno di essi: a) i confini; b) la classificazione secondo le tipologie previste all'articolo 5; c) la gestione; d) gli strumenti di pianificazione del territorio protetto; e) il regime vincolistico ed autorizzativo, i divieti e le relative sanzioni e le forme di vigilanza; f) i finanziamenti. 2. Le leggi istitutive debbono essere accompagnate da una relazione che evidenzia i costi di impianto e di gestione e le relative fonti di finanziamento previste. 3. Le Aree attrezzate, le Zone di parco e le Zone di salvaguardia possono essere istituite con legge regionale ovvero con deliberazione del Consiglio Regionale: in quest'ultimo caso il regime normativo ed autorizzativo è disciplinato all'interno degli strumenti di pianificazione territoriale o di pianificazione urbanistica.

Articolo 11. AREE CON STRUTTURE COLTURALI DI FORTE DOMINANZA PAESISTICA

1. Tali aree comprendono gli ambiti collinari significativamente interessati da testimonianze di un'attività agricola ad alta valenza paesistico-ambientale; vi rientrano gli insiemi di vigneti specializzati, caratterizzanti il paesaggio collinare per le tipologie di impianto e per le strutture di servizio e di arredo.

2. La politica di settore della Regione deve mirare a salvaguardare e valorizzare tali strutture agricole specializzate, anche in osservanza alle direttive comunitarie. Le implicazioni territoriali di tale politica debbono pertanto conformarsi alle prescrizioni ed indicazioni seguenti.

3. Prescrizioni che esigono attuazione.

I piani regolatori generali comunali debbono delimitare, all'interno delle zone a destinazione agricola, le aree destinate a colture specializzate, tenuto conto della eventuale regolamentazione vigente (es. disciplinari D.O.C. per i vigneti).

I piani stessi debbono altresì stabilire le condizioni e i limiti, in base ai quali sono consentiti nelle aree suddette i mutamenti colturali, all'interno della destinazione agricola.

4. Direttive.

Gli strumenti di pianificazione locale debbono destinare tali aree esclusivamente ad attività agricole ex art. 25 Lr 56/77; eventuali mutamenti di destinazioni d'uso potranno essere consentiti solo sulla base di specifiche motivazioni e della comprovata assenza o impraticabilità di soluzioni alternative.

5. Indirizzi.

Ulteriori e più puntuali prescrizioni, finalizzate alla salvaguardia e valorizzazione degli

ambiti colturali specializzati, sia sotto il profilo economico, sia sotto il profilo paesistico-

ambientale, potranno essere dettate in sede di pianificazione provinciale e locale.

Articolo 12. AREE AD ELEVATA QUALITÀ PAESISTICO AMBIENTALE

1. Le aree ad elevata qualità ambientale corrispondono a fasce ed insiemi geomorfologici di rilevante significato naturalistico e storico-culturale. Esse comprendono:

- a) beni rientranti nelle categorie indicate nell'art. 82, comma 5 del DPR 616/77 aggiunto dall'art. 1 della legge 431/85;
- b) beni e le località inclusi negli elenchi di cui all'art. 1, nn. 3) e 4) della legge 29.6.1939 n. 1497, integrati ai sensi dell'art. 9 della Lr 56/77;
- c) i beni oggetto di specifica individuazione con i decreti ministeriali previsti dall'art. 2 DM 24 settembre 1984 (c.d. Galassini), "recuperati" dall'art. 1 quinquies della legge 431/85.

2. In conformità all'art. 1 bis della legge 431/85 e all'art. 4 della Lr 20/89, le aree a elevata qualità paesistico-ambientale sono sottoposte a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale mediante adozione di piani paesistici o di piani territoriali con valenza paesistica da parte della Regione e delle Province interessate.

Detti piani, in conformità all'art. 8 quinquies della Lr 56/77 sono adottati dalla Regione per le aree dichiarate di interesse regionale; per le altre aree, sono adottati dalla Provincia interessata. Nel caso l'area interessata riguardi territori di più Province queste promuoveranno, ai fini della redazione dei piani, appositi accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 142/90.

Le aree soggette a detti piani sono le seguenti:

Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali di competenza regionale:

1. zona del lago di Viverone e della Serra Morenica d'Ivrea;
2. territorio dell'Alta Val Sessera;
3. zona dell'Alta Valle di Sizzano;
4. territorio di monte Tovo e di Alpe Noveis;
5. aree della Baraggia vercellese;
6. zona delle Langhe;
7. Langhe (Sud ed Est del Tanaro fino al confine ex comprensorio di Alba/Bra);
8. Valle Vigizzo e Valle Loana;
9. Val Soana e Ceresole Reale;
10. Val Germanasca (Prati);
11. zona in Alta Val Sesia e Valli Lateralali;
12. territorio della Baraggia di Candelo;
13. zona dei vigneti di Carema;
14. zona della Collina di Torino;
15. zona del Mottarone e Alpe Vidabbia;

Piani Territoriali con specifica considerazione dei valori paesistici ed ambientali di competenza provinciale:

16. zona del Lago della Vecchia e dell'Alta Valle del Cervo;
17. zona dei Boschi di Valmanera;
- 90
18. zona della Strada dei Vini del Monferrato;
19. territorio dell'Alto Monferrato Ovadese e dei Boschi di Tramontana;
20. alte Valli Borbera e Curone;
21. zona del Massiccio del monte Bracco;
22. zona del gruppo del Monviso e della Val Varaita;
23. zona delle Alpi Marittime e del Monte Argentera;
24. zona del gruppo del Marguareis;
25. zona della Val Grande e Val Pogallo;
26. territorio dell'Alta Valle Valstrona;
27. territorio della Valle Isorno e dell'Alpe Agarina;

28. territorio di Alpe Vova, Salecchio e Altilлоне;
29. zona di Alpe Lusentino, Moncucco e monte Calvario;
30. territorio delle Alte Valli di Lanzo;
31. zona di Pian Cervetto;
32. zona circostante il lago di Candia;
33. zona della Morena di Mazzè;
34. zona intermorenica Aviglianese;
35. alta Valle Stura di Demonte;
36. Ormea, fino a tutto il bacino del torrente Negrone (confini con Liguria/Nava);
37. alta Val Pellice (Torrente Pellice);
38. area storico-agricola del basso novarese;

Piani Paesistici di competenza regionale:

39. area della tenuta ex Reale del centro storico di Pollenzo;
40. territorio delle Rocche dei Roeri Cuneesi;
41. zona delle Cascine ex Savoia del parco del castello di Racconigi;
42. zona della Valle Anzasca;
43. zona del lago d'Orta;
44. castello e aree dei Giardini Reali nei comuni di Venaria e Druento;
45. zona della collina di Rivoli;
46. zona del Sestriere;
47. territori di Novalesa e Moncenisio;
48. territorio della valle Argentera;
49. territorio dei Bosco della Partecipanza e Lucedio;

50. zona di monte Fenera;

51. territorio dei Roeri Astigiani;
52. territorio della conca di Vezzolano;

Piani Paesistici di competenza provinciale:

53. zona di monte Moro;

54. zona del Monte Orsaro;

55. zona dei boschi di Piancastagna e dell'Alta Valle Orba;

56. valle Bormida di Spigno;

57. zona di Colle di Casotto e di Alpe di Perabruna;

58. Parco fluviale di Cuneo;

59. zona della collina di Pinerolo;

60. collina del medio novarese.

3. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

I beni indicati **sub a)** e sub b) del comma 1 del presente articolo sono soggetti rispettivamente al regime di cui all'art. 1 della legge 431/85 e di cui alla legge 1497/39. Per essi sono consentiti, senza autorizzazione i soli interventi individuati **dall'articolo 12 della Lr 20/89 (poi abrogato da art.8 L.R. 32/2008).**

Gli altri interventi ed opere possono essere effettuati soltanto previa autorizzazione della Giunta Regionale su parere del Settore competente in materia e dei Comuni destinatari di subdelega regionale, ai sensi degli artt. 10, 13 e 13 bis della Lr 20/89 **(artt. 13 e 13bis poi abrogati da art.8 L.R. 32/2008).**

4. Prescrizioni che esigono attuazione.

4.1 I Piani territoriali provinciali possono integrare gli elenchi di cui al presente articolo;

tale integrazione può comportare, qualora approvata, la modifica degli elenchi, di cui al comma 2, anche rispetto alla collocazione delle aree con riferimento ai piani da redigere ed ai soggetti competenti.

4.2 I Piani regolatori generali devono adeguarsi alle norme rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei beni sopra indicati, specificamente individuati nelle cartografie di piano contenute nei Piani paesistici e nei Piani territoriali con valenza paesistico-ambientale.

5. Direttive ed indirizzi.

I Piani paesistici e i Piani territoriali con valenza paesistico-ambientale possono inoltre contenere direttive e indirizzi, anche di carattere generale, rivolti ai pianificatori locali. Tali indirizzi costituiscono criteri di orientamento per l'esercizio delle funzioni subdelegate ai Comuni ai sensi dell'art. 5 della Lr 20/89.

Articolo 17. ARCHITETTURE O INSIEMI DI BENI ARCHITETTONICI DI INTERESSE REGIONALE

1. Si tratta di edifici e di complessi architettonici di particolare valore storico e ambientale, che concorrono a definire il carattere e l'identità culturale specifici della Regione Piemonte.

2. Tali beni sono riconducibili alle seguenti categorie:

A - Edifici della "zona di comando" di Torino città capitale;

B - La "corona di delizie" (residenze sabaude);

C - Grandi opere religiose;

D - Grandi opere religiose di protezione dinastica;

E - Opere militari.

3. Nell'ambito dei beni di cui al punto 2 si individuano come beni di interesse diretto della Regione quelli inseriti nell'elenco allegato.

A - "**Zona di comando**" di Torino, città-capitale:

- Palazzo Reale
- Palazzo Madama
- teatro Regio
- Segreterie e Archivio di Stato
- ex Cavallerizza Reale
- ex Zecca
- Università degli Studi

B - La "**Corona di delizie**" (residenze sabaude):

- castelli dinastici: Rivoli, Moncalieri
- ville fluviali: Castello del Valentino, Villa della Regina (con giardino)
- ville di caccia: Venaria, Stupinigi (con zone di caccia e borghi annessi)
- residenze esterne di *loisir* e produttive: Racconigi, Agliè (con parchi annessi e presenza di archeologia del lavoro)

C - **Grandi opere religiose:**

- Sacra di San Michele
- Sant'Andrea a Vercelli
- Abbazia di Staffarda
- Abbazia della Novalesa
- Abbazia di Vezzolano
- Battistero di Biella (con complesso)
- Battistero di Novara (con complesso)
- Cattedrale di Asti
- Chiesa parrocchiale di Roccaverano
- Chiesa di Santa Croce a Bosco Marengo
- Duomo di Casale Monferrato
- Isola di San Giulio
- Sacro Monte di Varallo (prototipo)
- Sacro Monte di Orta
- Sacro Monte di Crea
- Sacro Monte di Domodossola

- Santuario di Boca

- Santuario di San Magno a Castelmagno
- Santuario di San Giovanni ad Andorno Micca

D - Grandi opere religiose di protezione dinastica:

- Basilica di Superga
- Santuario di Oropa
- Santuario di Vicoforte
- Certosa di Chiusa Pesio
- Certosa di Val Casotto

E - Opere militari (periodo moderno e contemporaneo):

- Forte di Exilles
- Forte di Fenestrelle
- Forte di Vinadio
- Forte di Gavi
- Cittadella di Alessandria
- Cittadella e Castello di Casale Monferrato
- Resti delle mura di Torino (Giardini Reali)
- Resti della Cittadella di Torino (anche archeologici)

4. In sede di variante al Piano territoriale regionale l'elenco di cui al punto 3 potrà essere

aggiornato inserendovi ulteriori beni.

5. Al fine della tutela e valorizzazione dei beni sopra indicati, la Regione potrà predisporre progetti specifici, con previsione di investimenti finanziari diretti e di politiche di incentivazione agli investimenti privati.

6. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

I beni medesimi, in quanto ricompresi negli elenchi di cui alla legge 1.6.1939 n. 1089 e alla legge 29.6.1939 n. 1497, e/o individuati negli strumenti urbanistici come beni ambientali e culturali da salvaguardare, sono soggetti ai vincoli, alle procedure, alle prescrizioni rispettivamente per essi previsti dalle leggi citate, e sono comunque soggetti alla disciplina di cui all'art. 24 della Lr 56/77.

7. Prescrizioni che esigono attuazione.

La Regione, nel formulare programmi e progetti di intervento o di spesa per la salvaguardia e la valorizzazione dei beni in oggetto, può dettare prescrizioni vincolanti per gli strumenti urbanistici locali.

I piani territoriali provinciali, sulla base di puntuali e circostanziate ricerche, possono integrare l'elenco dei beni oggetto di tutela con riferimento alle categorie sopra evidenziate e dettare ulteriori prescrizioni per i piani regolatori generali.

I piani regolatori generali possono individuare ulteriori beni da salvaguardare, dettando le relative prescrizioni di tutela, in conformità all'art. 24 della Lr 56/77.

8. Direttive e indirizzi.

Gli strumenti di pianificazione regionale e provinciale potranno contenere direttive e indirizzi per i piani regolatori generali, con particolare riguardo alla individuazione, catalogazione e tutela dei beni e degli insiemi architettonico-ambientali.

Articolo 19. AREE STORICO-CULTURALI

1. Il territorio della regione viene suddiviso in aree storico-culturali, al fine di apportare al processo di pianificazione e di governo del territorio una specifica consapevolezza dell'identità culturale della Regione Piemonte.

2. Le aree storico-culturali sono individuate e delimitate dal Piano territoriale regionale tenendo conto sia dei modi dell'organizzazione insediativa e del paesaggio agrario, sia dei modi della produzione edilizia, con riguardo anche ai particolari costruttivi.

Tale delimitazione, da ritenersi indicativa, in gran parte corrisponde alle suddivisioni amministrative del territorio regionale.

3. Direttive.

3.1. I piani territoriali provinciali, sulla base dello studio e della catalogazione dei caratteri tipizzanti preminenti in ciascuna area, verificano i confini definiti dal Ptr e articolano le aree storico-culturali in sub-aree e formulano conseguenti direttive e indirizzi per la redazione e/o l'adeguamento dei piani regolatori generali e dei regolamenti edilizi comunali.

3.2. I Comuni, sulla base del censimento effettuato dalle Province, adegueranno i regolamenti edilizi in funzione dei caratteri tipizzanti delle aree e delle sub-aree storico culturali individuate, introducendo le opportune normative di dettaglio, con specifica attenzione agli aspetti qualitativi degli interventi edilizi.

Sulla base del censimento effettuato dalle Province, i Comuni potranno altresì inserire determinati beni negli elenchi di cui all'art. 24 della Lr 56/77.

Articolo 20. RETE DEI CORSI D'ACQUA PRINCIPALI

1. I corsi d'acqua principali corrispondono ai fiumi, torrenti, laghi e canali già compresi negli elenchi delle acque pubbliche classificate.

2. Al fine della tutela paesistico-ambientale del sistema fluviale del Piemonte, è individuata la rete principale dei fiumi da sottoporre a controllo e gestione diretta della Regione. Tale sistema appare storicamente consolidato ed è costituito dall'elenco allegato di corsi d'acqua, posto in calce al presente articolo, oltre ai laghi piemontesi che non vengono nominalmente specificati in quanto totalmente mantenuti al controllo e alla gestione diretta della Regione.

2.1. All'interno di questo sistema la Regione provvederà a definire specifici piani con valenza paesistica relativi ai corsi d'acqua, per i seguenti beni:

- il sistema fluviale del Po con i principali affluenti in sinistra: Pellice con Chisone, Dora

Riparia, Stura di Lanzo, Orco, Dora Baltea, Sesia con Cervo ed Elvo, e in destra Varaita

e Maira;

- il sistema fluviale della Scrivia (affluente in destra Po);

- il sistema fluviale del Ticino, dell'Agogna e del Toce;

- il sistema fluviale del Tanaro con affluenti, in sinistra Stura di Demonte e in destra Belbo, Bormida (Bormida di Millesimo, Bormida di Spigno, Orba).

2.2. I vettori fluviali principali già compresi negli elenchi delle acque pubbliche e sottoposti al vincolo paesaggistico di cui alla L. 431/85, di competenza regionale, devono essere inseriti entro progetti di valorizzazione ambientale, di sistemazione idrogeologica e di miglioramento dei requisiti qualitativi delle acque, nel quadro del Piano direttore di settore.

2.3. Lungo i corsi d'acqua ricompresi nell'elenco allegato compete alla Regione Piemonte il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 1497/39, in conformità al disposto dell'art. 10 della Lr 20/89.

2.4. Tutti i corsi d'acqua non inclusi nell'elenco sono considerati di rilevanza locale; il rilascio delle autorizzazioni di cui all'art. 7 della legge 1497/39 per l'intera fascia dei 150 metri di vincolo, in conformità al disposto degli artt. 13 e 13 bis della Lr 20/89 è di competenza dei Comuni. E' delegato altresì ai Comuni il rilascio dei prescritti pareri su tutte le altre categorie della legge 431/85 ricadenti nella citata fascia dei 150 metri.

2.5. Il piano di bacino di cui alla legge 183/89 contiene le direttive alle quali dovrà uniformarsi

ogni intervento di modificazione dello stato di fatto dei luoghi, negli ambiti territoriali

di tutti i corsi d'acqua, ai fini della conservazione e difesa del suolo da tutti i fattori negativi, naturali ed antropici, e della tutela delle risorse idriche e degli ecosistemi, con particolare riferimento alle aree di interesse naturalistico, forestale e paesaggistico.

3. La disciplina di settore dei beni di cui al presente articolo è contenuta nel Piano direttore delle acque, da considerarsi parte integrante del Ptr.

Il Piano direttore delle acque è pertanto la sede specifica delle norme volte a tutelare il bene primario costituito dalle risorse idriche, e a perseguire gli obiettivi del miglioramento della qualità dell'acqua, della sistemazione idrogeologica, della valorizzazione ambientale, nel quadro delle competenze delineate dalla legge 319/76 (legge Merli e successive modifiche), dalla legge 183/89 e dalla legge 36/94 (legge Galli).

4. In materia, il Piano direttore delle acque, facendo ricorso a prescrizioni vincolanti, disposizioni che esigono attuazione, direttive e indirizzi, dovrà conformarsi ai seguenti criteri:

4.1. a salvaguardia dei corpi idrici superficiali e sotterranei dovranno essere dettate prescrizioni vincolanti per tutti i soggetti pubblici e privati;

4.2. gli atti di programmazione e pianificazione di settore avranno efficacia vincolante anche per i provvedimenti e le politiche poste in essere dalla Regione, che non potranno discostarsene (salva l'adozione di procedure formali in variante);

4.3. dovranno essere dettate prescrizioni vincolanti per i pianificatori infraregionali, in ispecie per i piani territoriali delle Province, da considerare come strumento ordinario di governo del settore, alla luce del riparto di competenze definito dalla legge 142/90;

4.4. prescrizioni vincolanti, disposizioni che esigono attuazione, direttive e indirizzi per i Comuni potranno essere contenute nei piani territoriali delle Province.

5. Prescrizioni immediatamente vincolanti.

5.1. I fiumi, torrenti, specchi e corsi d'acqua, sono sottoposti al vincolo di cui all'art. 1 lett.

c) della legge 431/85, nonché ai divieti ed alla disciplina di cui all'art. 29 della Lr 56/77.

5.2. E' fatto divieto di realizzare opere di copertura dei corsi d'acqua, di cui all'elenco allegato, fatti salvi gli attraversamenti dovuti alle opere infrastrutturali.

6. Prescrizioni che esigono attuazione.

6.1. I Piani territoriali provinciali e i piani regolatori generali dovranno contenere e disciplinare il divieto di realizzazione di discariche, impianti di trattamento e smaltimento rifiuti nella fasce contigue ai fiumi, torrenti e corsi d'acqua contenuti nell'elenco.

6.2. I Piani territoriali provinciali potranno definire, a partire dai corsi d'acqua di cui all'elenco allegato al presente articolo, con l'esclusione di quelli indicati all'art. 39 per la

parte cartograficamente definita dall'Autorità di Bacino del Po, le relative fasce fluviali e

sulle stesse applicare le direttive e gli indirizzi di cui al comma 7 del presente articolo, tenendo

conto delle disposizioni definite dall'Autorità di Bacino medesima.

7. Direttive e indirizzi.

I piani territoriali provinciali possono dettare direttive e indirizzi aventi ad oggetto le attività

compatibili con la tutela prevista e insediabili nelle fasce di rispetto dei corsi d'acqua, nonché

criteri per la realizzazione e l'attuazione di piani e progetti di tutela e valorizzazione

delle risorse idriche, a fini sociali, ricreativi, didattico-scientifici.

Gli indirizzi di governo del territorio

Articolo 35. DORSALI DI RIEQUILIBRIO REGIONALE

1. Le dorsali di riequilibrio regionale comprendono il sistema di centri dotati di elevata integrazione, che presentano condizioni favorevoli allo sviluppo di tutti i settori. Le dorsali si completano con le interconnessioni con i sistemi internazionali.
2. Esse rappresentano le direttrici privilegiate per gli insediamenti e la rilocalizzazione di attività a scala subregionale, e per la realizzazione di infrastrutture di interesse regionale.
3. Direttive.
 - 3.1. I piani territoriali provinciali dovranno definire le direttrici di riorganizzazione degli insediamenti e di potenziamento delle infrastrutture, privilegiando il sistema dei collegamenti a rete lungo le dorsali e dettando le relative prescrizioni per i Prg.
 - 3.2. I piani territoriali provinciali dovranno inoltre dettare indirizzi per il potenziamento delle attività produttive, dei sistemi di comunicazione e dei servizi a scala sovracomunale, promuovendo anche accordi di programma e convenzioni.

APPENDICE B

AIT 3 BORGOMANERO

Strategia	Indirizzi
Riqualificazione territoriale	Conservazione del patrimonio boschivo, idrico, ambientale e paesaggistico della bassa montagna, dei laghi, delle fasce fluviali e dell'alta pianura terrazzata. Controllo della dispersione urbana residenziale e industriale specie nella fascia pedemontana e lungo gli assi stradali. Bonifica di siti contaminati e recupero di aree dismesse. Attivazione di APEA. Prevenzione dei rischi idraulico e da incendi. Razionalizzazione nella distribuzione dei servizi ospedalieri e scolastici e delle funzioni urbane in genere tra Borgomanero, Arona e Gozzano (sinergie di complementarità tra i centri). Recupero della rete ferroviaria secondaria per la mobilità interna al quadrante N-E.
Risorse e produzioni primarie	Produzione di energia da biomasse forestali. Produzioni vinicole tipiche.
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	Promozione e sostegno dei servizi per le imprese (compresa logistica di distretto e istruzione tecnica), dell'innovazione tecnologica, della ristrutturazione e cooperazione inter-aziendale del distretto industriale rubinetteria-valvolame, sua partecipazione alla piattaforma regionale per l'elettronica. Settore tessile-abbigliamento in rete con quello degli AIT di Borgosesia, Biella e Novara.
Trasporti e logistica	Potenziamento della capacità e velocità della linea ferroviaria Novara-Sempione, sua interconnessione con la pedemontana nord-piemontese e lombarda, con incremento della nodalità dell'AIT in relazione alla facilità di accesso a Novara (TAV), Malpensa e Nord Milano, Corridoio 24, S. Gottardo e rete insubrica.
Turismo	Integrazione dell'AIT nei circuiti turistici dei laghi Maggiore e d'Orta (v. AIT Verbania), con polarità di eccellenza (Orta San Giulio, Arona). Promozione del turismo fieristico e congressuale.

AIT 5 BORGOSIESA

Strategia	Indirizzi
Riqualificazione territoriale	Conservazione dell'ingente patrimonio naturalistico (boschi naturali e semi-naturali, ambiente dell'alta montagna, Parco alta val Sesia, carsismo M. Fenera, acque) e storico-culturale e archeologico (Sacro Monte di Varallo, M. Fenera, architettura tradizionale alpina, cultura Walser). Presidio umano e rivitalizzazione della montagna interna, maggior utilizzo delle seconde case. Prevenzione del rischio idrogeologico e di incendi nell'area montana. Controllo della dispersione urbana nella fascia pedemontana e di fondovalle; recupero e riuso patrimonio industriale dismesso. Recupero della rete ferroviaria secondaria per la mobilità interna al quadrante N-E. Attivazione di APEA.
Risorse e produzioni primarie	Utilizzo di fonti di energia rinnovabili: da biomassa forestale e idroelettriche. Promozione della filiera bosco-legname da lavoro-energia.
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali <i>Distretti industriali</i>	Settore tessile-abbigliamento: sviluppo e riconversione integrati con il distretto biellese (v. AIT 6). Settore rubinetteria e valvolame: integrazione dei progetti di riqualificazione e sviluppo con il distretto di Borgomanero (v. AIT 3). Valorizzazione dell'accessibilità (pedemontana in progetto, connessioni autostradali con Novara, Malpensa, Milano) e della qualità ambientale per attrarre nuove imprese.
Turismo	Potenziamento del polo attrattivo del Monte Rosa con interventi rispettosi del contesto paesaggistico e naturalistico. Integrazione del turismo della neve e dell'alta montagna con quello culturale (Walser, Sacro monte di Varallo) e rurale. Sinergie con i circuiti del Biellese e dei Laghi e con il comprensorio sciistico del M. Rosa in Valle d'Aosta.

APPENDICE C

AIT 3 BORGOMANERO

Tematiche	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	Conservazione del patrimonio boschivo, idrico, ambientale e paesaggistico della bassa montagna, dei laghi, delle fasce fluviali e dell'alta pianura terrazzata. Controllo della dispersione urbana residenziale, legato soprattutto all'espansione di seconde case, e industriale recente, specie nella fascia pedemontana e lungo gli assi stradali presso Belgirate, Lesa, Meina, Arona, Oleggio Castello e Castello sopra Ticino. Bonifica di siti contaminati e recupero di aree dismesse utilizzando criteri riconducibili ad APEA. Razionalizzazione nella distribuzione dei servizi ospedalieri e scolastici e delle funzioni urbane in genere tra Borgomanero, Arona e Gozzano (sinergie di complementarità tra i centri). Recupero della rete ferroviaria secondaria per la mobilità interna al quadrante N-E.
Risorse e produzioni primarie	Produzione di energia da biomasse forestali. Produzioni vinicole tipiche. Produzione di frutticoltura e florovivaismo di pregio.
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali	Promozione e sostegno dei servizi per le imprese (compresa logistica di distretto e istruzione tecnica), dell'innovazione tecnologica, della ristrutturazione e cooperazione inter-aziendale del distretto industriale rubinetteria-valvolame, sua partecipazione alla piattaforma regionale per l'elettronica. Settore tessile-abbigliamento in rete con quello degli AIT di Borgosesia, Biella e Novara.
Trasporti e logistica	Potenziamento attraverso il raddoppio ferroviario della tratta Vignale (Novara)-Oleggio-Arona (come previsto all'interno dell'Intesa Generale Quadro stipulata tra il Governo e la Regione Piemonte in data 23 Gennaio 2009), sua interconnessione con la pedemontana nord-piemontese e lombarda, con incremento della nodalità dell'AIT in relazione alla facilità di accesso a Novara (TAV), Malpensa e Nord Milano, Corridoio 24, S. Gottardo e rete insubrica. Modifica del tracciato ferroviario ad est di Gozzano ("gobba di Gozzano") attraverso APQ.
Turismo	Integrazione dell'AIT nei circuiti turistici dei laghi Maggiore e d'Orta (v. AIT Verbania), con polarità di eccellenza (Orta San Giulio, Arona), anche attraverso la valorizzazione di percorsi lacuali di tipo ciclo-pedonale, che colleghino tra loro il sistema portuale. Promozione del turismo fieristico e congressuale.

AIT 5 BORGOSIESA

Tematiche	Indirizzi
Valorizzazione del territorio	Conservazione dell'ingente patrimonio naturalistico (boschi naturali e seminaturali, ambiente dell'alta montagna, Parco alta val Sesia, carsismo M. Fenera, acque) e storico-culturale e archeologico (Sacro Monte di Varallo, M. Fenera, architettura tradizionale alpina, cultura Walser). Presidio umano e rivitalizzazione della montagna interna, maggior utilizzo delle seconde case. Prevenzione del rischio idrogeologico e di incendi nell'area montana. Controllo della dispersione urbana nella fascia pedemontana e di fondovalle; recupero e riuso patrimonio industriale dismesso. Recupero della rete ferroviaria secondaria per la mobilità interna al quadrante N-E. Attivazione di APEA.
Risorse e produzioni primarie	Utilizzo di fonti di energia rinnovabili. Promozione della filiera bosco-legname da lavoro-energia.
Ricerca, tecnologia, produzioni industriali <i>Distretti industriali</i>	Settore tessile-abbigliamento: sviluppo e riconversione integrati con il distretto biellese (v. AIT 6). Settore rubinetteria e valvolame: integrazione dei progetti di riqualificazione e sviluppo con il distretto di Borgomanero (v. AIT 3). Valorizzazione dell'accessibilità (pedemontana in progetto, connessioni autostradali con Novara, Malpensa, Milano) e della qualità ambientale per attrarre nuove imprese.
Turismo	Potenziamento del polo attrattivo del Monte Rosa con interventi rispettosi del contesto paesaggistico e naturalistico. Integrazione del turismo della neve e dell'alta montagna con quello culturale (Walser, Sacro monte di Varallo) e rurale. Sinergie con i circuiti del Biellese e dei Laghi e con il comprensorio sciistico del M. Rosa in Valle d'Aosta. Potenziamento del comprensorio sciistico di Mera.

APPENDICE D

Art. 2. Ruolo del Ppr e rapporti con i piani ed i programmi territoriali

- [1]. Il Ppr si ispira ai principi di cooperazione, sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione ed è rivolto a tutti i soggetti, pubblici e privati e, in particolare, agli enti competenti in materia di programmazione, pianificazione e gestione del territorio e del paesaggio.
- [2]. Il Ppr, costituendosi come quadro di riferimento per la tutela e la valorizzazione del paesaggio regionale, contiene misure di coordinamento e indirizzi per tutti gli strumenti di pianificazione territoriale provinciale e di settore, ad ogni livello.
- [3]. Le previsioni del Ppr sono cogenti per tutti gli strumenti generali e settoriali di governo del territorio alle diverse scale e prevalgono sulle disposizioni eventualmente incompatibili.
- [4]. Gli strumenti di pianificazione ai diversi livelli, con riferimento alla tutela e valorizzazione del paesaggio, devono garantire la coerenza di tutte le azioni trasformative in progetto con quanto previsto dal Ppr attraverso:
 - a. la valorizzazione del patrimonio ambientale, storico, culturale, paesaggistico e le attività connesse;
 - b. la riqualificazione delle aree urbane e la rigenerazione delle aree dismesse e degradate;
 - c. il recupero e la riqualificazione di aree degradate in territori rurali (insediamenti industriali dismessi, cave, depositi, discariche, ecc.);
 - d. il contenimento dell'edificato frammentato e disperso al fine di evitare la dequalificazione del paesaggio modificandone in modo diffuso i connotati tradizionali.
- [5]. Il Ppr riconosce i contenuti dei piani d'area dei parchi regionali, dei piani paesaggistici o territoriali a valenza paesaggistica regionali e provinciali, di cui al seguente elenco ed approvati secondo la previgente normativa di settore:

- Ptr dell'area dell'Ovest-Ticino, approvato con D.C.R. 23 luglio 1997 n. 417- 11196.

Piani paesistici regionali

- Piano paesistico Pragelato, approvato con D.C.R. n. 614-7539 del 4/5/1993;
- Piano paesistico San Maurizio D'Opaglio, approvato con D.C.R. n. 220-2997 del 29/1/2002.

Piani paesistici provinciali

- Piano paesistico Boschi di Pian Castagna e alta Valle Orba, approvato con D.C.P. n. 32 del 28/6/2006;
- Piano paesistico della Collina del Po — Coniolo, approvato con D.C.P. n. 57 del 6/12/2005;
- Piano paesistico del Terrazzo Novara - Vespolate approvato con D.C.P. n. 21 del 20 aprile 2009.

Piani d'area

- ALPE DEVERO (ZS), approvato con D.C.R. n. 226-5745, del 18/02/2002;
- ALPE VEGLIA E DEVERO (PN), approvato con D.C.R. n. 617-3419, del 24/02/2000;
- ARGENTERA approvato con D.C.R. n. 408-9748, del 01/07/1997;
- ALTA VALSESIA (PN) approvato con D.C.R. n. 353-19086, del 11/12/1996;
- ALTA VALLE PESTO E TANARO (PN) approvato con D.C.R. n. 893-3989, del 25/03/1985 D.C.D. n. 12 del 29/09/2003 (I Variante);
- BESSA (RNS) approvato con D.C.R. n. 619-3423 del 24/02/2000;
- CAPANNE DI MARCAROLO (PN) approvato con D.C.R. n. 636-13402, del 29/10/1987;
- FONDO TOCE (RNS) approvato con D.C.R. n. 239-8808 del 24/02/2009;
- GRAN BOSCO DI SALBERTRAND (PN) approvato con D.C.R. n. 352-19085, del 11/12/1996;
- LA MANDRIA (PR) approvato con D.C.R. n. 620-3606, del 28/02/2000;
- LAGONI DI MERCURAGO (PN) approvato con D.C.R. n. 656-12175, del 27/07/1993;
- MONTE FENERA (PN) approvato con D.C.R. n. 487-16130, del 01/12/1992;
- ORSIERA - ROCCIAVRE' (PN) approvato con D.C.R. n. 502-16779, del 16/12/1992 e succ. variante D.C.D. n. 505 dell'1/10/2004;
- POPOLAM. DI JUNIPERUS PHOENICEA approvato con D.C.R. n. 1201-742, del 19/01/1990;

- SISTEMA DELLE AREE PROTETTE DELLA FASCIA FLUVIALE DEL P0 approvato con D.C.R. n. 243-17401 del 30/5/2002;
- VALTRONCEA (PN) approvato con D.C.R. n. 719-2180 del 01/03/1994;
- VALLE DEL TICINO (PN) approvato con D.C.R. n. 839-2194 del 21/02/1985 - 41-12842 del 13/11/1990 e succ. variante 388-30951 del 26/10/2004.

- [6]. Gli strumenti di cui al comma 5, in quanto coerenti con gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nelle presenti norme, sono sottoposti ad una verifica congiunta tra Ministero e Regione entro dodici mesi dall'approvazione del Ppr, a seguito della quale si provvederà, se del caso, all'eventuale adeguamento, ovvero, al riconoscimento del loro valore attuativo delle previsioni del Ppr e della loro coerenza ai sensi del comma 3.

Art. 18. Aree naturali protette ed altre aree di conservazione della biodiversità

- [1]. Il Ppr riconosce e individua alla Tavola P2 e nel relativo elenco, i parchi e le riserve di cui alla lettera f), comma 1, dell'articolo 142 del Codice:
- a. parchi nazionali e regionali, nonché i territori di loro protezione esterna;
 - b. riserve nazionali e regionali.
- [2]. Il Ppr riconosce e individua nella Tavola P5, le aree naturali protette istituite, riconosciute come nodi della rete ecologica, e le altre aree ad elevata biodiversità, così articolate:
- a. altre aree protette regionali e provinciali;
 - b. siti della Rete Natura 2000 (siti di interesse comunitario SIC e zone di protezione speciale ZPS);
 - c. le proposte di siti di interesse regionale (SIR) e di biotopi definiti ai sensi dell'articolo 3 della l.r. 47/85.
- [3]. Con riferimento alle aree, di cui al comma 1, il Ppr persegue i seguenti obiettivi:
- a. conservazione della struttura, della funzione e della potenzialità evolutiva della biodiversità;
 - b. mantenimento della diversità del paesaggio e dell'habitat, dell'insieme delle specie e dell'ecosistema e della loro integrità nel lungo periodo;
 - c. conservazione, con particolare riferimento alle aree sensibili e agli habitat originari residui, delle componenti naturali, paesistiche, geomorfologiche, dotate di maggior naturalità e poco intaccate dalla pressione antropica;
 - d. miglioramento delle connessioni paesistiche, ecologiche e funzionali tra le componenti del sistema regionale e sovraregionale e i serbatoi di naturalità diffusa;
 - e. recupero delle condizioni di naturalità e della biodiversità in particolare nelle aree più critiche o degradate, anche attraverso il contrasto ai processi di frammentazione del territorio;
 - f. promozione della ricerca scientifica e del monitoraggio delle condizioni di conservazione della biodiversità;
 - g. promozione della fruizione sociale sostenibile, della diffusione della cultura ambientale, della didattica e dei servizi di formazione e di informazione;
 - h. difesa dei valori paesistici, antropologici e storico-culturali, nonché delle tradizioni locali e dei luoghi devozionali e di culto associati ai valori naturali.

Direttive

- [4]. Per i siti, di cui alle lettere a., b. e c. del comma 2, la Regione redige, di concerto con le province e i comuni, specifici piani di gestione, che devono:
- a. essere elaborati secondo le indicazioni del competente Ministero (progetto Bioitaly), almeno per i siti di interesse sovra regionale;
 - b. essere integrati con misure che favoriscano le relazioni di continuità con gli altri elementi di rilievo naturalistico dell'intorno, secondo gli indirizzi definiti per la formazione della Rete ecologica regionale di cui all'articolo 42;
 - c. integrarsi con i piani previsti per le aree protette ove il sito sia incluso in altre aree protette, di cui al comma 1 secondo le indicazioni ministeriali;
 - d. definire vincoli, limiti e condizioni all'uso e alla trasformazione del territorio immediatamente prevalenti, rispetto alle quali è d'obbligo l'adeguamento dei piani territoriali provinciali e dei piani locali;

e. definire la delimitazione delle aree SIR attraverso l'individuazione dei biotopi, degli habitat e delle specie in esse presenti, includendo anche le aree agricole che li connettono ad altri beni di interesse naturalistico (boschi, laghi, corsi d'acqua).

Prescrizioni

[5]. Nei parchi regionali, dotati di piano d'area, sono consentiti esclusivamente gli interventi previsti dai piani d'area vigenti, se non in contrasto con le presenti norme.

ALLEGATO B

OBIETTIVI SPECIFICI DI QUALITÀ PAESAGGISTICA PER AMBITI DI PAESAGGIO

L'allegato contiene gli obiettivi di qualità paesaggistica, le relative linee di azione e l'elenco dei comuni appartenenti a ogni ambito; in parentesi sono indicati gli ambiti di paesaggio in cui ricade ciascun comune.

AMBITO 19 - COLLINE NOVARESI

Obiettivi	Linee di azione
1.2.1. Salvaguardia delle aree protette, delle aree sensibili e degli habitat originari residui, che definiscono le componenti del sistema paesistico dotate di maggior naturalità e storicamente poco intaccate dal disturbo antropico.	Formazione di nuovi boschi a contatto con boschi residui, aree protette e Siti Natura 2000 e presso i relitti dei terrazzi antichi.
1.2.3. Conservazione e valorizzazione degli ecosistemi a "naturalità diffusa" delle matrici agricole tradizionali, per il miglioramento dell'organizzazione complessiva del mosaico paesistico, con particolare riferimento al mantenimento del presidio antropico minimo necessario in situazioni critiche o a rischio di degrado.	Valorizzazione, negli interventi selvicolturali, delle specie spontanee rare.
1.2.4. Contenimento dei processi di frammentazione del territorio per favorire una più radicata integrazione delle sue componenti naturali ed antropiche, mediante la ricomposizione della continuità ambientale e l'accrescimento dei livelli di biodiversità del mosaico paesaggistico.	Conservazione e ripristino delle modalità di gestione del vigneto con le piantate e le alberate campestri radicate lungo corsi d'acqua, fossi, viabilità, limiti di proprietà ed appezzamenti coltivati, per il loro grande valore paesaggistico di produzioni tradizionali e di pregio naturalistico.
1.3.2. Riconoscimento del ruolo funzionale dei centri storici nel quadro di una politica territoriale di rilancio delle città e sostegno ai processi di conservazione attiva dell'impianto urbanistico ed edilizio, delle pertinenze paesistiche e delle relazioni con il sistema dei beni d'interesse storico, archeologico e culturale.	Conservazione integrata del patrimonio insediativo ed edilizio storico degli abitati riferito ai ricetti, ai nuclei storici ed ai castelli e le ville, dei nuclei frazionali e dei cascinali.
1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Salvaguardia del disegno e delle essenze dei giardini connessi alle ville, dei segni territoriali della storia rurale, degli edifici paleo-industriali (fornaci e mulini) e delle opere idrauliche storiche (roggia Mora).
1.5.2. Contenimento e razionalizzazione delle proliferazioni insediative e di attrezzature, arteriali o diffuse nelle aree urbane e suburbane.	Blocco delle dispersioni insediative arteriali, soprattutto intorno a Carpignano, tra Ghemme e Romagnano.
1.6.2. Contenimento e mitigazione delle proliferazioni insediative nelle aree rurali, con particolare attenzione a quelle di pregio paesistico o produttivo.	Contenimento delle proliferazioni insediative lungo i versanti, soprattutto in relazione a sistemi rurali di pregio, come a Ghemme e verso Romagnano e Carpignano
1.7.4. Valorizzazione del sistema storico di utilizzo e	Tutela diffusa del patrimonio minore: testimonianze

di distribuzione delle acque per usi produttivi dei fiumi e dei canali, anche mediante attività innovative.	della paleo-industria (fornaci e mulini) e delle opere idrauliche e infrastrutturali connesse al tracciato della roggia Mora.
2.1.1. Tutela della qualità paesaggistico-ambientale delle acque superficiali e sotterranee.	Conversione a prato stabile o ad arboricoltura delle terre a minore capacità, per la prevenzione del rischio di inquinamento delle falde.
2.4.1. Salvaguardia del patrimonio forestale. 2.4.2. Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione).	Valorizzazione degli alberi a portamento maestoso e mantenimento di alberi maturi, per la tutela della biodiversità e la prevenzione dell'ulteriore diffusione di robinia e di altre specie esotiche.
3.1.1. Integrazione paesistico-ambientale delle infrastrutture territoriali, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno). 4.4.1. Integrazione paesistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti terziari, commerciali e turistici, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	Contenimento degli impatti prodotti dai grandi insediamenti (commerciali, golf) al fine di riqualificare situazioni alterate di porta urbana o di bordo (Sizzano).

Comuni

Barengo (16-19), Boca (19), Briona (18-19), Cavaglietto (16-19), Cavaglio d'Agogna (19), Cavallino (19), Cureggio (16-19), Fara Novarese (19), Fontaneto d'Agogna (16-19), Ghemme (19), Maggiora (14-19), Romagnano Sesia (19), Sizzano (19).

AMBITO 21 - BASSA VAL SESIA

Obiettivi	Linee di azione
1.1.4. Rafforzamento dei fattori identitari del paesaggio per il ruolo di aggregazione culturale e di risorsa di riferimento per la promozione dei sistemi e della progettualità locale.	Promozione di politiche di recupero e riqualificazione delle borgate montane e dei nuclei frazionali, con azioni di conservazione integrata del patrimonio insediativo e di valorizzazione dei sistemi caratterizzanti (oratori, edicole e cappelle, edifici storici connessi al turismo).
1.3.3. Salvaguardia e valorizzazione del patrimonio storico, architettonico, urbanistico e museale e delle aree agricole di particolare pregio paesaggistico, anche attraverso la conservazione attiva e il recupero degli impatti penalizzanti nei contesti paesaggistici di pertinenza.	Tutela del bosco storico e del rapporto con i nuclei storici e i loro percorsi.
1.6.1. Sviluppo e integrazione nelle economie locali degli aspetti culturali, tradizionali o innovativi, che valorizzano le risorse locali e le specificità naturalistiche e culturali dei paesaggi collinari e montani, che assicurano la manutenzione del territorio e degli assetti idrogeologici e paesistici consolidati.	Mantenimento/ripristino delle piccole superfici prato-pascolive stabili di versante attorno agli insediamenti rurali, salvaguardia della funzione di cerniera con i territori contermini.
1.8.2. Potenziamento della caratterizzazione del paesaggio costruito con particolare attenzione agli aspetti localizzativi tradizionali (crinale, costa, pedemonte, terrazzo) e alle modalità evolutive dei nuovi sviluppi urbanizzativi.	Limitazione dei processi di espansione insediativa dei nuclei urbani con particolare riferimento agli interventi in aree di sensibilità paesaggistica.
1.8.3. Riqualificazione dei paesaggi alpini e degli	Mitigazione di insediamenti fuori scala o tali da

insediamenti montani o collinari alterati da espansioni arteriali, attrezzature e impianti per usi turistici e terziari.	alterare intervalli liberi, skyline e assi fruitivi (Quarona, Borgosesia).
1.9.1. Riuso e recupero delle aree e dei complessi industriali o impiantistici dismessi od obsoleti o ad alto impatto ambientale, in funzione di un drastico contenimento del consumo di suolo e dell'incidenza ambientale degli insediamenti produttivi.	Riqualificazione e recupero degli insediamenti produttivi dismessi, in particolare di quelli ricadenti in fascia fluviale, dove deve essere salvaguardato il rapporto col fiume.
2.3.1. Contenimento del consumo di suolo, promuovendone un uso sostenibile, con particolare attenzione alla prevenzione dei fenomeni di erosione, deterioramento, contaminazione e desertificazione.	Gestione attiva e polifunzionale del bosco orientata alla protezione generale dai dissesti.
2.4.2. Incremento della qualità del patrimonio forestale secondo i più opportuni indirizzi funzionali da verificare caso per caso (protezione, habitat naturalistico, produzione).	Promozione della gestione attiva e polifunzionale del patrimonio forestale, recuperando e mantenendo le radure ed i piccoli tramuti montani.
4.3.1. Integrazione paesistico-ambientale e mitigazione degli impatti degli insediamenti produttivi, da considerare a partire dalle loro caratteristiche progettuali (localizzative, dimensionali, costruttive, di sistemazione dell'intorno).	Integrazione delle APEA in processi di qualificazione paesistica, con mitigazione di impatto e rilocalizzazione nelle aree di fondovalle (soprattutto tra Borgosesia e Romagna no).
4.5.1. Sviluppo di reti di integrazione e di attrezzature leggere per il turismo locale e diffuso, rispettoso e capace di valorizzare le specificità e le attività produttive locali.	Promozione dell'offerta fruitiva (escursionismo, valori naturalistici, enogastronomia, turismo religioso), rafforzata dal polo di Varallo.


Comuni

Borgosesia (21-27), Breia (21), Cellio (21), Civiasco (21), Grignasco (21), Madonna del Sasso (14- 21), Prato Sesia (21), Quarona (21), Serravalle Sesia (21), Valduggia (14-21), Varallo (21).

Regione Piemonte

Piano di Tutela Acque

Appendice E



11 Programma di misure

11.1 regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali R.3.1.1/1, R.3.1.1/2 - Deflusso minimo vitale

Descrizione

Applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) a tutti i prelievi da corsi d'acqua naturali secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione.

R.3.1.1/1 DMV di base

Il parametro K, frazione della portata media corrispondente al DMV idrologico, vale **0.13**.

Il fattore M (1), relativo alla morfologia dell'alveo, è pari a:

1,30 - se la classe morfologica è 4;

1,00 - per tutti i restanti corpi idrici o tratti di essi.

(1) Per l'identificazione delle diverse classi morfologiche fare riferimento alla carta A.2.12 allegata alla relazione.

R.3.1.1/2 Altri fattori correttivi

Il valore del fattore naturalistico N, da applicarsi oltre che su tutti i prelievi che avvengono in aree protette anche a quelli sul tratto di fiume Sesia dalla confluenza del torrente Artogna fino all'abitato di Romagnano Sesia, sarà definito in fase di aggiornamento della normativa d'area.

Il fattore correttivo T sarà definito nella normativa di attuazione.

I fattori correttivi A, Q, F non trovano applicazione nell'area.

Tempi di attuazione e gradualità

Derivazioni in atto:

100% DMV BASE entro 31/12/2008;

100% DMV completo di tutti i fattori di correzione entro 31/12/2016.

Nuove concessioni:

100% DMV completo di tutti i fattori di correzione a partire dalla attivazione della nuova derivazione.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 39 - Deflusso Minimo Vitale.

Efficacia attesa

Mantenimento delle caratteristiche idrauliche, dell'estensione e della diversificazione degli habitat acquatici in condizioni compatibili con la vita delle biocenosi esistenti nel corpo idrico. Miglioramento delle condizioni di diluizione degli inquinanti chimico-batteriologici, rispetto alla situazione di assenza di rilasci, e conseguente potenziale effetto migliorativo sullo stato ambientale dei corsi d'acqua.

Mantenimento di condizioni di deflusso compatibili con la piena fruizione turistico-ricreativa, nei tratti designati.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Monitoraggio ARPA ex D.Lgs. 152/99 per gli eventuali effetti sullo stato ambientale dei corsi d'acqua. Campagne di misura delle portate in condizioni di magra.

11.2 regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali R.3.1.1/4 - Obiettivo a specifica destinazione sport di acqua viva

Descrizione

La misura contempla il divieto di rilascio di concessioni di derivazioni d'acqua che alterano sensibilmente il regime delle portate del fiume e comunque quelle che prevedono l'esecuzione di opere in alveo e sulle sponde nonché di realizzazione di opere in alveo per le concessioni di derivazione già assentite ma non ancora realizzate.

Tempi di attuazione

Decorrenza dalla data di entrata in vigore del Piano di Tutela.

Localizzazione

Tratto del fiume Sesia compreso tra le sorgenti in territorio comunale di Alagna Val Sesia e il ponte della frazione Baraggiolo con Comune di Varallo Sesia.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 19 - Obiettivi di qualità funzionale.

Efficacia attesa e tempistiche

Mantenimento delle caratteristiche morfologiche, quantitative e qualitative che favoriscano la fruizione sportivo-ricreativa. Efficacia immediata.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

11.3 regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali R.3.1.1/18 - Area a specifica tutela Alto Sesia

Descrizione

La misura prevede il divieto di realizzare opere e interventi incidenti sia sulla quantità, sia sulla qualità delle risorse idriche ricadenti in tale area che possano significativamente alterare l'integrità naturale della continuità fluviale e non siano finalizzate a usi marginali della risorsa volti a soddisfare idroesigenze interne all'area. Sono escluse dal divieto le realizzazioni di opere e interventi previsti da progetti di valenza strategica riconosciuta dalla pianificazione regionale o provinciale di settore, quelli inerenti progetti che alla data di entrata in vigore del Piano di tutela hanno ottenuto pronuncia di compatibilità ambientale, nonché i prelievi a scopo idropotabile.

Tempi di attuazione

Decorrenza dalla data di entrata in vigore del Piano di Tutela.

Localizzazione

Porzione di area idrografica a monte del comune di Varallo Sesia.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 23 - Aree a elevata protezione.

Efficacia attesa e tempistiche

Mantenimento delle caratteristiche di rilevante pregio naturalistico.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

11.4 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.1.3 - Progetti operativi di riqualificazione - protezione fluviale****Descrizione**

Per le parti generali la misura si riferisce a quanto riportato nel capitolo A.1.11 della Relazione illustrativa. Nel tratto Varallo-Borgosesia la misura sarà condotta in raccordo funzionale-sinergico con gli interventi di riassetto ecologico integrati al sistema di protezione idraulica previsti dallo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del tratto da Varallo a confluenza in Po" dell'Autorità di Bacino del Po, in ambito PAI.

Tempi di attuazione

Periodo 2004+2016.

Localizzazione

Tratto dell'asta del Sesia da Balmuccia a Borgosesia.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 33 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici.

Efficacia attesa e tempistiche

Questa linea d'azione ha effetti mirati alla riqualificazione naturalistica ed ecologica della regione fluviale, con significativi guadagni in senso ambientale e paesaggistico, seppure non del tutto riconducibili ai parametri indicatori dello stato ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/99.

Può comunque essere prevista una relativa incidenza degli interventi sullo stato ambientale riconducibile all'atteso miglioramento dell'IBE, alla funzione-filtro rispetto agli inquinanti distribuiti svolta dalle fasce vegetate ripariali continue e dai buffer-strips golenali, al contenimento degli inquinanti agricoli conseguente all'allontanamento delle suddette attività dall'immediata sponda dell'alveo inciso.

I tempi necessari per il manifestarsi dei benefici indotti dagli interventi sono dell'ordine di alcuni anni dall'inizio delle attività.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

L'efficacia dell'azione potrà essere verificata attraverso gli indicatori definiti per l'indagine ecosistemica o altri specifici indicatori mirati al pacchetto di interventi sopra elencati.

11.5 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.1.8 - Infrastrutturazioni di integrazione e/o accelerazione dei piani d'ambito (segmento fognario-depurativo)****Descrizione**

La misura è finalizzata all'identificazione e incentivazione degli interventi, previsti nei piani d'ambito o negli studi propedeutici agli stessi, da considerare prioritari per la risoluzione delle criticità qualitative incidenti sulla valutazione dello stato ambientale dei corpi idrici significativi e sul raggiungimento degli obiettivi del D.Lgs. 152/99.

La stessa misura prevede le eventuali integrazioni agli interventi individuati nei piani d'ambito per situazioni specifiche evidenziate dal monitoraggio ARPA funzionale al PTA.

I programmi di misure dei piani d'ambito relativi a ogni area idrografica sono stati esaminati sistematicamente identificando gli interventi nel settore del collettamento e della depurazione significativi in rapporto alla finalità del D.Lgs. 152/99.

La realizzazione degli interventi selezionati ha lo scopo di ottimizzare la compatibilità dei Piani d'ambito con gli obiettivi del PTA, anche in attuazione degli impegni assunti in sede di pianificazione a livello di bacino del Po.

Gli interventi di rilevante significato per le finalità del Piano sono sotto indicati:

- adeguamento sistemi di collettamento e depurazione dei territori comunali di Borgosesia e Varallo;
- schema intercomunale di collettamento e depurazione per i Comuni di Alagna Valsesia, Riva Valdobbia, Vocca e Varallo.

Tempi di attuazione

Tempistica funzionale al programma di infrastrutturazione dell'A.ATO di competenza (ATO2).

Localizzazione

V. Descrizione.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 27 - Valori limite di emissione degli scarichi.

Art. 28 - Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi.

Art. 30 - Interventi di infrastrutturazione.

Art. 31 - Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue.

Efficacia attesa e tempistiche

Riduzione degli apporti inquinanti da reflui di origine civile e industriale, razionalizzazione smaltimento e incremento efficacia di trattamento con contributo positivo sullo stato qualitativo dei corsi d'acqua. In particolare per quanto riguarda i nutrienti si persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico generato. Tempistiche funzionali all'esecuzione degli interventi.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Monitoraggio ARPA ex D.Lgs. 152/99.

11.6 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.1.9 - Infrastrutturazioni di integrazione e/o accelerazione dei piani d'ambito (approvvigionamento idrico)****Descrizione**

Analogamente a quanto previsto dalla misura R.4.1.8 sul piano della qualità dei corpi idrici superficiali, la misura R.4.1.9 riguarda, sul piano quantitativo, il coordinamento tra il piano d'azione del PTA e la programmazione dei piani d'ambito.

A partire dal quadro complessivo degli interventi previsti dai piani d'ambito nel settore dell'approvvigionamento idrico, sono stati selezionati gli interventi ritenuti significativi per le finalità del Piano di Tutela in relazione alle finalità di riequilibrio del bilancio idrico (in particolare attraverso la razionalizzazione dei prelievi e il risparmio di risorsa prelevata dalle falde) e di superamento delle emergenze di approvvigionamento.

Gli interventi di specifico interesse per gli assetti pianificatori del PTA sono sotto indicati:

- collegamento dei Comuni di Alagna Valsesia e Riva Valdobbia, Mollia e Campertogno, Piode, Pila e Scopello, Scopa e Balmuccia;
- realizzazione nuova opera di presa sul Mastallone, condotte di adduzione e potabilizzatore (Comuni di Cravagliana, Sabbia, Varallo, Quarona e Borgosesia), interconnessione del sistema acquedottistico di Borgosesia con gli schemi di adduzione della Valle Sessera.

Tempi di attuazione

Intero periodo di riferimento PTA (2004+2016).

Localizzazione

V. Descrizione.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 30 - Interventi di infrastrutturazione.

Art. 40 - Riequilibrio del bilancio idrico.

Art. 42 - Misure per il risparmio idrico.

Efficacia attesa e tempistiche

Contributo al riequilibrio del bilancio idrico ed alla risoluzione di criticità dell'approvvigionamento idropotabile.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Rilievo di eventuali deficit idropotabili.

11.7 interventi strutturali (di infrastrutturazione)

R.4.2.4 - Progetti operativi di ATO finalizzati allo sviluppo e alla conservazione e riqualificazione selettiva delle fonti captate in ambiente montano e pedemontano

Descrizione

Le sorgenti captate ad uso idropotabile rappresentano una fonte di approvvigionamento di rilevanza strategica nel contesto della porzione di territorio montano.

Il progetto operativo è teso a promuovere il completamento della perimetrazione delle zone di protezione e di rispetto delle sorgenti, mediante studi idrogeologici finalizzati all'individuazione delle idrostrutture di alimentazione e campagne di misure di portata mensili per la caratterizzazione della variabilità stagionale dei deflussi sorgivi.

Il completamento del quadro conoscitivo consente una definizione del grado di vulnerabilità delle fonti idropotabili, da considerare come riferimento per la pianificazione urbanistica-territoriale, la valutazione delle potenziali interferenze con la realizzazione di opere in sotterraneo, la ricorrenza di eventi idrologici critici (periodi di esaurimento prolungato).

Tempi di attuazione

Decorrenza dall'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque.

Localizzazione

Settore montano del bacino, con carattere diffuso in relazione all'elevato numero di captazioni sorgive idropotabili presenti.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 24 - Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano.

Art. 25 - Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano.

Efficacia attesa

Protezione statica delle sorgenti idropotabili, mediante perimetrazione riconoscibile negli strumenti urbanistici comunali e sovracomunali.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Estensione della rete di monitoraggio delle acque sotterranee alle sorgenti captate per uso idropotabile. Verifica periodica dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici sovracomunali, in relazione ai contenuti specifici in materia di tutela delle acque, con particolare riferimento alla perimetrazione delle aree di salvaguardia delle sorgenti captate per uso idropotabile.

a) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettere a) e b) e al comma 3, sentite le province e le autorità d'ambito;
b) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettera c) e al comma 3, su proposta delle autorità d'ambito e sentite le province.

5. L'individuazione delle zone di riserva di cui al comma 4, lettera b) costituisce vincolo di utilizzo sulle risorse idriche superficiali e sotterranee ricadenti in tali aree. Nei confronti delle domande di concessione delle acque vincolate non è ammessa la presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quello per il consumo umano. Le acque vincolate possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quello per il consumo umano, con durata limitata fino alla attivazione, totale o parziale, della utilizzazione in vista della quale il vincolo è stato disposto e il rinnovo delle utenze può essere negato se risulta incompatibile con l'utilizzazione delle acque vincolate. Dalla data di individuazione delle zone di protezione, cessa di applicarsi nel territorio regionale il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al governo ad emanare le relative norme di attuazione), e successive modificazioni ed integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 (in materia di norme delegate dalla l. 129/1963).

6. Le disposizioni di attuazione del presente piano, procedono all'individuazione dei vincoli e delle misure relative alla destinazione del territorio delle zone di protezione di cui al comma 4, nonché delle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

Art. 25. (Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano)

1. Le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, sono finalizzate a tutelare la qualità delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

2. Le aree di salvaguardia sono soggette alla disciplina delle disposizioni di attuazione del presente piano, concernenti i criteri per la loro delimitazione, l'imposizione di vincoli e limitazioni d'uso del suolo, nonché il controllo e la gestione del territorio interessato.

3. Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia è inviato ai comuni interessati che, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:

- a) recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
- b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
- c) notificare ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

4. Entro due anni dall'approvazione delle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le autorità d'ambito adottano, su proposta del gestore, un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia esistenti, nel quale sono indicate:

- a) le aree già definite con apposito provvedimento dell'autorità competente e conformi alle disposizioni di attuazione del presente piano;
- b) le opere di captazione in ordine alle quali proporre la definizione delle aree di salvaguardia in applicazione delle disposizioni di attuazione del presente piano;
- c) le opere di captazione esistenti per le quali sia programmato l'abbandono nei cinque anni successivi all'adozione del programma stesso e relativo piano di dismissione.

Art. 26. (Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali)

1. Al fine di tutelare le acque minerali e termali captate conformemente ai principi della normativa nazionale e regionale di settore, la delimitazione dell'area di protezione assoluta e dell'area di salvaguardia di cui all'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3, è effettuata sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 25, comma 2 delle presenti norme rispettivamente per la zona di tutela assoluta e per la zona di rispetto.

Capo III. Misure di tutela qualitativa

Art. 27. (Valori limite di emissione degli scarichi)

1. Sino a diversa determinazione delle disposizioni di attuazione del presente piano, i limiti di accettabilità degli scarichi di cui al d.lgs. 152/2006 ed alla legge regionale 26 marzo 1990 n. 13 (in materia di scarichi delle pubbliche fognature e di scarichi civili), da ultimo modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, costituiscono valori limite di emissione funzionali al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

2. Nelle more delle determinazioni di cui al comma 1, le province, se è necessario conseguire o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici o la protezione delle aree a specifica tutela, definiscono, in sede di rilascio o rinnovo delle singole autorizzazioni allo scarico, valori limite di emissione più restrittivi.

Art. 28. (Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi)

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali, con volume medio annuo superiore a centomila metri cubi, installano, con oneri a proprio carico, misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo

idrico e certificano periodicamente all'autorità competente al controllo la qualità dei reflui derivanti dal ciclo produttivo a valle dell'impianto di trattamento.

2. I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità superiore ai diecimila abitanti equivalenti installano misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo idrico recettore, fermo restando quanto previsto dal punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 in materia di autocontrolli.

3. Le disposizioni di attuazione del presente piano:

- a) definiscono le modalità di autocertificazione e di trasmissione all'autorità competente al controllo delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui di cui ai commi 1 e 2;
 - b) individuano gli eventuali ulteriori scarichi soggetti alla misura dei volumi scaricati e all'autocertificazione della qualità dei reflui, con particolare riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose.
4. L'insieme delle misure dei volumi scaricati e dei risultati degli autocontrolli disciplinati dal presente articolo concorre all'implementazione del Catasto degli scarichi e del Catasto delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione.

Art. 29. (Scarichi in acque sotterranee)

1. In deroga al divieto di scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui all'articolo 104 del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente può autorizzare gli scarichi nella stessa falda:

- a) delle acque utilizzate per scopi geotermici;
- b) delle acque d'infiltrazione di miniere o cave;
- c) delle acque pompate nel corso di lavori d'ingegneria civile;
- d) delle acque provenienti da impianti di scambio termico per il condizionamento di fabbricati.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate solo in assenza di alternative di scarico o riutilizzo tecnicamente ed economicamente realizzabili, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, e previa effettuazione di un'indagine volta ad accertare:

- a) la geometria e le caratteristiche idrochimiche del corpo idrico ricettore;
- b) le modificazioni indotte sulla morfologia della superficie piezometrica;
- c) le modificazioni indotte sul chimismo della falda interessata attraverso la valutazione degli effetti sullo stato termico e idrochimico;
- d) l'effetto di sovrapposizione degli impatti di eventuali altre autorizzazioni della medesima tipologia insistenti sul corpo idrico sotterraneo ricettore nell'area indagata.

Art. 30. (Interventi di infrastrutturazione)

1. Le autorità d'ambito aggiornano ed integrano i rispettivi piani d'ambito individuando le risorse e gli interventi necessari per adeguare le reti fognarie e gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane agli obiettivi e alle finalità del presente piano.

2. Nei provvedimenti di cui al comma 1 le autorità d'ambito tengono in debita considerazione anche gli aspetti connessi alla gestione ottimale del complesso delle infrastrutture e degli impianti gravitanti in ciascuna area.

Art. 31. (Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue)

1. Al fine di garantire la corretta funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le modalità:

- a) di approvazione dei relativi progetti, in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della miglior tecnologia disponibile e sulla base di procedure che garantiscano la partecipazione delle autorità competenti al controllo dello scarico;
- b) di autorizzazione provvisoria allo scarico durante l'avviamento dei nuovi impianti ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali;
- c) di esercizio provvisorio a seguito di intervento straordinario su impianti esistenti, di gestione straordinaria nelle fasi di manutenzione programmata e durante i periodi di interruzione del servizio di depurazione;
- d) di scarico delle reti fognarie di agglomerati a forte fluttuazione stagionale.

2. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 1 disciplinano altresì le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue diverse da quelle urbane, per il tempo necessario al loro avvio.

3. In sede di definizione degli strumenti urbanistici o in sede di rilascio del permesso di costruire è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Di regola la larghezza di tale fascia non è inferiore a cento metri, misurati in linea d'aria dalla recinzione dell'impianto.

4. In considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio i comuni possono, all'interno dei propri strumenti urbanistici, prevedere deroghe alla larghezza minima di cui al comma 3; in tal caso il progetto dell'impianto è integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinato l'ubicazione nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste.

5. Le autorità d'ambito, d'intesa con le province, individuano gli agglomerati serviti da impianti ubicati al di sopra dei mille metri sul livello del mare, con il relativo recapito finale, per i quali è possibile procedere ad un trattamento meno

spinto di quello previsto all'articolo 105 del d.lgs. 152/2006 e adeguano di conseguenza i propri piani d'ambito con gli interventi necessari per assicurare un adeguato livello di trattamento a norma del comma 6 dello stesso articolo 105.

6. Con analoga procedura le autorità d'ambito individuano gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane caratterizzati da una forte fluttuazione stagionale del numero di abitanti equivalenti serviti, soggetti alle disposizioni di attuazione del presente piano.

Art. 32. (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne)

1. Fermo restando il divieto di scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione dei rischi ambientali, sono assoggettati a disciplina ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006:

- a) gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da agglomerati urbani e collettate da reti fognarie separate;
- b) le immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque meteoriche effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche reti fognarie;
- c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- d) le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di insediamenti ove, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettera a), costituenti parte integrante del servizio idrico integrato, le autorità d'ambito effettuano entro il 31 dicembre 2008 la caratterizzazione dei bacini scolanti degli agglomerati urbani ai fini della quantificazione delle acque di prima pioggia e del relativo carico inquinante, individuando gli interventi necessari al controllo e alla riduzione del carico complessivo. Tali interventi possono consistere nella realizzazione di vasche di prima pioggia, ovvero nell'adozione di appositi sistemi di trattamento o di accorgimenti finalizzati all'ottimizzazione della capacità di invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché mediante l'utilizzo di invasi aggiuntivi idonei allo scopo. Tali interventi sono affiancati da modalità gestionali del sistema viario e da interventi sul sistema edilizio ed urbano finalizzati a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio la regolazione delle portate meteoriche drenate, la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate e la previsione di sistemi di ritenzione, rilascio ritardato e infiltrazione superficiale nel suolo delle acque meteoriche.

3. Sulla base delle risultanze degli studi di cui al comma 2, i piani d'ambito sono integrati dagli interventi necessari a garantire che il carico inquinante generato nei bacini scolanti degli agglomerati urbani sia ridotto di almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2016, agendo prioritariamente sugli agglomerati il cui reticolo scolante recapita nei corpi idrici di cui all'articolo 18, comma 1 e ove lo richiedano gli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della l.r. 13/1990, per le reti fognarie unitarie sono realizzati o adeguati funzionalmente, se esistenti, gli scaricatori di piena delle acque miste. Gli scaricatori sono ubicati e proporzionati per conseguire una significativa riduzione del carico inquinante rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore e sono dotati di dispositivi idonei a garantirne la funzionalità.

5. Sulla base di specifiche direttive della Giunta regionale, i regolamenti edilizi comunali sono integrati con:

- a) le misure concernenti la riduzione delle portate meteoriche drenate e la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate di cui al comma 3;
- b) l'imposizione dell'obbligo di un adeguato trattamento, prima del loro recapito nel corpo ricettore, delle immissioni delle acque meteoriche di cui al comma 1, lettera b).

6. Le immissioni di cui al comma 1, lettera c) sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

7. Le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le fattispecie di cui al comma 1, lettera d) in funzione del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e del contenimento della diffusione in ambiente idrico delle sostanze pericolose, prevedendo, se necessario, la sottoposizione delle relative immissioni ad autorizzazione preventiva ai sensi della normativa in materia di scarichi.

Art. 33. (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione e sviluppo della biodiversità, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i relativi divieti e disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti:

- a) nella fascia di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua naturali di cui all'articolo 18, comma 1;
- b) nella fascia individuata dalle stesse disposizioni di attuazione per i corsi d'acqua naturali diversi da quelli di cui alla lettera a);
- c) nelle isole e nelle unioni di terra che si possono formare negli alvei;
- d) nella fascia di almeno dieci metri dalle rive di laghi naturali;
- e) nella fascia individuata dalle disposizioni di attuazione del presente piano per i canali di irrigazione, di irrigazione e bonifica e di bonifica identificati dalle stesse disposizioni, garantendo le operazioni di manutenzione e gestione degli

stessi canali.

2. Ove, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente piano, sia presente una fascia di vegetazione spontanea, lungo corsi d'acqua e laghi, di larghezza superiore al minimo di cui al comma 1, è mantenuta l'ampiezza della fascia di vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione fino a venti metri.
3. Resta fermo qualsiasi altro divieto o vincolo previsto da leggi o da atti di pianificazione territoriale.

Art. 34. (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche)

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari è finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenuti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertilizzante.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, le attività concernenti l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica, dalla produzione alla raccolta, allo stoccaggio, al trattamento, al trasporto, all'applicazione al terreno, sono disciplinate dalle disposizioni di attuazione del presente piano in funzione della tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e funzionale.
3. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le aziende individuate da tali disposizioni predispongono ed attuano un piano di utilizzazione agronomica.
4. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 2 prevedono che la quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non superi un apporto al campo di trecentoquaranta chilogrammi di azoto totale per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, da distribuire in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento ed ai precedenti culturali.
5. Al fine di ottimizzare il rapporto tra elementi nutritivi prodotti dai capi allevati e superficie utilizzata per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, è incentivata l'adozione:
 - a) di sistemi di stabulazione e trattamento finalizzati a migliorare le caratteristiche quali-quantitative degli effluenti zootecnici;
 - b) di tecnologie finalizzate a ridurre la diluizione degli effluenti e realizzare la separazione tra solido e liquido;
 - c) di tecnologie e di iniziative che favoriscono l'uso degli effluenti di origine animale anche da parte di aziende non zootecniche, favorendo un minor ricorso ai concimi di sintesi;
 - d) di programmi di sperimentazione.
6. Al fine di ridurre le perdite di nutrienti è incentivata, anche attraverso programmi di assistenza tecnica, controllo e sperimentazione, l'applicazione diffusa del Codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, nonché l'adozione:
 - a) di un opportuno ordinamento colturale e di razionali tecniche per le lavorazioni del terreno;
 - b) di tecniche di fertilizzazione atte ad ottimizzarne l'efficienza e ad assicurare la distribuzione uniforme di dosi programmate di effluenti zootecnici e di concimi di sintesi contenendo le perdite di azoto in atmosfera per volatilizzazione e la veicolazione dei nutrienti verso i corpi idrici;
 - c) di programmi di assistenza tecnica e controllo per la corretta conduzione dei suoli e delle pratiche agronomiche;
 - d) di programmi di sperimentazione.
7. Al fine della corretta utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari sono promossi interventi finalizzati a:
 - a) ottimizzare i sistemi di stoccaggio, trattamento e distribuzione delle acque reflue;
 - b) favorire il risparmio idrico attraverso forme di riutilizzo delle acque già impiegate nel ciclo produttivo;
 - c) effettuare programmi di sperimentazione.

Art. 35. (Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione)

1. Al fine di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa di tutte le acque attraverso una più attenta gestione delle pratiche agronomiche, i codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione approvati con le disposizioni di attuazione del presente piano sono di raccomandata applicazione su tutto il territorio regionale.
2. I codici di cui al comma 1, adottando un approccio che considera il sistema colturale nel suo complesso e sostituendo le soluzioni di breve termine con strategie di lungo periodo, promuovono rispettivamente:
 - a) tecniche che permettono un minor ricorso ai concimi di sintesi, tramite la valorizzazione dei fertilizzanti organici, la razionalizzazione delle tecniche di fertilizzazione, l'apporto di fosforo commisurato ai reali fabbisogni delle colture e alle caratteristiche dei suoli, nonché l'adozione di tecniche di lavorazione dei terreni di tipo conservativo;
 - b) metodi di gestione basati sull'impiego integrato di pratiche colturali e di mezzi chimici che consentono la lotta sostenibile contro le avversità biotiche con azioni preventive e con interventi volti ad aumentare la resistenza delle colture attraverso un riequilibrio biologico;
 - c) pratiche irrigue volte ad una attenta utilizzazione della risorsa, ottimizzandone l'applicazione al fine di ottenere sia il risparmio della risorsa stessa, sia la limitazione degli effetti negativi in conseguenza del mancato rispetto di accortezza nella loro somministrazione al campo.
3. I codici di cui al comma 1 sono approvati contestualmente al fine di garantire la coerenza delle azioni previste e la loro

realizzate mediante traverse può essere reimmesso nel corso d'acqua alimentatore se ciò avviene in modo tale da non arrecare alterazioni significative all'ecosistema del corpo idrico.

5. Al fine di mitigare l'incidenza sugli ambienti idrici di valle delle operazioni di svaso e spurgo degli invasi, le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono:

- a) gli sbarramenti da assoggettare all'obbligo di redazione dei progetti di gestione con i relativi requisiti minimi;
- b) le modalità di identificazione dei corpi idrici o tratti di essi sui quali le operazioni di svaso e spurgo possono avere un'incidenza significativa;
- c) in relazione alla tipologia di intervento, ai risultati dell'analisi dei sedimenti presenti nell'invaso ed alle caratteristiche dei corpi idrici interessati:
 - 1) le misure di mitigazione da porre in essere per limitare le incidenze negative sul comparto idrico;
 - 2) i criteri e i parametri chimico-fisici e biologici da considerare nell'attività di monitoraggio degli impatti;
 - 3) la persistenza e le concentrazioni massime ammissibili di parametri fisico-chimici nel corpo idrico a valle dello sbarramento;
 - 4) le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni raccolte;
 - 5) i casi in cui, in considerazione delle caratteristiche dei sedimenti, non è consentita l'operazione di spurgo.

6. Le operazioni previste ai commi 4 e 5 sono eseguite in periodo idrologico diverso da quello di magra e tengono conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche presenti nei corpi idrici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e delle prime fasi di sviluppo.

Titolo III – Misure di tutela quantitativa

Art. 39. (Deflusso minimo vitale)

1. Il deflusso minimo vitale è la portata istantanea che è rilasciata a valle delle captazioni da corsi d'acqua al fine di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

2. Il deflusso minimo vitale è costituito da:

- a) una componente idrologica calcolata sulla base della portata media annua naturale del corso d'acqua, quantificata in coerenza con i criteri di regolazione delle portate approvati dall'Autorità di bacino del fiume Po;
- b) fattori correttivi relativi a morfologia e scambio idrico con la falda che, applicati al valore idrologico, definiscono il deflusso minimo vitale di base;
- c) ulteriori fattori correttivi riguardanti la naturalità, la qualità dell'acqua, la fruizione e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi.

3. L'applicazione del deflusso minimo vitale di base e degli ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera c), è condizione necessaria per il rilascio:

- a) delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica e per quelle in ordine alle quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, non sia ancora concluso il relativo procedimento amministrativo;
- b) dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità prevista per le derivazioni in atto.

4. Entro il 31 dicembre 2008 tutte le derivazioni d'acqua in atto da corpi idrici naturali rilascino il deflusso minimo vitale di base, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.


5. Le norme di area definiscono i fattori correttivi da applicarsi, secondo la gradualità definita ai sensi del comma 6, ai corsi d'acqua significativi, a quelli potenzialmente influenti sugli stessi o di rilevante interesse ambientale, a quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione nonché ai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

6. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano:

- a) le modalità di calcolo della componente idrologica;
- b) le modalità di calcolo dei rilasci nei bacini di estensione inferiore a cinquanta chilometri quadrati, compresi i rilasci da sorgenti;
- c) le modalità di applicazione graduale alle derivazioni in atto degli ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera c), anche sulla base della verifica degli effetti prodotti dall'applicazione del deflusso minimo vitale di base, ferma restando l'applicazione di tutti i fattori correttivi entro il 31 dicembre 2016;
- d) criteri e condizioni di deroga;
- e) le modalità di controllo dei rilasci;
- f) le modalità di concertazione con le altre Regioni in relazione ai corpi idrici interregionali.

7. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6 sono automaticamente sostituite le disposizioni dei disciplinari di concessione incompatibili con le previsioni e le tempistiche di cui al presente articolo.

8. La Regione e le province incentivano l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del deflusso minimo vitale sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente e le comunità locali. Il deflusso minimo vitale risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente articolo, è reso pubblico ed è applicato, secondo le modalità stabilite dalla Regione, anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corso d'acqua in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione.



11 Programma di misure

11.1 regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali R.3.1.1/1, R.3.1.1/2 - Deflusso minimo vitale

Descrizione

Applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) a tutti i prelievi da corsi d'acqua naturali secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione.

R.3.1.1/1 DMV di base

Il parametro K, frazione della portata media corrispondente al DMV idrologico, vale **0,13**.

Il fattore M, relativo alla morfologia dell'alveo, è pari a 1,30 per tutta l'area idrografica.

Il fattore A (1), relativo allo scambio idrico con la falda, è pari a:

0,70 - nei tratti del Sesia che rientrano nella classe di interscambio 1;

0,10 - per tutti i restanti corpi idrici o tratti di essi.

(1) Per l'individuazione delle classi di interscambio idrico con la falda fare riferimento alla carta A.2.12 allegata alla relazione.

R.3.1.1/2 Altri fattori correttivi

Il valore del fattore naturalistico N, da applicarsi oltre che su tutti i prelievi che avvengono in aree protette anche a quelli sul tratto di fiume Sesia dalla confluenza del torrente Artogna fino all'abitato di Romagnano Sesia, sarà definito in fase di aggiornamento della normativa d'area.

Il fattore correttivo T sarà definito nella normativa di attuazione.

I fattori correttivi Q, F non trovano applicazione nell'area.

Tempi di attuazione

Derivazioni in atto:

100% DMV BASE entro 31/12/2008;

100 % DMV completo di tutti i fattori di correzione entro 31/12/2016.

Nuove concessioni:

100% DMV completo di tutti i fattori di correzione a partire dalla attivazione della nuova derivazione.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 39 - Deflusso Minimo Vitale.

Efficacia attesa

Mantenimento delle caratteristiche idrauliche, dell'estensione e della diversificazione degli habitat acquatici in condizioni compatibili con la vita delle biocenosi esistenti nel corpo idrico. Miglioramento delle condizioni di diluizione degli inquinanti chimico-batterologici, rispetto alla situazione di assenza di rilasci, e conseguente potenziale effetto migliorativo sullo stato ambientale dei corsi d'acqua.

E' atteso un significativo miglioramento qualitativo (in particolare nei siti di Romagnano e Motta dei Conti); per il raggiungimento dell'obiettivo di stato ambientale "buono" al 2016 è però necessario il miglioramento delle condizioni vitali per le biocenosi acquatiche (IBE), comunque favorito dal rilascio del DMV.

REGIONE PIEMONTE - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE AI17 - BASSO SESIA

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Monitoraggio ARPA ex D.Lgs. 152/99.

11.2 regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali**R.3.1.1/3 - Revisione concessioni in base agli effettivi fabbisogni irrigui****Descrizione**

L'azione risponde all'esigenza di commisurare le concessioni di derivazioni d'acqua destinate ad uso irriguo esclusivo o prevalente alla effettiva estensione delle superfici irrigue, alle tipologie colturali, alle tecniche di irrigazione praticate ed alle caratteristiche del sistema di adduzione e distribuzione dell'acqua.

L'azione dovrà valutare l'entità delle riduzioni da apportare alle singole utenze, con diritti di prelievo superiore ai fabbisogni lordi ricalcolati, considerando le portate effettivamente derivabili al netto del vincolo del DMV e le problematiche relative agli aspetti distributivi.

Tempi di attuazione

La revisione, da effettuare contestualmente per tutti i prelievi collocati sulla medesima asta fluviale, si colloca ad un livello di priorità alto.

Localizzazione

Intero sistema dei prelievi irrigui attivi nell'area idrografica.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 40 - Misure per il riequilibrio del bilancio idrico.

Art. 42 - Misure per il risparmio idrico.

Art. 43 - Codice di buona pratica agricola riguardante l'irrigazione.

Efficacia attesa e tempistiche

Razionalizzazione usi irrigui.

Riequilibrio regime idrologico dei corsi d'acqua.

Effetti significativi attesi nel periodo 2008-2016.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Monitoraggio ARPA ex D.Lgs. 152/99 per gli eventuali effetti sullo stato ambientale dei corsi d'acqua. Campagne di misura delle portate in condizioni di magra.

Valutazione dei termini di bilancio aggiornati con il modello di gestione della risorsa idrica e quantificazione dell'effetto di riequilibrio sul regime idrologico.

11.3 regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali**R.3.1.2/1 - Gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto****Descrizione**

L'insieme delle azioni di piano comprende:

b - D.C.R. n. 287 - 20269 del 17/6/2003;

c - Applicazione del programma d'azione del Regolamento Regionale 9/R del 18/10/2002 alle fasce fluviali A e B del P.A.I.

Le misure di cui alle lettere "b" e "c" riguardano il recepimento di provvedimento già vigente ed operativo.

Tempi di attuazione

b - Dall'entrata in vigore delle disposizioni del Ministero della Salute.

c - Due anni dall'entrata in vigore del Piano di Tutela della Acque.

Localizzazione

b - Aree idrogeologiche separate NO02, VC01, VC02, VC03.

c - Fasce fluviali A e B del P.A.I.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 21 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Art. 22 - Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari.

Art. 34 - Disciplina delle utilizzazioni agronomiche.

Art. 35 - Codice di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo e l'utilizzo di fitofarmaci.

REGIONE PIEMONTE - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE AI17 - BASSO SESIA

Efficacia attesa e tempistiche

Riduzione delle concentrazioni di nitrati (falda superficiale, falda profonda, acque superficiali) e prodotti fitosanitari (falda superficiale, falda profonda).

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Prosecuzione delle attività di controllo qualitativo dei corpi idrici sotterranei in corso con frequenza semestrale, eventualmente integrate mediante infittimento locale, e dei corpi idrici superficiali in corso.

11.4 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.1.1 - Interventi strutturali per razionalizzazione prelievi a scopo irriguo principale****Descrizione**

La misura riguarda il complesso di interventi finalizzati al miglioramento dell'efficienza delle reti irrigue e al risparmio di risorsa idrica relativamente a:

- razionalizzazione degli schemi funzionali delle reti;

- ottimizzazione della capacità di modulazione dei prelievi da parte delle opere di captazione;

- rimodellazione dei profili dei canali adduttori per limitare la percolazione in falda delle acque trasportate;

- adeguamento delle reti di distribuzione aziendali, dei volumi derivati alle modalità consortili di distribuzione dell'acqua e ai metodi aziendali irrigui;

- promozione di tecniche irrigue che comportano l'impiego di minori volumi idrici.

Gli interventi di razionalizzazione dei sistemi di irrigazione saranno in linea con quanto attualmente in fase di studio o finanziamento nel settore agricolo relativamente alle seguenti categorie funzionali di azioni:

- miglioramento di reti di adduzione-distribuzione e di impianti;

- realizzazione di nuovi approvvigionamenti;

- cambiamento delle tecniche irrigue, finalizzato al risparmio di risorsa idrica (impianti esistenti);

- ottimizzazione delle pratiche irrigue (sperimentazione applicativa);

- utilizzo di cave sotto falda in aree golenali con funzione di piccoli invasi.

Miglioramento efficienza delle reti di adduzione e distribuzione principali.

Tempi di attuazione

Intero periodo di riferimento PTA, considerando una prima fase attuativa volta a compensare l'incremento del deficit idrico conseguente al rilascio del DMV entro il 2008.

Localizzazione

Intero sistema prelievi irrigui collocati nell'area idrografica.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 42 - Misure per il risparmio idrico.

Art. 43 - Codice di buona pratica agricola riguardante l'irrigazione.

Efficacia attesa e tempistiche

Riduzione deficit irrigui.

Contributo al riequilibrio del regime idrologico nei corsi d'acqua.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Rilevamento dei fabbisogni e delle portate nelle reti di adduzione prima e dopo gli interventi.

11.5 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.1.3 - Progetti operativi di riqualificazione - protezione fluviale****Descrizione**

Per le parti generali la misura si riferisce a quanto riportato nel capitolo A.1.11 della Relazione illustrativa.

Più specificatamente sarà articolata nelle seguenti attività:

- miglioramento e riassetto ecologico all'interno delle fasce fluviali in rapporto funzionale-sinergico con quanto previsto dallo "Studio di fattibilità della sistemazione idraulica del tratto da Varallo a confluenza in Po" dell'Autorità di Bacino del Po, in ambito PAI.

- riqualificazione - protezione rete idrografica artificiale; miglioramento assetto ecologico e risanamento di alcuni corsi d'acqua artificiali (Roggia Mora, Colatore Sesiella, Colatore Cervetto, Roggia Marcova, Roggia Bona);

Tempi di attuazione

Periodo 2004+2016.

Localizzazione

Tratti di asta principale/rete di canali irrigui.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 33 - Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici.

Efficacia attesa e tempistiche

Questa linea d'azione ha effetti mirati alla riqualificazione naturalistica ed ecologica della regione fluviale, con significativi guadagni in senso ambientale e paesaggistico, seppure non del tutto riconducibili ai parametri indicatori dello stato ambientale ai sensi del D.Lgs. 152/99.

Può comunque essere prevista una relativa incidenza degli interventi sullo stato ambientale riconducibile all'atteso miglioramento dell'IBE, alla funzione-filtro rispetto agli inquinanti distribuiti svolta dalle fasce vegetate ripariali continue e dai buffer-strips golenali, al contenimento degli inquinanti agricoli conseguente all'allontanamento delle suddette attività dall'immediata sponda dell'alveo inciso.

I tempi necessari per il manifestarsi dei benefici indotti dagli interventi sono dell'ordine di alcuni anni dall'inizio delle attività.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

L'efficacia dell'azione potrà essere verificata attraverso gli indicatori definiti per l'indagine ecosistemica o altri specifici indicatori mirati al pacchetto di interventi sopra elencati.

11.6 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.1.7 - Progetti operativi di ridestinazione e riuso acque reflue trattate****Descrizione**

Ridestinazione acque reflue trattate (Serravalle Sesia, Vercelli).

La misura può riguardare potenzialmente i maggiori impianti di trattamento, con ridestinazione dei reflui nel settore agricolo/industriale finalizzata a ridurre la pressione dei prelievi da acque superficiali o sotterranee. La fattibilità operativa degli interventi di ridestinazione dipende dalle condizioni logistiche relative alle singole situazioni, in merito principalmente alla presenza di aree irrigue sufficientemente estese o di centri industriali, alimentabili dai principali impianti di depurazione per gravità e/o con impianti di adduzione dei reflui di limitata entità.

Mediante opportuni approfondimenti di indagine e studio, ogni situazione dovrà essere valutata nei termini tecnico-economici specifici, relativamente anche alle potenziali ripercussioni positive sul bilancio quantitativo e sullo stato ambientale dei corpi idrici significativi interessati.

La definizione delle soluzioni applicative potrà essere supportata dall'esperienza conseguita nei casi già in atto di ridestinazione dei reflui trattati, con riferimento in particolare ai principali impianti nell'area dello Scrivia.

Tempi di attuazione

Periodo 2008+2016.

Localizzazione

V. Descrizione.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 40 - Riequilibrio del bilancio idrico.

Art. 42 - Misure per il risparmio idrico.

Efficacia attesa e tempistiche

Contributo al riequilibrio del bilancio idrico, in sinergia con la misura prevista a sostegno dei prelievi da acque sotterranee.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

11.7 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.1.8 - Infrastrutturazioni di integrazione e/o accelerazione dei piani d'ambito (segmento fognario-depurativo)****Descrizione**

La misura è finalizzata all'identificazione e incentivazione degli interventi, previsti nei piani d'ambito o negli studi propedeutici agli stessi, da considerare prioritari per la risoluzione delle criticità qualitative incidenti sulla valutazione dello stato ambientale dei corpi idrici significativi e sul raggiungimento degli obiettivi del D.Lgs. 152/99.

La stessa misura prevede le eventuali integrazioni agli interventi individuati nei piani d'ambito per situazioni specifiche evidenziate dal monitoraggio ARPA funzionale al PTA e nell'Accordo di Programma Quadro tra il Governo e la Regione Piemonte del 2002.

I programmi di misure dei piani d'ambito relativi a ogni area idrografica sono stati esaminati sistematicamente identificando gli interventi nel settore del collettamento e della depurazione significativi in rapporto alla finalità del D.Lgs. 152/99.

La realizzazione degli interventi selezionati ha lo scopo di ottimizzare la compatibilità dei Piani d'ambito con gli obiettivi del PTA, anche in attuazione degli impegni assunti in sede di pianificazione a livello di bacino del Po.

Gli interventi di rilevante significato per le finalità del Piano sono sotto indicati:

- realizzazione ID Baraggia Nord-Orientale (15.000 AE) (di interesse anche per Cervo);
- collettamento Comune di Lozzolo a ID Baraggia Nord-Orientale;
- potenziamento sistema di collettamento e depurazione nella zona santhianese (di interesse anche per Cervo);
- collettori fognari intercomunali e depuratori Ronsecco, Tricerro, Trino, Cavaglià, Pertengo, Stroppiana, Caresana, Motta dè Conti, Pezzana, Costantana;
- adeguamento sistema fognario/depurativo della città di Vercelli.

Tempi di attuazione

Sistema fognario/depurativo di Vercelli entro 2008 (interventi da APQ 2002 ad attivazione immediata). Altri interventi ATO2 con tempistica differita funzionale al programma di infrastrutturazione dell'A.ATO; per le finalità del PTA è necessaria la realizzazione degli interventi entro il 2016.

Localizzazione

V. Descrizione.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 27 - Valori limite di emissione degli scarichi.

Art. 28 - Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi.

Art. 30 - Interventi di infrastrutturazione.

Art. 31 - Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue.

Efficacia attesa e tempistiche

Riduzione degli apporti inquinanti da reflui di origine civile e industriale, razionalizzazione smaltimento e incremento efficacia di trattamento con contributo positivo sullo stato qualitativo dei corsi d'acqua. In particolare per quanto riguarda i nutrienti si persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico generato.

Tempistiche funzionali all'esecuzione degli interventi.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Monitoraggio ARPA ex D.Lgs. 152/99.

11.8 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.1.9 - Infrastrutturazioni di integrazione e/o accelerazione dei piani d'ambito (segmento fognario-depurativo)****Descrizione**

Analogamente a quanto previsto dalla misura R.4.1.8 sul piano della qualità dei corpi idrici superficiali, la misura R.4.1.9 riguarda, sul piano quantitativo, il coordinamento tra il piano d'azione del PTA, la programmazione dei piani d'ambito.

REGIONE PIEMONTE - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE AI17 - BASSO SESIA

A partire dal quadro complessivo degli interventi previsti dai piani d'ambito nel settore dell'approvvigionamento idrico, sono stati selezionati gli interventi ritenuti significativi per le finalità del Piano di Tutela.

Gli interventi di specifico interesse per gli assetti pianificatori del PTA sono sotto indicati:

- interconnessione acquedotti di Vercelli e Casale Monferrato (di interesse anche per Basso Po);
- sistema di interconnessione inter-ATO tra lo schema acquedottistico di ATO2 e quello di ATO1;
- connessione rete acquedottistica intercomunale nella zona della pianura orientale della zona pedemontana (Comuni di Serravalle Sesia, Gattinara, Lenta, Ghislarengo, Arborio, S.Giacomo Vercellese, Rovasenda, Castelletto Cervo, Buronzo e Giffenga) (di interesse anche per Cervo).

Tempi di attuazione

Intero periodo di riferimento PTA.

Localizzazione

V. Descrizione.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 30 - Interventi di infrastrutturazione.

Art. 40 - Riequilibrio del bilancio idrico.

Art. 42 - Misure per il risparmio idrico.

Efficacia attesa e tempistiche

Contributo al riequilibrio del bilancio idrico ed alla risoluzione di criticità dell'approvvigionamento idropotabile.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Rilievo eventuali deficit idropotabili.

11.9 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.2.1 - Progetti operativi di tutela delle zone di riserva ed eventuale loro sfruttamento ad uso idropotabile****Descrizione**

Zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche sotterranee non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente destinabili a tale uso.

I progetti operativi sono preceduti da un'analisi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria, supportata da una campagna di prospezioni idrogeologiche preliminari (analisi dei dati esistenti, trivellazione di almeno 1 pozzo-pilota per test sull'acquifero), finalizzata ad una puntuale valutazione dello stato di consistenza della risorsa idrica.

Tempi di attuazione

Decorrenza dall'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque.

Localizzazione

Intorno dei comuni di Mandello Vitta e Castellazzo Novarese (No).

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 24 - Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano.

Efficacia attesa e tempistiche

Individuazione a scala locale delle zone di riserva per uso idropotabile.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

REGIONE PIEMONTE - Direzione Pianificazione delle Risorse Idriche - PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE AI17 - BASSO SESIA

11.10 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.2.3 - Ricondizionamento (con chiusura selettiva dei filtri) o chiusura dei pozzi che mettono in comunicazione il sistema acquifero freatico con i sistemi acquiferi profondi****Descrizione**

L'azione risponde all'esigenza di tutelare gli acquiferi profondi, individuati dal Piano quale risorsa strategica.

Tempi di attuazione

L'attività di ricondizionamento o chiusura dei pozzi multifiltro è considerata prioritaria negli areali di cui al comma 3, art. 37 delle Norme di Piano e deve concludersi entro il 31.12.2016 in tutto il territorio piemontese.

Localizzazione

L'intera area idrografica con priorità per le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari ex D.C.R. n. 287 - 20269 del 17/6/2003: Area idrogeologica separata VC02.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 22 - Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari.

Art. 37 - Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee.

Efficacia attesa e tempistiche

Eliminazione di fonti di trasferimento di potenziali inquinanti agli acquiferi profondi.

Modalità di monitoraggio

Acquisizione dei dati nel SIRI.

Prosecuzione delle attività di controllo qualitativo dei corpi idrici sotterranei in corso.

11.11 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.2.6 - Progetti operativi di ATO finalizzati alla centralizzazione e gestione controllata di campi pozzi a servizio di poli e aree industriali****Descrizione**

Il progetto operativo è finalizzato ad agevolare l'ottimizzazione dell'approvvigionamento idrico per la produzione di beni e servizi nei principali poli ed aree industriali, riferendosi a principi di compatibilità con la tipologia (a falda libera, in pressione) e la potenzialità produttiva degli acquiferi, salvaguardando le caratteristiche idrochimiche degli stessi.

In sostituzione di un criterio di approvvigionamento autonomo, sinora consolidato in capo alle singole unità produttive di un polo/area industriale, in queste aree è preferibile orientare il servizio idrico integrato di ATO verso un livello di consorzialità, ispirato a criteri di ottimizzazione dei costi di impianto delle captazioni, evitando al contempo i fenomeni di interferenza reciproca delle stesse (con riduzione della capacità produttiva dei singoli pozzi e induzione di effetti indesiderati nell'acquifero, in termini di depressioni piezometriche significative del campo di moto della falda sfruttata).

Tempi di attuazione

Decorrenza dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque.

Localizzazione

Distretti industriali area vercellese.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 41 - Obbligo di installazione di misuratori di portata e volumetrici.

Art. 42 - Misure per il risparmio idrico.

Efficacia attesa e tempistiche

Riduzione del tasso di prelievo da acque sotterranee per usi produttivi, conseguente riequilibrio del bilancio idrogeologico locale: entro il 2016.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Verifica periodica dei volumi di prelievo derivati da utenze idriche sotterranee per usi produttivi.

3. Ai sensi dell'articolo 170, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente piano individua misure atte a conseguire per i corpi idrici significativi i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:

- a) sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;
- b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale «elevato» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;
- c) sia mantenuto, ove già esistente, nei corsi d'acqua naturali un valore di indice biotico esteso (IBE) oppure di livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (LIM) corrispondente alla classe 1 come definita nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2008 per ogni corpo idrico superficiale significativo deve essere conseguito almeno lo stato di qualità ambientale «sufficiente» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999.

5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, le norme di area definiscono:

- a) obiettivi ambientali più elevati;
 - b) tempistiche diverse per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale in caso di condizioni del corpo idrico o di pressioni agenti tali da non consentire il raggiungimento dello stato «buono» entro il 31 dicembre 2016;
 - c) obiettivi ambientali meno rigorosi se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 152/1999.
6. Per i corsi d'acqua potenzialmente influenti sui corsi d'acqua significativi e per i corpi idrici di rilevante interesse ambientale sono stabiliti obiettivi tali da garantire rispettivamente il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi previsti per i corpi idrici recettori o il mantenimento delle caratteristiche di pregio.

Art. 19. (Obiettivi di qualità funzionale)

1. Ai fini del presente articolo, sono designate a specifica destinazione:

- a) tutte le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile;
- b) le acque utilizzate per la balneazione;
- c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci di cui all'allegato 5, punto 1 e alla tavola n. 3;
- d) le acque destinate agli sport di acqua viva di cui all'allegato 5, punto 2 e alla tavola n. 3.

2. Il presente piano individua misure atte a conseguire per le acque a specifica destinazione i seguenti obiettivi di qualità funzionale:

- a) per le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile è mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2 di cui all'articolo 80 del d.lgs. 152/2006 ed è raggiunta negli altri casi la classificazione nella categoria A2 entro il 31 dicembre 2016; tali obiettivi sono mantenuti o raggiunti nei punti immediatamente a monte delle opere di captazione;
- b) per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci sono mantenuti gli obiettivi di cui all'allegato 2 alla parte terza del d.lgs. 152/2006;
- c) per le acque destinate agli sport di acqua viva sono mantenuti gli obiettivi di cui alle specifiche norme di area.

3. Le acque destinate alla balneazione rispondono ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 (Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione) e successive modificazioni.

Capo II. Aree a specifica tutela

Art. 20. (Aree sensibili)

1. Per le finalità di controllo dello stato trofico delle acque superficiali mediante la riduzione del carico di sostanze nutritive, sono designate aree sensibili i laghi e i relativi bacini drenanti riportati all'allegato 6 e alla tavola di piano n. 4.

2. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti derivanti dagli scarichi delle acque reflue urbane nelle aree di cui al comma 1 si applicano, se ne ricorrono le condizioni, le disposizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs. 152/2006.

3. Le norme di area individuano le misure per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75 per cento di fosforo totale e di almeno il 75 per cento dell'azoto totale del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del territorio regionale, bacino drenante delle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro".

4. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine diffusa nelle aree di cui al comma 1, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4.

5. La designazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano.

Art. 21. (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, il presente piano recepisce la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dall'allegato A del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, modificato dal regolamento 15 marzo 2004, n. 2/R.

2. La designazione delle zone vulnerabili di cui al comma 1 è riportata nell'allegato 7 e nella tavola di piano n. 5.

3. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono di obbligatoria applicazione le disposizioni ed il programma d'azione di cui al r.r. 9/2002, ferme restando le decorrenze ivi previste.
4. In ragione delle risultanze della verifica di efficacia degli interventi e in attuazione del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), le norme del programma d'azione sono aggiornate con specifiche disposizioni di attuazione del presente piano.
5. In applicazione delle norme di attuazione del piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, sono altresì designate come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori ricadenti nelle Fasce A e nelle Fasce B delimitate nelle tavole grafiche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po.
6. La designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po.
7. Le disposizioni di attuazione del presente piano individuano ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con priorità per i territori che presentano caratteristiche intrinseche di vulnerabilità all'inquinamento ed un elevato carico azotato.

Art. 22. (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari)

1. Allo scopo di proteggere le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti dal rischio di inquinamento provocato dall'utilizzo di taluni principi attivi, il presente piano recepisce la designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e conferma le proposte di intervento formulate al Ministero della salute di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269.
2. La designazione delle aree vulnerabili di cui al comma 1 è riportata nell'allegato 8 e nella tavola di piano n. 6.
3. Nelle aree designate vulnerabili da prodotti fitosanitari si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5.
4. La designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po.

Art. 23. (Aree a elevata protezione)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, si considerano a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle aree di cui alla tavola di piano n. 7 e concernenti:
 - a) le aree protette nazionali, regionali e provinciali;
 - b) i siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - c) le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 - d) la porzione di area idrografica "Alto Sesia" a monte del Comune di Varallo Sesia e la porzione di area idrografica "Dora Baltea" – sottobacino idrografico minore "Chiusella", dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso.
2. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano ulteriori aree a elevata protezione che, per la scarsa antropizzazione e in particolare per l'assenza di prelievi e scarichi significativi, hanno conservato un elevato grado di naturalità, con particolare riferimento ai corsi d'acqua minori alpini.
3. Fermo restando il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile, le norme di area e le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le misure volte a mantenere le componenti naturali in funzione delle specifiche caratteristiche delle aree prese in considerazione.
4. L'autorità concedente può richiedere di integrare le domande di concessione di derivazione di acque ricadenti nelle aree a elevata protezione con la documentazione di compatibilità ambientale del prelievo.

Art. 24. (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)

1. Le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d'uso specifiche connesse a tale funzione.
2. Sono considerate zone di protezione:
 - a) le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano;
 - b) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di interesse regionale in quanto per la potenzialità e la qualità degli acquiferi captati costituiscono riserva idrica strategica;
 - c) le zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso.
3. La prima individuazione a scala regionale delle zone di protezione di cui al comma 2 è riportata nell'allegato 9 e nella tavola di piano n. 8.
4. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio:

spinto di quello previsto all'articolo 105 del d.lgs. 152/2006 e adeguano di conseguenza i propri piani d'ambito con gli interventi necessari per assicurare un adeguato livello di trattamento a norma del comma 6 dello stesso articolo 105.

6. Con analoga procedura le autorità d'ambito individuano gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane caratterizzati da una forte fluttuazione stagionale del numero di abitanti equivalenti serviti, soggetti alle disposizioni di attuazione del presente piano.

Art. 32. (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne)

1. Fermo restando il divieto di scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione dei rischi ambientali, sono assoggettati a disciplina ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006:

- a) gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da agglomerati urbani e collettate da reti fognarie separate;
- b) le immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque meteoriche effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche reti fognarie;
- c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;
- d) le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di insediamenti ove, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettera a), costituenti parte integrante del servizio idrico integrato, le autorità d'ambito effettuano entro il 31 dicembre 2008 la caratterizzazione dei bacini scolanti degli agglomerati urbani ai fini della quantificazione delle acque di prima pioggia e del relativo carico inquinante, individuando gli interventi necessari al controllo e alla riduzione del carico complessivo. Tali interventi possono consistere nella realizzazione di vasche di prima pioggia, ovvero nell'adozione di appositi sistemi di trattamento o di accorgimenti finalizzati all'ottimizzazione della capacità di invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché mediante l'utilizzo di invasi aggiuntivi idonei allo scopo. Tali interventi sono affiancati da modalità gestionali del sistema viario e da interventi sul sistema edilizio ed urbano finalizzati a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio la regolazione delle portate meteoriche drenate, la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate e la previsione di sistemi di ritenzione, rilascio ritardato e infiltrazione superficiale nel suolo delle acque meteoriche.

3. Sulla base delle risultanze degli studi di cui al comma 2, i piani d'ambito sono integrati dagli interventi necessari a garantire che il carico inquinante generato nei bacini scolanti degli agglomerati urbani sia ridotto di almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2016, agendo prioritariamente sugli agglomerati il cui reticolo scolante recapita nei corpi idrici di cui all'articolo 18, comma 1 e ove lo richiedano gli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della l.r. 13/1990, per le reti fognarie unitarie sono realizzati o adeguati funzionalmente, se esistenti, gli scaricatori di piena delle acque miste. Gli scaricatori sono ubicati e proporzionati per conseguire una significativa riduzione del carico inquinante rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore e sono dotati di dispositivi idonei a garantirne la funzionalità.

5. Sulla base di specifiche direttive della Giunta regionale, i regolamenti edilizi comunali sono integrati con:

- a) le misure concernenti la riduzione delle portate meteoriche drenate e la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate di cui al comma 3;
- b) l'imposizione dell'obbligo di un adeguato trattamento, prima del loro recapito nel corpo ricettore, delle immissioni delle acque meteoriche di cui al comma 1, lettera b).

6. Le immissioni di cui al comma 1, lettera c) sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

7. Le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le fattispecie di cui al comma 1, lettera d) in funzione del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e del contenimento della diffusione in ambiente idrico delle sostanze pericolose, prevedendo, se necessario, la sottoposizione delle relative immissioni ad autorizzazione preventiva ai sensi della normativa in materia di scarichi.

Art. 33. (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione e sviluppo della biodiversità, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i relativi divieti e disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti:

- a) nella fascia di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua naturali di cui all'articolo 18, comma 1;
- b) nella fascia individuata dalle stesse disposizioni di attuazione per i corsi d'acqua naturali diversi da quelli di cui alla lettera a);
- c) nelle isole e nelle unioni di terra che si possono formare negli alvei;
- d) nella fascia di almeno dieci metri dalle rive di laghi naturali;
- e) nella fascia individuata dalle disposizioni di attuazione del presente piano per i canali di irrigazione, di irrigazione e bonifica e di bonifica identificati dalle stesse disposizioni, garantendo le operazioni di manutenzione e gestione degli

stessi canali.

2. Ove, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente piano, sia presente una fascia di vegetazione spontanea, lungo corsi d'acqua e laghi, di larghezza superiore al minimo di cui al comma 1, è mantenuta l'ampiezza della fascia di vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione fino a venti metri.
3. Resta fermo qualsiasi altro divieto o vincolo previsto da leggi o da atti di pianificazione territoriale.

Art. 34. (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche)

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari è finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertilirriguo.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, le attività concernenti l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica, dalla produzione alla raccolta, allo stoccaggio, al trattamento, al trasporto, all'applicazione al terreno, sono disciplinate dalle disposizioni di attuazione del presente piano in funzione della tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e funzionale.
3. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le aziende individuate da tali disposizioni predispongono ed attuano un piano di utilizzazione agronomica.
4. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 2 prevedono che la quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non superi un apporto al campo di trecentoquaranta chilogrammi di azoto totale per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, da distribuire in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento ed ai precedenti colturali.
5. Al fine di ottimizzare il rapporto tra elementi nutritivi prodotti dai capi allevati e superficie utilizzata per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, è incentivata l'adozione:
 - a) di sistemi di stabulazione e trattamento finalizzati a migliorare le caratteristiche quali-quantitative degli effluenti zootecnici;
 - b) di tecnologie finalizzate a ridurre la diluizione degli effluenti e realizzare la separazione tra solido e liquido;
 - c) di tecnologie e di iniziative che favoriscono l'uso degli effluenti di origine animale anche da parte di aziende non zootecniche, favorendo un minor ricorso ai concimi di sintesi;
 - d) di programmi di sperimentazione.
6. Al fine di ridurre le perdite di nutrienti è incentivata, anche attraverso programmi di assistenza tecnica, controllo e sperimentazione, l'applicazione diffusa del Codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, nonché l'adozione:
 - a) di un opportuno ordinamento colturale e di razionali tecniche per le lavorazioni del terreno;
 - b) di tecniche di fertilizzazione atte ad ottimizzarne l'efficienza e ad assicurare la distribuzione uniforme di dosi programmate di effluenti zootecnici e di concimi di sintesi contenendo le perdite di azoto in atmosfera per volatilizzazione e la veicolazione dei nutrienti verso i corpi idrici;
 - c) di programmi di assistenza tecnica e controllo per la corretta conduzione dei suoli e delle pratiche agronomiche;
 - d) di programmi di sperimentazione.
7. Al fine della corretta utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari sono promossi interventi finalizzati a:
 - a) ottimizzare i sistemi di stoccaggio, trattamento e distribuzione delle acque reflue;
 - b) favorire il risparmio idrico attraverso forme di riutilizzo delle acque già impiegate nel ciclo produttivo;
 - c) effettuare programmi di sperimentazione.

Art. 35. (Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione)

1. Al fine di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa di tutte le acque attraverso una più attenta gestione delle pratiche agronomiche, i codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione approvati con le disposizioni di attuazione del presente piano sono di raccomandata applicazione su tutto il territorio regionale.
2. I codici di cui al comma 1, adottando un approccio che considera il sistema colturale nel suo complesso e sostituendo le soluzioni di breve termine con strategie di lungo periodo, promuovono rispettivamente:
 - a) tecniche che permettono un minor ricorso ai concimi di sintesi, tramite la valorizzazione dei fertilizzanti organici, la razionalizzazione delle tecniche di fertilizzazione, l'apporto di fosforo commisurato ai reali fabbisogni delle colture e alle caratteristiche dei suoli, nonché l'adozione di tecniche di lavorazione dei terreni di tipo conservativo;
 - b) metodi di gestione basati sull'impiego integrato di pratiche colturali e di mezzi chimici che consentono la lotta sostenibile contro le avversità biotiche con azioni preventive e con interventi volti ad aumentare la resistenza delle colture attraverso un riequilibrio biologico;
 - c) pratiche irrigue volte ad una attenta utilizzazione della risorsa, ottimizzandone l'applicazione al fine di ottenere sia il risparmio della risorsa stessa, sia la limitazione degli effetti negativi in conseguenza del mancato rispetto di accortezza nella loro somministrazione al campo.
3. I codici di cui al comma 1 sono approvati contestualmente al fine di garantire la coerenza delle azioni previste e la loro

armonizzazione con le disposizioni dettate in materia agroambientale dalla Politica agricola comunitaria e dal Piano di sviluppo rurale, nonché con le previsioni dei programmi d'azione applicati nelle zone vulnerabili e con le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.

4. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le azioni da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione:

- a) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'allegato 6 con riferimento al Codice di buona pratica agricola approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999;
 - b) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'allegato 6 identificati come eutrofici e mesotrofici con riferimento al codice di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo.
5. Le disposizioni di attuazione del presente piano individuano le aree di intervento, ivi comprese le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, e le azioni dei codici di buona pratica agricola per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione nelle medesime aree.

Art. 36. (Impiego dei prodotti fitosanitari per scopi non agricoli)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono norme per il corretto impiego non agricolo dei prodotti fitosanitari diserbanti.
2. Sono fatti salvi gli impieghi per scopi non agricoli di prodotti fitosanitari diversi da quelli di cui al comma 1 previsti da specifici provvedimenti di settore.

Art. 37. (Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee)

1. Allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi, tutti i pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono ricondizionati secondo le modalità stabilite dalla vigente disciplina regionale, tenendo conto dei criteri e delle priorità di cui al presente articolo.
2. La carta di identificazione della base dell'acquifero superficiale di cui all'articolo 2, comma 7 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, individua i limiti che separano la falda freatica dalle falde profonde, salvo documentata diversa configurazione locale fatta propria dall'autorità concedente.
3. Salve ulteriori determinazioni delle disposizioni di attuazione del presente piano, ai fini del ricondizionamento dei pozzi di cui al comma 1 sono considerate ad elevata priorità di intervento:
 - a) le aree idrogeologicamente separate di cui all'allegato 3 all'interno delle quali sono presenti zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
 - b) le aree idrogeologicamente separate di cui all'allegato 3 all'interno delle quali sono presenti aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e classificate con indice di vulnerazione areale LV1 e LV2;
 - c) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b).
4. Le province, sulla base delle informazioni territoriali disponibili:
 - a) individuano all'interno delle aree ad elevata priorità di intervento porzioni di territorio nelle quali, anche in ragione della presenza di altri centri di pericolo, le azioni di ricondizionamento o chiusura dei pozzi potranno essere completate in un momento successivo e comunque entro il 31 dicembre 2016;
 - b) identificano porzioni di territorio all'interno delle quali sono presenti acquiferi che, seppur diversi da quelli indicati al comma 3, sono comunque di rilievo a livello locale e definiscono per tali aree ulteriori priorità di intervento.
5. Le attività di ricondizionamento o chiusura dei pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono completate entro il 31 dicembre 2016, con riferimento all'intero territorio regionale.

Art. 38. (Restituzioni e manutenzione delle opere di prelievo)

1. Le autorità competenti prescrivono che le restituzioni delle acque utilizzate per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca e alla estrazione di idrocarburi, hanno caratteristiche tali da non indurre modificazioni sulle caratteristiche idrochimiche e sullo stato termico del corpo idrico naturale ricettore che possono compromettere il rispetto degli obiettivi previsti dal presente piano.
2. Per le restituzioni di acqua provenienti da impianti ad acqua fluente destinati alla produzione di energia idroelettrica l'autorità concedente prescrive che le stesse sono realizzate e gestite in modo tale da:
 - a) evitare che le repentine variazioni della portata nel corpo idrico ricettore a valle della sezione di immissione, nel caso di impianti dotati di dispositivi che consentono una regolazione giornaliera delle portate, determinino rilevanti impatti sull'ambiente idrico;
 - b) non produrre fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.
3. Le restituzioni di acqua provenienti da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica dotati di bacino di accumulo sono dotate, ove tecnicamente possibile, di dispositivi di demodulazione delle portate restituite e comunque rispettano le condizioni di cui al comma 2. Se le variazioni di portata non sono dannose per l'ambiente idrico e risultano compatibili con le legittime utilizzazioni di valle, sono ammesse deroghe all'obbligo di realizzare la demodulazione; in tali casi è imposto uno specifico protocollo di gestione dei rilasci.
4. Il materiale depositato nei dissabbiatori e sedimentatori connessi con le opere di presa da corsi d'acqua naturali

realizzate mediante traverse può essere reimmesso nel corso d'acqua alimentatore se ciò avviene in modo tale da non arrecare alterazioni significative all'ecosistema del corpo idrico.

5. Al fine di mitigare l'incidenza sugli ambienti idrici di valle delle operazioni di svaso e spurgo degli invasi, le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono:

- gli sbarramenti da assoggettare all'obbligo di redazione dei progetti di gestione con i relativi requisiti minimi;
 - le modalità di identificazione dei corpi idrici o tratti di essi sui quali le operazioni di svaso e spurgo possono avere un'incidenza significativa;
 - in relazione alle tipologia di intervento, ai risultati dell'analisi dei sedimenti presenti nell'invaso ed alle caratteristiche dei corpi idrici interessati:
 - le misure di mitigazione da porre in essere per limitare le incidenze negative sul comparto idrico;
 - i criteri e i parametri chimico-fisici e biologici da considerare nell'attività di monitoraggio degli impatti;
 - la persistenza e le concentrazioni massime ammissibili di parametri fisico-chimici nel corpo idrico a valle dello sbarramento;
 - le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni raccolte;
 - i casi in cui, in considerazione delle caratteristiche dei sedimenti, non è consentita l'operazione di spurgo.
6. Le operazioni previste ai commi 4 e 5 sono eseguite in periodo idrologico diverso da quello di magra e tengono conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche presenti nei corpi idrici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e delle prime fasi di sviluppo.

Titolo III – Misure di tutela quantitativa

Art. 39. (Deflusso minimo vitale)

- Il deflusso minimo vitale è la portata istantanea che è rilasciata a valle delle captazioni da corsi d'acqua al fine di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità.
- Il deflusso minimo vitale è costituito da:
 - una componente idrologica calcolata sulla base della portata media annua naturale del corso d'acqua, quantificata in coerenza con i criteri di regolazione delle portate approvati dall'Autorità di bacino del fiume Po;
 - fattori correttivi relativi a morfologia e scambio idrico con la falda che, applicati al valore idrologico, definiscono il deflusso minimo vitale di base;
 - ulteriori fattori correttivi riguardanti la naturalità, la qualità dell'acqua, la fruizione e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi.
- L'applicazione del deflusso minimo vitale di base e degli ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera c), è condizione necessaria per il rilascio:
 - delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica e per quelle in ordine alle quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, non sia ancora concluso il relativo procedimento amministrativo;
 - dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità prevista per le derivazioni in atto.
- Entro il 31 dicembre 2008 tutte le derivazioni d'acqua in atto da corpi idrici naturali rilascino il deflusso minimo vitale di base, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.
- Le norme di area definiscono i fattori correttivi da applicarsi, secondo la gradualità definita ai sensi del comma 6, ai corsi d'acqua significativi, a quelli potenzialmente influenti sugli stessi o di rilevante interesse ambientale, a quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione nonché ai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
- Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano:
 - le modalità di calcolo della componente idrologica;
 - le modalità di calcolo dei rilasci nei bacini di estensione inferiore a cinquanta chilometri quadrati, compresi i rilasci da sorgenti;
 - le modalità di applicazione graduale alle derivazioni in atto degli ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera c), anche sulla base della verifica degli effetti prodotti dall'applicazione del deflusso minimo vitale di base, ferma restando l'applicazione di tutti i fattori correttivi entro il 31 dicembre 2016;
 - criteri e condizioni di deroga;
 - le modalità di controllo dei rilasci;
 - le modalità di concertazione con le altre Regioni in relazione ai corpi idrici interregionali.
- Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6 sono automaticamente sostituite le disposizioni dei disciplinari di concessione incompatibili con le previsioni e le tempistiche di cui al presente articolo.
- La Regione e le province incentivano l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del deflusso minimo vitale sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente e le comunità locali. Il deflusso minimo vitale risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente articolo, è reso pubblico ed è applicato, secondo le modalità stabilite dalla Regione, anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corso d'acqua in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione.

Art. 40. (Riequilibrio del bilancio idrico)

- Il riequilibrio del bilancio idrico concorre alla tutela quali-quantitativa delle acque ed è perseguito attraverso una serie coordinata di azioni volte a consentire un consumo idrico sostenibile, riguardanti in via prioritaria:
 - il riordino irriguo;
 - la revisione dei titoli di concessione;
 - l'uso, temporaneo e compatibile, delle acque sotterranee di falda freatica in funzione di soccorso dell'irrigazione;
 - la revisione delle regole operative degli invasi esistenti;
 - il ricorso ai trasferimenti di acqua in rapporto agli usi strategici della risorsa;
 - la realizzazione di nuove capacità di invaso;
 - i protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali.
- Il riordino irriguo è perseguito attraverso l'aggregazione dei consorzi di bonifica, dei consorzi d'irrigazione e dei consorzi d'irrigazione e bonifica ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) e la progressiva integrazione delle reti e delle gestioni, nonché attraverso il sostegno alle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria.
- Le autorità concedenti provvedono entro il 31 dicembre 2008 alla revisione delle utilizzazioni in atto ai sensi dell'articolo 95, comma 5 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle disposizioni di attuazione del presente piano con le quali sono definiti le metodologie di quantificazione del fabbisogno e i tempi di adeguamento per ciascuna area idrografica. La revisione è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - corpi idrici che presentano esigenze di riequilibrio del bilancio idrico;
 - corpi idrici per i quali sono stati identificati obiettivi di qualità ambientale elevati o particolari obiettivi funzionali.
- La revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo è effettuata, contestualmente nell'ambito di ciascuna area idrografica, sulla base della verifica degli effettivi fabbisogni netti irrigui dei comprensori agrari, in considerazione delle colture praticate e delle condizioni pedo-climatiche, nonché dell'efficienza dei metodi di trasporto dell'acqua dal punto di captazione alle parcelle irrigue e dei metodi d'irrigazione.
- Nelle aree idrografiche caratterizzate da squilibri del bilancio idrico, la Regione e le province, d'intesa con i consorzi irrigui di secondo grado, incentivano l'adozione di misure per l'utilizzazione delle acque captate dalla falda freatica in funzione di irrigazione di soccorso e il loro trasferimento verso gli areali del comprensorio d'irrigazione maggiormente idroesigenti, utilizzando le infrastrutture consortili per il trasporto dell'acqua.
- Le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono procedure, anche negoziate, di revisione delle regole operative degli invasi esistenti in funzione dell'uso plurimo e in particolare del coordinamento della produzione di energia elettrica con le esigenze dell'agricoltura di valle e della laminazione delle piene, ove tecnicamente utile.
- Fatte salve le utilizzazioni esistenti, è vietato trasferire acqua al di fuori del bacino idrografico del fiume Po per usi diversi da quello potabile per il quale si applicano le procedure previste dall'articolo 158 del d.lgs. 152/2006. Il trasferimento di acqua per usi diversi da quello potabile all'esterno dei sottobacini idrografici sottesi dai corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale è consentito solo per realizzare progetti di valenza strategica riconosciuta dalla pianificazione regionale o provinciale di settore e solo se il trasferimento di acqua non compromette il mantenimento o il raggiungimento dei predetti obiettivi di qualità.
- Nei bacini caratterizzati da un saldo negativo di bilancio, dovuto ad un fabbisogno non ulteriormente riducibile con politiche di risparmio idrico e di razionalizzazione dei prelievi o a una naturale limitatezza della risorsa, la Regione promuove la creazione delle capacità di invaso previste dalle norme di area, previa verifica di fattibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica delle soluzioni praticabili, perseguendo il coinvolgimento e la condivisione delle comunità locali interessate dagli interventi. Le predette norme di area sono aggiornate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, sentita la Conferenza regionale delle risorse idriche, che ne definisce altresì le priorità di intervento, con cadenza annuale.
- Al fine di fronteggiare situazioni di emergenza idrica anche derivante da prolungata assenza di precipitazioni meteoriche, le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono un programma di azione contenente:
 - gli indirizzi e gli interventi finalizzati ad un'equa ripartizione delle risorse idriche disponibili tra i diversi utilizzi, con priorità per l'uso potabile ed in subordine per l'irrigazione;
 - le misure finalizzate al contenimento dei consumi anche attraverso specifiche limitazioni d'uso e divieti;
 - misure straordinarie per la gestione delle acque disponibili negli invasi localizzati sul territorio regionale.
- Il programma di azione, predisposto con il concorso delle province, delle autorità d'ambito, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi irrigui e di bonifica e dei gestori degli invasi regionali, è coordinato con analoghi programmi previsti a scala di bacino del fiume Po e con i piani di emergenza della protezione civile.
- La gestione operativa del programma di azione è demandata al Comitato tecnico della Conferenza regionale delle risorse idriche di cui alla l.r. 13/1997, integrato dai rappresentanti dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi irrigui e di bonifica e dai gestori degli invasi.
- Nell'area idrografica "Toce" e nelle altre aree interessate da un intenso sfruttamento della risorsa idrica per la produzione di energia idroelettrica individuate dalle disposizioni di attuazione del presente piano, sono applicate le misure volte alla mitigazione dei relativi effetti previste dalle norme di area o dalle stesse disposizioni di attuazione.

Art. 41. (Obblighi di installazione dei misuratori di portata e volumetrici)

- La misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati ai sensi del presente articolo è finalizzata:
 - alla valutazione dell'effettiva incidenza dei prelievi sulla disponibilità delle risorse idriche naturali;

- b) alla valutazione delle perdite nelle reti acquedottistiche e nelle reti irrigue consortili;
- c) alla verifica del rispetto delle condizioni imposte nei disciplinari di concessione;
- d) alla gestione dinamica dei prelievi in presenza di situazioni di crisi idrica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i prelievi soggetti alla misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati e definiscono, con la gradualità necessaria, i relativi obblighi di installazione e manutenzione, nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni. Entro il 31 dicembre 2016 deve comunque essere raggiunto l'obiettivo di disporre dei dati misurati sufficienti ad effettuare una stima attendibile dell'incidenza dei prelievi e delle restituzioni sul bilancio idrico.

3. Per esigenze di verifica dell'efficienza dell'uso dell'acqua nelle reti consortili le disposizioni di attuazione del presente piano prevedono l'obbligo di installazione di misuratori di portata o volumetrici sul sistema dei canali, le relative modalità tecniche e le priorità di attuazione.

Art. 42. (Misure per il risparmio idrico)

1. Al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche a parità di servizio reso e di qualità della vita, le disposizioni di attuazione del presente piano promuovono e incentivano l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi per uso civile, nei processi produttivi ed in agricoltura, nonché l'informazione e la sensibilizzazione al risparmio idrico delle diverse tipologie di utenza.

2. Le misure di cui al comma 1 incentivano tutti coloro che gestiscono o utilizzano risorse idriche ad eliminare gli sprechi, ridurre i consumi, incrementare il riciclo e il riutilizzo con applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con gli enti locali, con le autorità d'ambito, con i gestori del servizio idrico integrato, con i consorzi irrigui, nonché con altri grandi utilizzatori dell'acqua accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo, nonché avviare con gli atenei e gli istituti scientifici programmi di ricerca e sperimentazione.

4. Le autorità d'ambito individuano i bacini di utenza che, in relazione alle caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni, all'idroesigenza e alla disponibilità di risorsa idrica, costituiscono le aree obiettivo per la realizzazione di interventi finalizzati all'uso razionale della risorsa idrica, con particolare riguardo a:

- a) l'approvvigionamento e la distribuzione, mediante reti duali, di risorse idriche di minor pregio per gli usi compatibili;
- b) la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche;
- c) il riuso delle acque reflue depurate;
- d) l'adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico in ambito civile;
- e) l'installazione di contatori per ogni singola utenza o divisionali;
- f) le campagne di misura e gli interventi per il contenimento delle perdite delle reti idriche;
- g) le campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti.

5. Il complesso degli interventi di cui al comma 4 costituisce parte integrante dei piani d'ambito. Il relativo sistema tariffario può prevedere politiche premianti il risparmio idrico.

6. I comuni, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale, adeguano gli strumenti urbanistici locali mediante specifiche disposizioni finalizzate all'uso razionale delle risorse idriche, alla protezione delle acque destinate al consumo potabile localizzate nel proprio territorio, nonché per l'attuazione delle misure connesse previste nei piani d'ambito. In particolare, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, i comuni:

- a) rilasciano il titolo ad edificare se il progetto edilizio prevede l'installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;
- b) prevedono nei propri atti normativi generali che le nuove costruzioni siano dotate di sistemi di separazione e coinvolgimento in apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell'immobile.

7. Il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica, il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto dell'acqua nonché il divieto di realizzare nuovi pozzi per l'irrigazione a scorrimento, ad eccezione di quelli da utilizzare per l'irrigazione di soccorso di cui all'articolo 40, comma 5, nonché di quelli realizzati in carenza di acque superficiali e di idonee strutture consortili per sostituire pozzi interrati o comunque da dismettere.

Titolo IV. Norme di area


Art. 43. (Programma di misure per area)

1. Al fine di superare le criticità locali, per ciascuna delle aree idrografiche e per i laghi di cui all'articolo 16, le monografie di area individuano il programma delle misure, delle azioni e degli interventi da realizzarsi, secondo le priorità ivi indicate, attraverso gli strumenti di attuazione previsti dall'articolo 10.

Titolo V. Norme finali

Art. 44. (Verifica dell'efficacia degli interventi)

1. La verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi previsti dal Piano di tutela delle acque è effettuata tramite un sistema di indicatori individuati tenendo conto delle indicazioni dell'Unione europea e concernenti:



11 Programma di misure

11.1 conoscenza, attività tecnico-scientifica e operativa di supporto alle decisioni, valutazione e gestione

R.1.2.2 - Sistemi di monitoraggio mirati alla caratterizzazione dell'inquinamento da sorgenti puntuali

Descrizione

A partire dai medesimi criteri che hanno portato alla realizzazione della Rete di Monitoraggio Regionale si prevede di caratterizzare da un punto vista geografico, idrogeologico e qualitativo le aree individuate come soggette a criticità derivante da presenza diffusa di solventi clorurati.

Tempi di attuazione

Dall'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque.

Localizzazione

Area metropolitana di Novara.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Efficacia attesa e tempistiche

Determinazione puntuale delle fonti d'inquinamento e delle modalità di diffusione del contaminante ai fini della riduzione delle concentrazioni di solventi clorurati (falda superficiale, falda profonda).

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Specializzazione e infittimento della rete di monitoraggio qualitativo delle acque sotterranee.

11.2 regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali

R.3.1.1/1, R.3.1.1/2 - Deflusso minimo vitale

Descrizione

Applicazione del Deflusso Minimo Vitale (DMV) a tutti i prelievi da corsi d'acqua naturali secondo le modalità stabilite dalle norme di attuazione.

R.3.1.1/1 DMV di base

Il parametro K, frazione della portata media corrispondente al DMV idrologico, vale **0,11**

Il fattore M (1), relativo alla morfologia dell'alveo, è pari a :

0,90 - se la classe morfologica è 1;

1,30 - se la classe morfologica è 4.

Il fattore A, relativo allo scambio idrico con la falda, è pari a **1** per tutta l'area idrografica.

(1) Per la identificazione delle diverse classi morfologiche fare riferimento alla carta A.2.12 allegata alla relazione.

R.3.1.1/2 Altri fattori correttivi

Il valore del fattore della qualità Q, da applicare sul tratto di torrente Agogna riportato sulla carta A 2.12, sarà definito in fase di aggiornamento della normativa d'area.

Il fattore correttivo T sarà definito nella normativa di attuazione.

I fattori correttivi N, F non trovano applicazione nell'area.

Tempi di attuazione e gradualità

Derivazioni in atto:

100% DMV BASE entro 31/12/2008;

100 % DMV completo di tutti i fattori di correzione entro 31/12/2016.

Nuove concessioni:

100% DMV completo di tutti i fattori di correzione a partire dalla attivazione della nuova derivazione.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 39 - Deflusso Minimo Vitale.

Efficacia attesa

Mantenimento delle caratteristiche idrauliche, dell'estensione e della diversificazione degli habitat acquatici in condizioni compatibili con la vita delle biocenosi esistenti nel corpo idrico. Miglioramento delle condizioni di diluizione degli inquinanti chimico-batteriologici, rispetto alla situazione di assenza di rilasci, e conseguente potenziale effetto migliorativo sullo stato ambientale dei corsi d'acqua.

L'efficacia attesa dei rilasci in termini di miglioramento dello stato ambientale del corso d'acqua è fortemente condizionata dai fattori che influenzano l'IBE, parametro limitante. Il rilascio del DMV pur determinando un miglioramento qualitativo del corso d'acqua, non è in grado di garantire il passaggio allo stato ambientale "buono" costituente l'obiettivo al 2016.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Monitoraggio ARPA ex D.Lgs. 152/99.

11.3 regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali

R.3.1.1/3 - Revisione concessioni in base agli effettivi fabbisogni irrigui

Descrizione

L'azione risponde all'esigenza di commisurare le concessioni di derivazioni d'acqua destinate ad uso irriguo esclusivo o prevalente alla effettiva estensione delle superfici irrigue, alle tipologie colturali, alle tecniche di irrigazione praticate ed alle caratteristiche del sistema di adduzione e distribuzione dell'acqua.

L'azione dovrà valutare l'entità delle riduzioni da apportare alle singole utenze, con diritti di prelievo superiore ai fabbisogni lordi ricalcolati, considerando le portate effettivamente derivabili al netto del vincolo del DMV e le problematiche relative agli aspetti distributivi.

Tempi di attuazione

La revisione, da effettuare contestualmente per tutti i prelievi collocati sulla medesima asta fluviale, si colloca ad un livello di priorità medio-alto.

Localizzazione

Intero sistema dei prelievi irrigui attivi nell'area idrografica.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 40 - Misure per il riequilibrio del bilancio idrico.

Art. 42 - Misure per il risparmio idrico.

Art. 43 - Codice di buona pratica agricola riguardante l'irrigazione.

Efficacia attesa e tempistiche

Razionalizzazione usi irrigui.

Riequilibrio regime idrologico dei corsi d'acqua.

Effetti significativi attesi nel periodo 2008+2016.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Monitoraggio ARPA ex D.Lgs. 152/99 per gli eventuali effetti sullo stato ambientale dei corsi d'acqua.

Campagne di misura delle portate in condizioni di magra.

Valutazione dei termini di bilancio aggiornati con il modello di gestione della risorsa idrica e quantificazione dell'effetto di riequilibrio sul regime idrologico.

11.4 regolamentazione, organizzazione, strumenti gestionali**R.3.1.2/1 - Gestione agricola orientata alla riduzione degli apporti di prodotti fitosanitari/fosforo/azoto****Descrizione**

L'insieme delle azioni di piano comprende:

b - D.C.R. n. 287 - 20269 del 17/6/2003;

c - Applicazione del programma d'azione del Regolamento Regionale 9/R del 18/10/2002 alle fasce fluviali A e B del P.A.I.

Le misure di cui alle lettere "b" e "c" riguardano il recepimento di provvedimento già vigente ed operativo.

Tempi di attuazione

b - Dall'entrata in vigore delle disposizioni del Ministero della Salute.

c - Due anni dall'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque.

Localizzazione

b - Aree idrogeologiche separate NO01, NO02.

c - Fasce fluviali A e B del P.A.I.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 21 - Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Art. 22 - Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari.

Art. 34 - Disciplina delle utilizzazioni agronomiche.

Art. 35 - Codice di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo e l'utilizzo di fitofarmaci.

Efficacia attesa e tempistiche

Riduzione delle concentrazioni di nitrati (falda superficiale, acque superficiali) e prodotti fitosanitari (falda superficiale, falda profonda).

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Prosecuzione delle attività di controllo qualitativo dei corpi idrici sotterranei in corso con frequenza semestrale, eventualmente integrate mediante infittimento locale, e dei corpi idrici superficiali in corso.

11.5 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.1.6 - Progetti operativi di riassetto del sistema di drenaggio acque meteoriche e reticolo idrografico minore in ambiente urbano****Descrizione**

Riassetto del sistema di drenaggio delle acque meteoriche e della rete minore nell'area urbana novarese.

La misura riguarda sia le reti fognarie miste, in relazione ai carichi inquinanti immessi nei ricettori dagli scaricatori di piena che si attivano normalmente in occasione di eventi anche di bassa intensità, sia le reti separate che, normalmente prive di trattamenti depurativi, veicolano ai ricettori i carichi inquinanti prodotti dal dilavamento delle superfici del bacino e dei comparti di reti soggetti a fenomeni di accumulo nei periodi di tempo secco.

La procedura di intervento dovrà essere articolata nelle fasi sotto indicate:

- costituzione di un quadro conoscitivo organizzato ed esaustivo sul reticolo secondario in ambito urbano: tracciati, schemi funzionali, concessioni, caratteristiche, criticità quali-quantitative;
- definizioni degli schemi strutturali di riorganizzazione del sistema in base ai seguenti criteri principali:
 - eliminazione concessioni obsolete rispetto agli attuali utilizzi;
 - eliminazione scarichi non collettati;
 - razionalizzazione schemi funzionali;

· utilizzo dei volumi dal reticolo secondario per l'intercettazione delle acque di prima pioggia, contestualmente con specifici interventi sui sistemi di drenaggio/intercettazione/rilascio dei volumi captati e per la realizzazione di capacità di invaso integrative;

· realizzazione di specifici manufatti di intercettazione per le acque di prima pioggia e degli sfiori degli scaricatori di fognature miste, dimensionati sul criterio di riduzione del 50% del carico generato dalla superficie servita dal reticolo scolante;

· realizzazione di sistemi automatizzati di gestione dei suddetti manufatti in relazione al trattamento dei liquami intercettati, invio a depurazione o scarico controllato e di telecontrollo del sistema;

- individuazione delle soluzioni di intervento prioritarie rispetto agli obiettivi di riduzione dei carichi inquinanti e alla fattibilità tecnico-economica.

Tempi di attuazione

Gli interventi potranno essere avviati successivamente all'acquisizione della caratterizzazione dei bacini scolanti degli agglomerati urbani, da effettuarsi entro il 2008, e degli elementi conoscitivi necessari alla definizione esecutiva delle opere, con realizzazione completa e risultati attesi per la seconda fase cronologica (2008+2016).

Localizzazione

Area urbana novarese (di interesse anche per Terdoppio Novarese).

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Arte. 32 - Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne.

Efficacia attesa e tempistiche

Contributo alla riduzione degli apporti inquinanti da dilavamento meteorico.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

- Monitoraggio ARPA ex D.Lgs. 152/99.

- Monitoraggi specifici quali-quantitativi su rete minore artificiale in area urbana.

- Attivazione di uno specifico dispositivo di monitoraggio e telecontrollo quali-quantitativo per la gestione del sistema.

11.6 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.1.8 - Infrastrutturazioni di integrazione e/o accelerazione dei piani d'ambito (segmento fognario-depurativo)****Descrizione**

La misura è finalizzata all'identificazione e incentivazione degli interventi, previsti nei piani d'ambito o negli studi propedeutici agli stessi, nella delibera di A.ATO3 sugli interventi di infrastrutturazione del SII previsti per gli anni 2003-2004 (n.151 del 17.12.2003) o nelle DGR n. 51-8364 - 03.02.03 relativa alle opere del SII connesse alle Olimpiadi Invernali Torino 2006. Tali interventi sono da considerare prioritari per la risoluzione delle criticità qualitative incidenti sulla valutazione dello stato ambientale dei corpi idrici significativi e sul raggiungimento degli obiettivi del D.Lgs. 152/99.

La stessa misura prevede le eventuali integrazioni agli interventi individuati nei piani d'ambito per situazioni specifiche evidenziate dal monitoraggio ARPA funzionale al PTA.

I programmi di misure dei piani d'ambito relativi a ogni area idrografica sono stati esaminati sistematicamente identificando gli interventi nel settore del collettamento e della depurazione significativi in rapporto alla finalità del D.Lgs. 152/99.

La realizzazione degli interventi selezionati ha lo scopo di ottimizzare la compatibilità dei Piani d'ambito con gli obiettivi del PTA, anche in attuazione degli impegni assunti in sede di pianificazione a livello di bacino del Po.

Gli interventi di rilevante significato per le finalità del Piano sono sotto indicati:

- potenziamento ID Gozzano;
- allacciamento Comuni di Nibbiola, Garbagna e Tornanco con ID Consortile di Borgolavezzaro;
- potenziamento ID Briga Novarese, Borgomanero (filtrazione) e Novara.

Tempi di attuazione

Potenziamento ID Gozzano previsto entro il 2008 (azioni da APQ 2002 ad attivazione immediata) per gli altri interventi si ipotizza tempistica differita e funzionale al programma di infrastrutturazione dell'ATO di competenza.

Localizzazione

V. Descrizione.

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 27 - Valori limite di emissione degli scarichi.

Art. 28 - Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi.

Art. 30 - Interventi di infrastrutturazione.

Art. 31 - Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue.

Efficacia attesa e tempistiche

Riduzione degli apporti inquinanti da reflui di origine civile e industriale, razionalizzazione smaltimento e incremento efficacia di trattamento con contributo positivo sullo stato qualitativo dei corsi d'acqua. In particolare per quanto riguarda i nutrienti si persegue l'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75% del carico generato.

Tempistiche funzionali all'esecuzione degli interventi.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

Monitoraggio ARPA ex D.Lgs. 152/99.

11.7 interventi strutturali (di infrastrutturazione)**R.4.2.1 - Progetti operativi di tutela delle zone di riserva ed eventuale loro sfruttamento ad uso idropotabile****Descrizione**

Zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche sotterranee non ancora destinate al consumo umano ma potenzialmente destinabili a tale uso.

I progetti operativi sono preceduti da un'analisi di fattibilità tecnica ed economico-finanziaria, supportata da una campagna di prospezioni idrogeologiche preliminari (analisi dei dati esistenti, trivellazione di almeno 1 pozzo-pilota per test sull'acquifero), finalizzata ad una puntuale valutazione dello stato di consistenza della risorsa idrica.

Tempi di attuazione

Decorrenza dall'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque.

Localizzazione

Intorno dei comuni di Mandello Vitta e Castellazzo Novarese (No).

Riferimenti norme di attuazione del Piano

Art. 24 - Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano.

Efficacia attesa e tempistiche

Individuazione a scala locale delle zone di riserva per uso idropotabile.

Modalità di monitoraggio dell'efficacia

3. Ai sensi dell'articolo 170, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente piano individua misure atte a conseguire per i corpi idrici significativi i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:

- a) sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;
- b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale «elevato» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;
- c) sia mantenuto, ove già esistente, nei corsi d'acqua naturali un valore di indice biotico esteso (IBE) oppure di livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (LIM) corrispondente alla classe 1 come definita nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2008 per ogni corpo idrico superficiale significativo deve essere conseguito almeno lo stato di qualità ambientale «sufficiente» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999.

5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, le norme di area definiscono:

- a) obiettivi ambientali più elevati;
 - b) tempistiche diverse per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale in caso di condizioni del corpo idrico o di pressioni agenti tali da non consentire il raggiungimento dello stato «buono» entro il 31 dicembre 2016;
 - c) obiettivi ambientali meno rigorosi se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 152/1999.
6. Per i corsi d'acqua potenzialmente influenti sui corsi d'acqua significativi e per i corpi idrici di rilevante interesse ambientale sono stabiliti obiettivi tali da garantire rispettivamente il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi previsti per i corpi idrici recettori o il mantenimento delle caratteristiche di pregio.

Art. 19. (Obiettivi di qualità funzionale)

1. Ai fini del presente articolo, sono designate a specifica destinazione:

- a) tutte le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile;
- b) le acque utilizzate per la balneazione;
- c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci di cui all'allegato 5, punto 1 e alla tavola n. 3;
- d) le acque destinate agli sport di acqua viva di cui all'allegato 5, punto 2 e alla tavola n. 3.

2. Il presente piano individua misure atte a conseguire per le acque a specifica destinazione i seguenti obiettivi di qualità funzionale:

- a) per le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile è mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2 di cui all'articolo 80 del d.lgs. 152/2006 ed è raggiunta negli altri casi la classificazione nella categoria A2 entro il 31 dicembre 2016; tali obiettivi sono mantenuti o raggiunti nei punti immediatamente a monte delle opere di captazione;
- b) per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci sono mantenuti gli obiettivi di cui all'allegato 2 alla parte terza del d.lgs. 152/2006;
- c) per le acque destinate agli sport di acqua viva sono mantenuti gli obiettivi di cui alle specifiche norme di area.

3. Le acque destinate alla balneazione rispondono ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 (Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione) e successive modificazioni.

Capo II. Aree a specifica tutela

Art. 20. (Aree sensibili)

1. Per le finalità di controllo dello stato trofico delle acque superficiali mediante la riduzione del carico di sostanze nutritive, sono designate aree sensibili i laghi e i relativi bacini drenanti riportati all'allegato 6 e alla tavola di piano n. 4.

2. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti derivanti dagli scarichi delle acque reflue urbane nelle aree di cui al comma 1 si applicano, se ne ricorrono le condizioni, le disposizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs. 152/2006.

3. Le norme di area individuano le misure per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75 per cento di fosforo totale e di almeno il 75 per cento dell'azoto totale del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del territorio regionale, bacino drenante delle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro".

4. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine diffusa nelle aree di cui al comma 1, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4.

5. La designazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano.

Art. 21. (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, il presente piano recepisce la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dall'allegato A del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, modificato dal regolamento 15 marzo 2004, n. 2/R.

2. La designazione delle zone vulnerabili di cui al comma 1 è riportata nell'allegato 7 e nella tavola di piano n. 5.

3. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono di obbligatoria applicazione le disposizioni ed il programma d'azione di cui al r.r. 9/2002, ferme restando le decorrenze ivi previste.
4. In ragione delle risultanze della verifica di efficacia degli interventi e in attuazione del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), le norme del programma d'azione sono aggiornate con specifiche disposizioni di attuazione del presente piano.
5. In applicazione delle norme di attuazione del piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, sono altresì designate come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori ricadenti nelle Fasce A e nelle Fasce B delimitate nelle tavole grafiche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po.
6. La designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po.
7. Le disposizioni di attuazione del presente piano individuano ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con priorità per i territori che presentano caratteristiche intrinseche di vulnerabilità all'inquinamento ed un elevato carico azotato.

Art. 22. (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari)

1. Allo scopo di proteggere le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti dal rischio di inquinamento provocato dall'utilizzo di taluni principi attivi, il presente piano recepisce la designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e conferma le proposte di intervento formulate al Ministero della salute di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269.
2. La designazione delle aree vulnerabili di cui al comma 1 è riportata nell'allegato 8 e nella tavola di piano n. 6.
3. Nelle aree designate vulnerabili da prodotti fitosanitari si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5.
4. La designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po.

Art. 23. (Aree a elevata protezione)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, si considerano a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgenti ricadenti nelle aree di cui alla tavola di piano n. 7 e concernenti:
 - a) le aree protette nazionali, regionali e provinciali;
 - b) i siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - c) le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 - d) la porzione di area idrografica "Alto Sesia" a monte del Comune di Varallo Sesia e la porzione di area idrografica "Dora Baltea" – sottobacino idrografico minore "Chiusella", dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso.
2. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano ulteriori aree a elevata protezione che, per la scarsa antropizzazione e in particolare per l'assenza di prelievi e scarichi significativi, hanno conservato un elevato grado di naturalità, con particolare riferimento ai corsi d'acqua minori alpini.
3. Fermo restando il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile, le norme di area e le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le misure volte a mantenere le componenti naturali in funzione delle specifiche caratteristiche delle aree prese in considerazione.
4. L'autorità concedente può richiedere di integrare le domande di concessione di derivazione di acque ricadenti nelle aree a elevata protezione con la documentazione di compatibilità ambientale del prelievo.

Art. 24. (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)

1. Le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d'uso specifiche connesse a tale funzione.
2. Sono considerate zone di protezione:
 - a) le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano;
 - b) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di interesse regionale in quanto per la potenzialità e la qualità degli acquiferi captati costituiscono riserva idrica strategica;
 - c) le zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso.
3. La prima individuazione a scala regionale delle zone di protezione di cui al comma 2 è riportata nell'allegato 9 e nella tavola di piano n. 8.
4. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio:

stessi canali.

2. Ove, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente piano, sia presente una fascia di vegetazione spontanea, lungo corsi d'acqua e laghi, di larghezza superiore al minimo di cui al comma 1, è mantenuta l'ampiezza della fascia di vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione fino a venti metri.
3. Resta fermo qualsiasi altro divieto o vincolo previsto da leggi o da atti di pianificazione territoriale.

Art. 34. (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche)

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari è finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenute ovvero al loro utilizzo irriguo o fertilirriguo.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, le attività concernenti l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica, dalla produzione alla raccolta, allo stoccaggio, al trattamento, al trasporto, all'applicazione al terreno, sono disciplinate dalle disposizioni di attuazione del presente piano in funzione della tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e funzionale.
3. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le aziende individuate da tali disposizioni predispongono ed attuano un piano di utilizzazione agronomica.
4. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 2 prevedono che la quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non superi un apporto al campo di trecentoquaranta chilogrammi di azoto totale per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, da distribuire in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento ed ai precedenti colturali.
5. Al fine di ottimizzare il rapporto tra elementi nutritivi prodotti dai capi allevati e superficie utilizzata per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, è incentivata l'adozione:
 - a) di sistemi di stabulazione e trattamento finalizzati a migliorare le caratteristiche quali-quantitative degli effluenti zootecnici;
 - b) di tecnologie finalizzate a ridurre la diluizione degli effluenti e realizzare la separazione tra solido e liquido;
 - c) di tecnologie e di iniziative che favoriscono l'uso degli effluenti di origine animale anche da parte di aziende non zootecniche, favorendo un minor ricorso ai concimi di sintesi;
 - d) di programmi di sperimentazione.
6. Al fine di ridurre le perdite di nutrienti è incentivata, anche attraverso programmi di assistenza tecnica, controllo e sperimentazione, l'applicazione diffusa del Codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, nonché l'adozione:
 - a) di un opportuno ordinamento colturale e di razionali tecniche per le lavorazioni del terreno;
 - b) di tecniche di fertilizzazione atte ad ottimizzarne l'efficienza e ad assicurare la distribuzione uniforme di dosi programmate di effluenti zootecnici e di concimi di sintesi contenendo le perdite di azoto in atmosfera per volatilizzazione e la veicolazione dei nutrienti verso i corpi idrici;
 - c) di programmi di assistenza tecnica e controllo per la corretta conduzione dei suoli e delle pratiche agronomiche;
 - d) di programmi di sperimentazione.
7. Al fine della corretta utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari sono promossi interventi finalizzati a:
 - a) ottimizzare i sistemi di stoccaggio, trattamento e distribuzione delle acque reflue;
 - b) favorire il risparmio idrico attraverso forme di riutilizzo delle acque già impiegate nel ciclo produttivo;
 - c) effettuare programmi di sperimentazione.

Art. 35. (Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione)

1. Al fine di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa di tutte le acque attraverso una più attenta gestione delle pratiche agronomiche, i codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione approvati con le disposizioni di attuazione del presente piano sono di raccomandata applicazione su tutto il territorio regionale.
2. I codici di cui al comma 1, adottando un approccio che considera il sistema colturale nel suo complesso e sostituendo le soluzioni di breve termine con strategie di lungo periodo, promuovono rispettivamente:
 - a) tecniche che permettono un minor ricorso ai concimi di sintesi, tramite la valorizzazione dei fertilizzanti organici, la razionalizzazione delle tecniche di fertilizzazione, l'apporto di fosforo commisurato ai reali fabbisogni delle colture e alle caratteristiche dei suoli, nonché l'adozione di tecniche di lavorazione dei terreni di tipo conservativo;
 - b) metodi di gestione basati sull'impiego integrato di pratiche colturali e di mezzi chimici che consentono la lotta sostenibile contro le avversità biotiche con azioni preventive e con interventi volti ad aumentare la resistenza delle colture attraverso un riequilibrio biologico;
 - c) pratiche irrigue volte ad una attenta utilizzazione della risorsa, ottimizzandone l'applicazione al fine di ottenere sia il risparmio della risorsa stessa, sia la limitazione degli effetti negativi in conseguenza del mancato rispetto di accortezza nella loro somministrazione al campo.
3. I codici di cui al comma 1 sono approvati contestualmente al fine di garantire la coerenza delle azioni previste e la loro

armonizzazione con le disposizioni dettate in materia agroambientale dalla Politica agricola comunitaria e dal Piano di sviluppo rurale, nonché con le previsioni dei programmi d'azione applicati nelle zone vulnerabili e con le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.

4. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le azioni da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione:

- a) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'allegato 6 con riferimento al Codice di buona pratica agricola approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999;
 - b) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'allegato 6 identificati come eutrofici e mesotrofici con riferimento al codice di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo.
5. Le disposizioni di attuazione del presente piano individuano le aree di intervento, ivi comprese le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, e le azioni dei codici di buona pratica agricola per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione nelle medesime aree.

Art. 36. (Impiego dei prodotti fitosanitari per scopi non agricoli)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono norme per il corretto impiego non agricolo dei prodotti fitosanitari diserbanti.
2. Sono fatti salvi gli impieghi per scopi non agricoli di prodotti fitosanitari diversi da quelli di cui al comma 1 previsti da specifici provvedimenti di settore.

Art. 37. (Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee)

1. Allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi, tutti i pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono ricondizionati secondo le modalità stabilite dalla vigente disciplina regionale, tenendo conto dei criteri e delle priorità di cui al presente articolo.
2. La carta di identificazione della base dell'acquifero superficiale di cui all'articolo 2, comma 7 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, individua i limiti che separano la falda freatica dalle falde profonde, salvo documentata diversa configurazione locale fatta propria dall'autorità concedente.
3. Salve ulteriori determinazioni delle disposizioni di attuazione del presente piano, ai fini del ricondizionamento dei pozzi di cui al comma 1 sono considerate ad elevata priorità di intervento:
 - a) le aree idrogeologicamente separate di cui all'allegato 3 all'interno delle quali sono presenti zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;
 - b) le aree idrogeologicamente separate di cui all'allegato 3 all'interno delle quali sono presenti aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e classificate con indice di vulnerazione areale LV1 e LV2;
 - c) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b).
4. Le province, sulla base delle informazioni territoriali disponibili:
 - a) individuano all'interno delle aree ad elevata priorità di intervento porzioni di territorio nelle quali, anche in ragione della presenza di altri centri di pericolo, le azioni di ricondizionamento o chiusura dei pozzi potranno essere completate in un momento successivo e comunque entro il 31 dicembre 2016;
 - b) identificano porzioni di territorio all'interno delle quali sono presenti acquiferi che, seppur diversi da quelli indicati al comma 3, sono comunque di rilievo a livello locale e definiscono per tali aree ulteriori priorità di intervento.
5. Le attività di ricondizionamento o chiusura dei pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono completate entro il 31 dicembre 2016, con riferimento all'intero territorio regionale.

Art. 38. (Restituzioni e manutenzione delle opere di prelievo)

1. Le autorità competenti prescrivono che le restituzioni delle acque utilizzate per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca e alla estrazione di idrocarburi, hanno caratteristiche tali da non indurre modificazioni sulle caratteristiche idrochimiche e sullo stato termico del corpo idrico naturale ricettore che possono compromettere il rispetto degli obiettivi previsti dal presente piano.
2. Per le restituzioni di acqua provenienti da impianti ad acqua fluente destinati alla produzione di energia idroelettrica l'autorità concedente prescrive che le stesse sono realizzate e gestite in modo tale da:
 - a) evitare che le repentine variazioni della portata nel corpo idrico ricettore a valle della sezione di immissione, nel caso di impianti dotati di dispositivi che consentono una regolazione giornaliera delle portate, determinino rilevanti impatti sull'ambiente idrico;
 - b) non produrre fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.
3. Le restituzioni di acqua provenienti da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica dotati di bacino di accumulo sono dotate, ove tecnicamente possibile, di dispositivi di demodulazione delle portate restituite e comunque rispettano le condizioni di cui al comma 2. Se le variazioni di portata non sono dannose per l'ambiente idrico e risultano compatibili con le legittime utilizzazioni di valle, sono ammesse deroghe all'obbligo di realizzare la demodulazione; in tali casi è imposto uno specifico protocollo di gestione dei rilasci.
4. Il materiale depositato nei dissabbiatori e sedimentatori connessi con le opere di presa da corsi d'acqua naturali

realizzate mediante traverse può essere reimpresso nel corso d'acqua alimentatore se ciò avviene in modo tale da non arrecare alterazioni significative all'ecosistema del corpo idrico.

5. Al fine di mitigare l'incidenza sugli ambienti idrici di valle delle operazioni di svaso e spurgo degli invasi, le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono:

- gli sbarramenti da assoggettare all'obbligo di redazione dei progetti di gestione con i relativi requisiti minimi;
- le modalità di identificazione dei corpi idrici o tratti di essi sui quali le operazioni di svaso e spurgo possono avere un'incidenza significativa;
- in relazione alle tipologia di intervento, ai risultati dell'analisi dei sedimenti presenti nell'invaso ed alle caratteristiche dei corpi idrici interessati:

- le misure di mitigazione da porre in essere per limitare le incidenze negative sul comparto idrico;
 - i criteri e i parametri chimico-fisici e biologici da considerare nell'attività di monitoraggio degli impatti;
 - la persistenza e le concentrazioni massime ammissibili di parametri fisico-chimici nel corpo idrico a valle dello sbarramento;
 - le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni raccolte;
 - i casi in cui, in considerazione delle caratteristiche dei sedimenti, non è consentita l'operazione di spurgo.
6. Le operazioni previste ai commi 4 e 5 sono eseguite in periodo idrologico diverso da quello di magra e tengono conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche presenti nei corpi idrici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e delle prime fasi di sviluppo.

Titolo III – Misure di tutela quantitativa

Art. 39. (Deflusso minimo vitale)

- Il deflusso minimo vitale è la portata istantanea che è rilasciata a valle delle captazioni da corsi d'acqua al fine di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità.
- Il deflusso minimo vitale è costituito da:
 - una componente idrologica calcolata sulla base della portata media annua naturale del corso d'acqua, quantificata in coerenza con i criteri di regolazione delle portate approvati dall'Autorità di bacino del fiume Po;
 - fattori correttivi relativi a morfologia e scambio idrico con la falda che, applicati al valore idrologico, definiscono il deflusso minimo vitale di base;
 - ulteriori fattori correttivi riguardanti la naturalità, la qualità dell'acqua, la fruizione e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi.
- L'applicazione del deflusso minimo vitale di base e degli ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera c), è condizione necessaria per il rilascio:
 - delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica e per quelle in ordine alle quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, non sia ancora concluso il relativo procedimento amministrativo;
 - dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità prevista per le derivazioni in atto.
- Entro il 31 dicembre 2008 tutte le derivazioni d'acqua in atto da corpi idrici naturali rilasciano il deflusso minimo vitale di base, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.
- Le norme di area definiscono i fattori correttivi da applicarsi, secondo la gradualità definita ai sensi del comma 6, ai corsi d'acqua significativi, a quelli potenzialmente influenti sugli stessi o di rilevante interesse ambientale, a quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione nonché ai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.
- Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano:
 - le modalità di calcolo della componente idrologica;
 - le modalità di calcolo dei rilasci nei bacini di estensione inferiore a cinquanta chilometri quadrati, compresi i rilasci da sorgenti;
 - le modalità di applicazione graduale alle derivazioni in atto degli ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera c), anche sulla base della verifica degli effetti prodotti dall'applicazione del deflusso minimo vitale di base, ferma restando l'applicazione di tutti i fattori correttivi entro il 31 dicembre 2016;
 - criteri e condizioni di deroga;
 - le modalità di controllo dei rilasci;
 - le modalità di concertazione con le altre Regioni in relazione ai corpi idrici interregionali.
- Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6 sono automaticamente sostituite le disposizioni dei disciplinari di concessione incompatibili con le previsioni e le tempistiche di cui al presente articolo.
- La Regione e le province incentivano l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del deflusso minimo vitale sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente e le comunità locali. Il deflusso minimo vitale risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente articolo, è reso pubblico ed è applicato, secondo le modalità stabilite dalla Regione, anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corso d'acqua in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione.

Art. 40. (Riequilibrio del bilancio idrico)

- Il riequilibrio del bilancio idrico concorre alla tutela quali-quantitativa delle acque ed è perseguito attraverso una serie coordinata di azioni volte a consentire un consumo idrico sostenibile, riguardanti in via prioritaria:
 - il riordino irriguo;
 - la revisione dei titoli di concessione;
 - l'uso, temporaneo e compatibile, delle acque sotterranee di falda freatica in funzione di soccorso dell'irrigazione;
 - la revisione delle regole operative degli invasi esistenti;
 - il ricorso ai trasferimenti di acqua in rapporto agli usi strategici della risorsa;
 - la realizzazione di nuove capacità di invaso;
 - i protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali.
- Il riordino irriguo è perseguito attraverso l'aggregazione dei consorzi di bonifica, dei consorzi d'irrigazione e dei consorzi d'irrigazione e bonifica ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) e la progressiva integrazione delle reti e delle gestioni, nonché attraverso il sostegno alle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria.
- Le autorità concedenti provvedono entro il 31 dicembre 2008 alla revisione delle utilizzazioni in atto ai sensi dell'articolo 95, comma 5 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle disposizioni di attuazione del presente piano con le quali sono definiti le metodologie di quantificazione del fabbisogno e i tempi di adeguamento per ciascuna area idrografica. La revisione è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:
 - corpi idrici che presentano esigenze di riequilibrio del bilancio idrico;
 - corpi idrici per i quali sono stati identificati obiettivi di qualità ambientale elevati o particolari obiettivi funzionali.
- La revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo è effettuata, contestualmente nell'ambito di ciascuna area idrografica, sulla base della verifica degli effettivi fabbisogni netti irrigui dei comprensori agrari, in considerazione delle colture praticate e delle condizioni pedo-climatiche, nonché dell'efficienza dei metodi di trasporto dell'acqua dal punto di captazione alle parcelle irrigue e dei metodi d'irrigazione.
- Nelle aree idrografiche caratterizzate da squilibri del bilancio idrico, la Regione e le province, d'intesa con i consorzi irrigui di secondo grado, incentivano l'adozione di misure per l'utilizzazione delle acque captate dalla falda freatica in funzione di irrigazione di soccorso e il loro trasferimento verso gli areali del comprensorio d'irrigazione maggiormente idroesigenti, utilizzando le infrastrutture consortili per il trasporto dell'acqua.
- Le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono procedure, anche negoziate, di revisione delle regole operative degli invasi esistenti in funzione dell'uso plurimo e in particolare del coordinamento della produzione di energia elettrica con le esigenze dell'agricoltura di valle e della laminazione delle piene, ove tecnicamente utile.
- Fatte salve le utilizzazioni esistenti, è vietato trasferire acqua al di fuori del bacino idrografico del fiume Po per usi diversi da quello potabile per il quale si applicano le procedure previste dall'articolo 158 del d.lgs. 152/2006. Il trasferimento di acqua per usi diversi da quello potabile all'esterno dei sottobacini idrografici sottesi dai corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale è consentito solo per realizzare progetti di valenza strategica riconosciuta dalla pianificazione regionale o provinciale di settore e solo se il trasferimento di acqua non compromette il mantenimento o il raggiungimento dei predetti obiettivi di qualità.
- Nei bacini caratterizzati da un saldo negativo di bilancio, dovuto ad un fabbisogno non ulteriormente riducibile con politiche di risparmio idrico e di razionalizzazione dei prelievi o a una naturale limitatezza della risorsa, la Regione promuove la creazione delle capacità di invaso previste dalle norme di area, previa verifica di fattibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica delle soluzioni praticabili, perseguendo il coinvolgimento e la condivisione delle comunità locali interessate dagli interventi. Le predette norme di area sono aggiornate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, sentita la Conferenza regionale delle risorse idriche, che ne definisce altresì le priorità di intervento, con cadenza annuale.
- Al fine di fronteggiare situazioni di emergenza idrica anche derivante da prolungata assenza di precipitazioni meteoriche, le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono un programma di azione contenente:
 - gli indirizzi e gli interventi finalizzati ad un'equa ripartizione delle risorse idriche disponibili tra i diversi utilizzi, con priorità per l'uso potabile ed in subordine per l'irrigazione;
 - le misure finalizzate al contenimento dei consumi anche attraverso specifiche limitazioni d'uso e divieti;
 - misure straordinarie per la gestione delle acque disponibili negli invasi localizzati sul territorio regionale.
- Il programma di azione, predisposto con il concorso delle province, delle autorità d'ambito, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi irrigui e di bonifica e dei gestori degli invasi regionali, è coordinato con analoghi programmi previsti a scala di bacino del fiume Po e con i piani di emergenza della protezione civile.
- La gestione operativa del programma di azione è demandata al Comitato tecnico della Conferenza regionale delle risorse idriche di cui alla l.r. 13/1997, integrato dai rappresentanti dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi irrigui e di bonifica e dai gestori degli invasi.
- Nell'area idrografica "Toce" e nelle altre aree interessate da un intenso sfruttamento della risorsa idrica per la produzione di energia idroelettrica individuate dalle disposizioni di attuazione del presente piano, sono applicate le misure volte alla mitigazione dei relativi effetti previste dalle norme di area o dalle stesse disposizioni di attuazione.

Art. 41. (Obblighi di installazione dei misuratori di portata e volumetrici)

- La misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati ai sensi del presente articolo è finalizzata:
 - alla valutazione dell'effettiva incidenza dei prelievi sulla disponibilità delle risorse idriche naturali;

- b) alla valutazione delle perdite nelle reti acquedottistiche e nelle reti irrigue consortili;
 - c) alla verifica del rispetto delle condizioni imposte nei disciplinari di concessione;
 - d) alla gestione dinamica dei prelievi in presenza di situazioni di crisi idrica.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i prelievi soggetti alla misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati e definiscono, con la gradualità necessaria, i relativi obblighi di installazione e manutenzione, nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni. Entro il 31 dicembre 2016 deve comunque essere raggiunto l'obiettivo di disporre dei dati misurati sufficienti ad effettuare una stima attendibile dell'incidenza dei prelievi e delle restituzioni sul bilancio idrico.
3. Per esigenze di verifica dell'efficienza dell'uso dell'acqua nelle reti consortili le disposizioni di attuazione del presente piano prevedono l'obbligo di installazione di misuratori di portata o volumetrici sul sistema dei canali, le relative modalità tecniche e le priorità di attuazione.

Art. 42. (Misure per il risparmio idrico)

1. Al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche a parità di servizio reso e di qualità della vita, le disposizioni di attuazione del presente piano promuovono e incentivano l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi per uso civile, nei processi produttivi ed in agricoltura, nonché l'informazione e la sensibilizzazione al risparmio idrico delle diverse tipologie di utenza.
2. Le misure di cui al comma 1 incentivano tutti coloro che gestiscono o utilizzano risorse idriche ad eliminare gli sprechi, ridurre i consumi, incrementare il riciclo e il riutilizzo con applicazione delle migliori tecnologie disponibili.
3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con gli enti locali, con le autorità d'ambito, con i gestori del servizio idrico integrato, con i consorzi irrigui, nonché con altri grandi utilizzatori dell'acqua accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo, nonché avviare con gli atenei e gli istituti scientifici programmi di ricerca e sperimentazione.
4. Le autorità d'ambito individuano i bacini di utenza che, in relazione alle caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni, all'idroesigenza e alla disponibilità di risorsa idrica, costituiscono le aree obiettivo per la realizzazione di interventi finalizzati all'uso razionale della risorsa idrica, con particolare riguardo a:
- a) l'approvvigionamento e la distribuzione, mediante reti duali, di risorse idriche di minor pregio per gli usi compatibili;
 - b) la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche;
 - c) il riuso delle acque reflue depurate;
 - d) l'adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico in ambito civile;
 - e) l'installazione di contatori per ogni singola utenza o divisionali;
 - f) le campagne di misura e gli interventi per il contenimento delle perdite delle reti idriche;
 - g) le campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti.
5. Il complesso degli interventi di cui al comma 4 costituisce parte integrante dei piani d'ambito. Il relativo sistema tariffario può prevedere politiche premianti il risparmio idrico.
6. I comuni, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale, adeguano gli strumenti urbanistici locali mediante specifiche disposizioni finalizzate all'uso razionale delle risorse idriche, alla protezione delle acque destinate al consumo potabile localizzate nel proprio territorio, nonché per l'attuazione delle misure connesse previste nei piani d'ambito. In particolare, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, i comuni:
- a) rilasciano il titolo ad edificare se il progetto edilizio prevede l'installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;
 - b) prevedono nei propri atti normativi generali che le nuove costruzioni siano dotate di sistemi di separazione e coinvolgimento in apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell'immobile.
7. Il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica, il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto dell'acqua nonché il divieto di realizzare nuovi pozzi per l'irrigazione a scorrimento, ad eccezione di quelli da utilizzare per l'irrigazione di soccorso di cui all'articolo 40, comma 5, nonché di quelli realizzati in carenza di acque superficiali e di idonee strutture consortili per sostituire pozzi interrati o comunque da dismettere.

Titolo IV. Norme di area

Art. 43. (Programma di misure per area)

1. Al fine di superare le criticità locali, per ciascuna delle aree idrografiche e per i laghi di cui all'articolo 16, le monografie di area individuano il programma delle misure, delle azioni e degli interventi da realizzarsi, secondo le priorità ivi indicate, attraverso gli strumenti di attuazione previsti dall'articolo 10.

Titolo V. Norme finali

Art. 44. (Verifica dell'efficacia degli interventi)

1. La verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi previsti dal Piano di tutela delle acque è effettuata tramite un sistema di indicatori individuati tenendo conto delle indicazioni dell'Unione europea e concernenti:

Titolo I - Finalità, contenuti ed effetti del piano di tutela delle acque

Art. 1. (Finalità del Piano di tutela delle acque)

1. L'acqua è un diritto e un patrimonio comune appartenente all'umanità e a tutte le specie viventi, bene pubblico essenziale per l'ambiente e per il progresso economico e sociale, da proteggere, condividere e utilizzare in quanto tale.
2. A tal fine il Piano di tutela delle acque della Regione Piemonte persegue la protezione e la valorizzazione del sistema idrico piemontese nell'ambito del bacino di rilievo nazionale del fiume Po e nell'ottica dello sviluppo sostenibile della comunità.
3. Allo stesso fine tutte le istituzioni competenti in materia improntano il loro operato ai principi di reciproca leale collaborazione e di partecipazione effettiva dei cittadini sin dalla fase di elaborazione delle azioni attuative del Piano di tutela delle acque, in modo da garantire trasparenza al processo decisionale, rafforzando consapevolezza e sostegno dei cittadini sulle decisioni relative.
4. Il Piano di tutela delle acque, in coerenza alle politiche dell'Unione europea in materia di acque, opera in attuazione della normativa nazionale vigente e in conformità agli indirizzi formulati dal Piano direttore regionale per l'approvvigionamento idropotabile e l'uso integrato delle risorse idriche.

Art. 2. (Contenuti del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque, sulla base dei risultati dell'attività conoscitiva svolta, individua:
 - a) i corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale;
 - b) i corpi idrici a specifica destinazione ed i relativi obiettivi di qualità funzionale;
 - c) le aree sottoposte a specifica tutela.
2. Il Piano di tutela delle acque definisce:
 - a) le misure, tra loro integrate, di tutela qualitativa e quantitativa e di gestione ambientalmente sostenibile delle acque superficiali e sotterranee;
 - b) la cadenza temporale degli interventi e delle relative priorità;
 - c) il programma di verifica dell'efficacia degli interventi previsti e di costante aggiornamento delle misure di tutela.
3. Le misure per il raggiungimento delle finalità del Piano di tutela delle acque si rapportano alle classificazioni dei corpi idrici e alle designazioni delle aree sottoposte a specifica tutela, nonché all'analisi delle caratteristiche delle unità sistemiche di riferimento e dell'impatto esercitato dalla attività antropica sullo stato dei corpi idrici superficiali e sotterranei.
4. Le misure di cui al comma 3 definiscono il quadro delle azioni, degli interventi, delle regole e dei comportamenti finalizzati alla tutela delle risorse idriche, sulla base dell'interazione tra aspetti specifici della gestione delle acque con altri e diversi aspetti delle politiche territoriali e dell'integrazione tra misure per la tutela qualitativa e misure per la tutela quantitativa sia delle acque superficiali che delle acque sotterranee.
5. Per il raggiungimento delle finalità del Piano di tutela delle acque le misure sono distinte in:
 - a) misure di carattere generale, definite ai titoli II e III;
 - b) specifiche misure di area, richiamate al titolo IV e individuate nelle monografie di area.

Art. 3. (Elaborati del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque è costituito dai seguenti documenti:
 - a) la relazione generale, articolata in:
 - 1) relazione illustrativa, che fornisce il quadro descrittivo generale della struttura e dei caratteri del piano, ne espone in modo sintetico i contenuti descritti analiticamente nelle monografie di area, evidenzia le motivazioni delle scelte operate, indica gli strumenti e le modalità di attuazione, tenuto conto di quanto previsto dalla direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente e dalla legge regionale 14 dicembre 1998 n. 40 (Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione), modificata dalla legge regionale 10 novembre 2000, n. 54, con riferimento alla valutazione ambientale strategica del piano;
 - 2) relazione di sintesi, che ha lo scopo di informare il largo pubblico sui contenuti e sugli effetti del piano, avente le caratteristiche di sintesi non tecnica in linea con la dir. 2001/42/CE;
 - b) le monografie di area, contenenti la relativa caratterizzazione, le criticità riscontrate e le specifiche misure di tutela;
 - c) le presenti norme di piano e relativi allegati che ne costituiscono parte integrante;
 - d) le tavole di piano.

Art. 4. (Obiettivi a scala di bacino)

1. Il Piano di tutela delle acque è redatto sulla base degli obiettivi e delle priorità d'intervento stabiliti dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Po con deliberazione 3 marzo 2004, n. 7 e concernenti in particolare:
 - a) le concentrazioni massime ammissibili di fosforo totale nella sezione strategica di Isola Sant'Antonio e nel lago Maggiore, per il controllo della trofia delle acque;

- b) le concentrazioni massime ammissibili di BOD₅, COD e azoto ammoniacale nella sezione strategica di Isola Sant'Antonio, per il mantenimento o il miglioramento delle condizioni quali-quantitative delle acque superficiali del bacino padano;
- c) i criteri di regolazione delle portate in alveo, finalizzati alla quantificazione del deflusso minimo vitale dei corsi d'acqua del bacino padano e alla regolamentazione graduale e progressiva dei rilasci delle derivazioni da acque correnti superficiali.

Art. 5. (Efficacia delle norme del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque costituisce, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 170, comma 11 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), piano stralcio di settore del piano di bacino del fiume Po, nonché piano settoriale attuativo e variante del piano territoriale regionale ai sensi dell'articolo 8 bis della legge regionale 5 dicembre 1977 n. 56 (Tutela ed uso del suolo), modificato dall'articolo 9 della legge regionale 10 novembre 1994, n. 45.
2. I piani e i programmi nazionali, regionali e degli enti locali di sviluppo economico, di uso del suolo e di tutela ambientale, generali e di settore, sono coordinati e redatti in conformità con il presente piano. Le autorità competenti adeguano alle prescrizioni del presente piano gli atti di pianificazione e di programmazione già adottati o approvati.
3. Le norme del Piano di tutela delle acque dettano:
 - a) prescrizioni vincolanti, la cui operatività non esige l'adozione degli strumenti di attuazione di cui all'articolo 10; in tal caso, ai sensi dell'articolo 170, comma 5 del d.lgs. 152/2006, i tempi di adeguamento alle predette prescrizioni sono fissati in due anni dall'approvazione del presente piano, ove non diversamente disposto;
 - b) prescrizioni vincolanti la cui operatività esige l'adozione degli strumenti di attuazione di cui all'articolo 10, che definiscono in termini non inferiori a due anni i tempi di adeguamento alle stesse.
4. Nel rilascio dei provvedimenti di autorizzazione, concessione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, le autorità competenti dispongono affinché non siano realizzate opere, interventi o attività in contrasto con le finalità del presente piano o che possano compromettere il raggiungimento degli obiettivi dallo stesso fissati.
5. Se sussistono contrasti tra le indicazioni cartografiche e le descrizioni normative, sono prevalenti le descrizioni contenute nelle presenti norme e relativi allegati o negli atti specifici ai quali esse fanno esplicito riferimento.

Art. 6. (Effetti del Piano di tutela delle acque nei rapporti della Regione con lo Stato e con altri soggetti)

1. Le norme del Piano di tutela delle acque e le relative disposizioni di attuazione costituiscono il quadro di riferimento necessario per gli organi della Regione ai fini dell'espressione di determinazioni, della definizione di intese, della formulazione di pareri, nonché del raggiungimento di accordi di programma che comportano la partecipazione della Regione a scelte aventi implicazioni in materia di risorse idriche.

Art. 7. (Approvazione del Piano di tutela delle acque)

1. La Giunta regionale approva il progetto del Piano di tutela delle acque, di seguito denominato progetto di piano.
2. Dell'approvazione del progetto di piano è data notizia nella Gazzetta ufficiale, nel Bollettino ufficiale e sul sito internet della Regione, con la precisazione dei tempi, dei luoghi e delle modalità con cui chiunque sia interessato può prendere visione e consultare la documentazione.
3. Il progetto di piano e la relativa documentazione sono integralmente pubblicati su apposita sezione del sito internet della Regione, nonché depositati presso le sedi della Regione e delle province piemontesi ai fini della consultazione per quarantacinque giorni decorrenti dalla pubblicazione dell'avvenuta adozione nel Bollettino ufficiale.
4. Presso ogni sede di consultazione è predisposto un registro sul quale sono annotate le richieste di visione e copia degli atti.
5. Istanze e osservazioni sul progetto di piano possono essere inoltrate, anche per posta elettronica, alla Regione entro i successivi quarantacinque giorni dalla scadenza del periodo di consultazione o essere direttamente annotate sul registro di cui al comma 4.
6. Sulla base delle istanze e delle osservazioni di cui al comma 5 nonché dei pareri delle province pervenuti, la Giunta regionale adotta il Piano di tutela delle acque e provvede alla sua trasmissione all'Autorità di bacino del fiume Po per l'espressione del relativo parere e al Consiglio regionale ai fini della sua approvazione.
7. Acquisito il parere dell'Autorità di bacino, il Piano di tutela delle acque è approvato dal Consiglio regionale ed è pubblicato per estratto sulla Gazzetta ufficiale e sul Bollettino ufficiale.
8. Dei contenuti del Piano di tutela delle acque è data ampia divulgazione, anche attraverso la sua pubblicazione integrale sul sito internet della Regione.

Art. 8. (Dinamicità del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque è strumento dinamico che opera, sulla base delle risultanze del programma di verifica di cui all'articolo 44, attraverso una continua azione di monitoraggio, programmazione e realizzazione di interventi, individuazione e attuazione di misure e fissazione di vincoli finalizzati al raggiungimento degli obiettivi di tutela delle risorse idriche superficiali e sotterranee.
2. Ai fini del comma 1, la Giunta regionale aggiorna ed implementa le norme di cui al titolo IV e le disposizioni di attuazione del presente piano, al variare delle condizioni di riferimento.

Art. 9. (Clausola valutativa)

1. La Giunta regionale presenta ogni due anni al Consiglio regionale e al Forum per la tutela delle acque una relazione che illustra i provvedimenti adottati in attuazione del Piano di tutela delle acque, gli esiti della verifica di efficacia degli interventi e il programma di attività per le annualità successive.
2. Il Consiglio regionale, sulla base della relazione presentata, formula direttive e indirizzi per l'ulteriore attività di competenza della Giunta regionale finalizzata all'attuazione del presente piano.

Art. 10. (Strumenti di attuazione del Piano di tutela delle acque)

1. Il Piano di tutela delle acque è attuato, attraverso l'azione coordinata di tutte le istituzioni competenti in materia secondo i principi di cui all'articolo 1, comma 3, mediante:
 - a) l'emanazione delle disposizioni di attuazione del piano stesso adottate dalla Giunta regionale;
 - b) l'adozione degli strumenti di pianificazione e degli atti di programmazione previsti dalla normativa statale e regionale ed in particolare del piano territoriale di coordinamento provinciale e dei piani d'ambito, quali specificazioni e articolazioni dei contenuti del presente piano a livello locale;
 - c) l'adeguamento dei piani regolatori generali, comunali e intercomunali;
 - d) l'emanazione da parte della Giunta regionale di specifiche direttive di indirizzo, settoriali o per ambiti territoriali, rivolte agli enti locali ai fini della redazione e della gestione dei piani e l'esercizio delle funzioni di loro competenza;
 - e) il ricorso agli strumenti delle procedure negoziate e agli accordi ambientali;
 - f) ogni altro strumento di programmazione e di attuazione, sia a livello regionale, sia a livello subregionale.
2. Ai fini del comma 1, sono promosse modalità di gestione integrata a livello di bacino e sottobacino idrografico, che perseguono la tutela e valorizzazione delle risorse idriche e degli ambienti connessi, unitamente alla salvaguardia dal rischio idraulico. In tal caso gli strumenti di programmazione negoziata sono denominati contratto di fiume o contratto di lago.
3. Costituiscono disposizioni di prima attuazione del Piano di tutela delle acque i provvedimenti regionali normativi ed amministrativi vigenti alla data di approvazione del medesimo di cui all'allegato 1 che anticipano la disciplina del Piano di tutela delle acque.

Art. 11. (Sistema informativo delle risorse idriche)

1. Per le finalità di cui all'articolo 1 la Regione Piemonte si avvale di uno strumento informatizzato, denominato Sistema informativo delle risorse idriche, per la raccolta delle informazioni relative alla caratterizzazione del sistema fisico e territoriale, degli elementi di impatto e dello stato quali-quantitativo delle acque, concernente in particolare:
 - a) le utilizzazioni di acqua pubblica;
 - b) le infrastrutture irrigue;
 - c) gli scarichi di acque reflue;
 - d) le infrastrutture di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione;
 - e) il monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee.
2. Allo sviluppo del Sistema informativo delle risorse idriche provvedono, per le parti di rispettiva competenza, la Regione Piemonte, le province, l'Agenzia regionale per la protezione ambientale, nonché le autorità d'ambito, sulla base di accordi integrativi e attuativi del protocollo d'intesa stipulato in data 24 luglio 2001 tra la Regione Piemonte e le province per la realizzazione di un sistema informativo integrato concernente i dati e le informazioni di reciproco interesse relativi alle risorse idriche.
3. Il Sistema informativo delle risorse idriche costituisce Centro regionale di documentazione ai sensi dell'allegato 3 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 e, in quanto tale, cura, in collaborazione con le strutture degli enti locali, l'accatastamento dei dati e la relativa elaborazione e gestione, garantendo un appropriato flusso e interscambio delle informazioni tra le istituzioni regionali, interregionali, statali e comunitarie.
4. Il Centro regionale di documentazione provvede alla messa a disposizione, anche su reti multimediali, di dati, informazioni, rapporti e carte di sintesi, nonché di elaborati grafici.

Art. 12. (Divulgazione delle informazioni)

1. Al fine di creare una nuova cultura dell'uso e del risparmio della risorsa idrica, l'azione regionale e degli enti locali assicura la più ampia divulgazione delle informazioni sullo stato quali-quantitativo delle acque e garantisce nel tempo:
 - a) la piena accessibilità da parte di chiunque ai dati e alle informazioni detenute in modo sistematico;
 - b) la pubblicazione e diffusione degli esiti di ricerche, indagini e studi effettuati nell'ambito e a supporto dell'esercizio delle funzioni istituzionali;
 - c) la formazione mirata e qualificata degli operatori di settore;
 - d) la compilazione e diffusione di guide normative e tecniche di comparto;
 - e) la promozione di specifici processi educativi e formativi nell'ambito degli istituti scolastici di ogni grado, compreso quello universitario.

Art. 13. (Forum per la tutela delle acque)

1. Al fine di coinvolgere i soggetti sociali, economici e culturali direttamente interessati alla protezione, alla gestione ed all'uso delle risorse idriche piemontesi ed acquisirne le relative osservazioni ed istanze, è istituito il Forum per la tutela delle acque.
2. Il Forum per la tutela delle acque è sede di concertazione permanente, attivata nell'ambito della Conferenza regionale delle risorse idriche di cui all'articolo 13 della legge regionale 20 gennaio 1997, n. 13 (in materia di delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato), che in tale occasione è aperta in particolare alla partecipazione degli altri enti locali, delle imprese ed enti operanti nel settore, delle associazioni di categoria del mondo produttivo, commerciale, artigianale ed agricolo, delle organizzazioni sindacali, ambientaliste, piscatorie e dei consumatori, dell'Università e del Politecnico, degli enti di ricerca, nonché delle agenzie nazionali e regionali per la protezione ambientale.

Art. 14. (Effetti dell'adozione del Piano di tutela delle acque e misure di salvaguardia)

1. Dalla data di adozione del presente piano da parte della Giunta regionale le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta, i permessi e gli altri atti di consenso aventi a oggetto interventi, opere o attività incidenti sulle risorse idriche sono rilasciati in coerenza con le finalità del medesimo.
2. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 44, comma 2 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (in materia di tutela delle acque dall'inquinamento), la misura di area di cui alla scheda 11.2 della monografia di area AI 16 Alto Sesia ha effetto dalla data di adozione del presente piano e resta in vigore fino alla data di approvazione del medesimo e comunque per un periodo non superiore a tre anni. Il pagamento di canoni e sovracanonici previsti per le concessioni già rilasciate, ma per le quali è temporaneamente inibita la realizzazione per effetto dell'adozione della presente misura di salvaguardia, è contestualmente sospeso.

Art. 15. (Definizioni)

1. Ai fini del presente Piano di tutela delle acque valgono le definizioni di cui all'allegato 2.

Art. 16. (Unità sistemiche di riferimento)

1. Costituiscono unità sistemiche di riferimento del Piano di tutela delle acque le aree di cui all'allegato 3 e alle tavole di piano n. 1 e n. 2 distinte in:
 - a) per quanto concerne le acque superficiali:
 - 1) sottobacini e aree idrografiche;
 - 2) laghi;
 - b) per quanto concerne le acque sotterranee:
 - 1) aree idrogeologicamente separate dell'acquifero superficiale;
 - 2) macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale;
 - 3) macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero profondo.

Titolo II - Misure di tutela qualitativa**Capo I - Obiettivi di qualità****Art. 17. (Monitoraggio e classificazione dei corpi idrici)**

1. Le attività di monitoraggio delle acque superficiali e sotterranee, effettuate tramite le stazioni di monitoraggio di cui alla Relazione generale, garantiscono l'acquisizione dei dati necessari alla classificazione delle medesime secondo le classi di qualità previste dalla normativa vigente.
2. Le classificazioni dei corpi idrici che costituiscono la base di riferimento per l'individuazione delle misure del presente piano sono riportate nella Relazione generale. La Giunta regionale aggiorna periodicamente tali classificazioni in base alle risultanze delle attività di monitoraggio.
3. La competente direzione regionale, avvalendosi delle risorse finanziarie di cui all'articolo 46, provvede alle integrazioni del sistema di monitoraggio che si rendono necessarie anche in ragione delle attività di attuazione delle direttive comunitarie ed in particolare della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque.

Art. 18. (Obiettivi di qualità ambientale)

1. Ai fini di cui al presente articolo, i corpi idrici del territorio regionale individuati all'allegato 4 e alle tavole di piano n. 1 e n. 2 sono distinti in:
 - a) corpi idrici significativi;
 - b) corpi idrici che, per le loro caratteristiche qualitative e quantitative, possono avere una influenza rilevante sui corpi idrici significativi;
 - c) corpi idrici che, per valori naturalistici o paesaggistici, hanno rilevante interesse ambientale.
2. In ragione delle nuove conoscenze acquisite, la Giunta regionale integra ed eventualmente rettifica l'elenco di cui all'allegato 4, con particolare riferimento ai corpi idrici artificiali ed a quelli originati da risorgive.

3. Ai sensi dell'articolo 170, comma 11 del d.lgs. 152/2006 il presente piano individua misure atte a conseguire per i corpi idrici significativi i seguenti obiettivi entro il 31 dicembre 2016:

- a) sia mantenuto o raggiunto l'obiettivo di qualità ambientale corrispondente allo stato di «buono» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;
- b) sia mantenuto, ove già esistente, lo stato di qualità ambientale «elevato» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999;
- c) sia mantenuto, ove già esistente, nei corsi d'acqua naturali un valore di indice biotico esteso (IBE) oppure di livello di inquinamento espresso dai macrodescrittori (LIM) corrispondente alla classe 1 come definita nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999.

4. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 3, entro il 31 dicembre 2008 per ogni corpo idrico superficiale significativo deve essere conseguito almeno lo stato di qualità ambientale «sufficiente» come definito nell'allegato 1 del d.lgs. 152/1999.

5. In deroga a quanto previsto dai commi 3 e 4, le norme di area definiscono:

- a) obiettivi ambientali più elevati;
 - b) tempistiche diverse per il raggiungimento dell'obiettivo di qualità ambientale in caso di condizioni del corpo idrico o di pressioni agenti tali da non consentire il raggiungimento dello stato «buono» entro il 31 dicembre 2016;
 - c) obiettivi ambientali meno rigorosi se ricorrono le condizioni di cui all'articolo 5, comma 5 del d.lgs. 152/1999.
6. Per i corsi d'acqua potenzialmente influenti sui corsi d'acqua significativi e per i corpi idrici di rilevante interesse ambientale sono stabiliti obiettivi tali da garantire rispettivamente il raggiungimento o il mantenimento degli obiettivi previsti per i corpi idrici recettori o il mantenimento delle caratteristiche di pregio.

Art. 19. (Obiettivi di qualità funzionale)

1. Ai fini del presente articolo, sono designate a specifica destinazione:

- a) tutte le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile;
- b) le acque utilizzate per la balneazione;
- c) le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci di cui all'allegato 5, punto 1 e alla tavola n. 3;
- d) le acque destinate agli sport di acqua viva di cui all'allegato 5, punto 2 e alla tavola n. 3.

2. Il presente piano individua misure atte a conseguire per le acque a specifica destinazione i seguenti obiettivi di qualità funzionale:

- a) per le acque dolci superficiali utilizzate per la produzione di acqua potabile è mantenuta, ove esistente, la classificazione nelle categorie A1 e A2 di cui all'articolo 80 del d.lgs. 152/2006 ed è raggiunta negli altri casi la classificazione nella categoria A2 entro il 31 dicembre 2016; tali obiettivi sono mantenuti o raggiunti nei punti immediatamente a monte delle opere di captazione;
- b) per le acque dolci che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci sono mantenuti gli obiettivi di cui all'allegato 2 alla parte terza del d.lgs. 152/2006;
- c) per le acque destinate agli sport di acqua viva sono mantenuti gli obiettivi di cui alle specifiche norme di area.

3. Le acque destinate alla balneazione rispondono ai requisiti di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982 n. 470 (Attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione) e successive modificazioni.

Capo II. Aree a specifica tutela

Art. 20. (Aree sensibili)

1. Per le finalità di controllo dello stato trofico delle acque superficiali mediante la riduzione del carico di sostanze nutritive, sono designate aree sensibili i laghi e i relativi bacini drenanti riportati all'allegato 6 e alla tavola di piano n. 4.

2. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti derivanti dagli scarichi delle acque reflue urbane nelle aree di cui al comma 1 si applicano, se ne ricorrono le condizioni, le disposizioni di cui all'articolo 106 del d.lgs. 152/2006.

3. Le norme di area individuano le misure per il conseguimento dell'obiettivo dell'abbattimento di almeno il 75 per cento di fosforo totale e di almeno il 75 per cento dell'azoto totale del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane del territorio regionale, bacino drenante delle aree sensibili "Delta del Po" e "Area costiera dell'Adriatico Nord Occidentale dalla foce dell'Adige al confine meridionale del comune di Pesaro".

4. Per il contenimento dell'apporto di nutrienti di origine diffusa nelle aree di cui al comma 1, si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 4.

5. La designazione delle aree sensibili e dei rispettivi bacini drenanti di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano.

Art. 21. (Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola)

1. Ai fini della prevenzione e della riduzione dell'inquinamento da composti azotati, il presente piano recepisce la designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola individuate dall'allegato A del regolamento regionale 18 ottobre 2002, n. 9/R, modificato dal regolamento 15 marzo 2004, n. 2/R.

2. La designazione delle zone vulnerabili di cui al comma 1 è riportata nell'allegato 7 e nella tavola di piano n. 5.

3. Nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono di obbligatoria applicazione le disposizioni ed il programma d'azione di cui al r.r. 9/2002, ferme restando le decorrenze ivi previste.
4. In ragione delle risultanze della verifica di efficacia degli interventi e in attuazione del decreto del Ministro per le politiche agricole e forestali 7 aprile 2006 (Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152), le norme del programma d'azione sono aggiornate con specifiche disposizioni di attuazione del presente piano.
5. In applicazione delle norme di attuazione del piano stralcio per il controllo dell'eutrofizzazione adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po, sono altresì designate come zone vulnerabili da nitrati di origine agricola i territori ricadenti nelle Fasce A e nelle Fasce B delimitate nelle tavole grafiche del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico adottato dall'Autorità di bacino del fiume Po.
6. La designazione delle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po.
7. Le disposizioni di attuazione del presente piano individuano ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, con priorità per i territori che presentano caratteristiche intrinseche di vulnerabilità all'inquinamento ed un elevato carico azotato.

Art. 22. (Aree vulnerabili da prodotti fitosanitari)

1. Allo scopo di proteggere le risorse idriche e gli altri comparti ambientali rilevanti dal rischio di inquinamento provocato dall'utilizzo di taluni principi attivi, il presente piano recepisce la designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e conferma le proposte di intervento formulate al Ministero della salute di cui alla deliberazione del Consiglio regionale 17 giugno 2003, n. 287-20269.
2. La designazione delle aree vulnerabili di cui al comma 1 è riportata nell'allegato 8 e nella tavola di piano n. 6.
3. Nelle aree designate vulnerabili da prodotti fitosanitari si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35, comma 5.
4. La designazione delle aree vulnerabili da prodotti fitosanitari di cui al presente articolo è sottoposta a revisione almeno ogni quattro anni con apposita disposizione di attuazione del presente piano, sentita l'Autorità di bacino del fiume Po.

Art. 23. (Aree a elevata protezione)

1. Al fine di tutelare gli ecosistemi acquatici di particolare pregio ambientale e naturalistico, si considerano a elevata protezione i corpi idrici superficiali e sorgentizi ricadenti nelle aree di cui alla tavola di piano n. 7 e concernenti:
 - a) le aree protette nazionali, regionali e provinciali;
 - b) i siti di interesse comunitario di cui alla direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche;
 - c) le zone di protezione speciale di cui alla direttiva 79/409/CEE del Consiglio, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici;
 - d) la porzione di area idrografica "Alto Sesia" a monte del Comune di Varallo Sesia e la porzione di area idrografica "Dora Baltea" - sottobacino idrografico minore "Chiusella", dalla sorgente al Comune di Vidracco compreso.
2. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano ulteriori aree a elevata protezione che, per la scarsa antropizzazione e in particolare per l'assenza di prelievi e scarichi significativi, hanno conservato un elevato grado di naturalità, con particolare riferimento ai corsi d'acqua minori alpini.
3. Fermo restando il soddisfacimento del fabbisogno idropotabile, le norme di area e le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le misure volte a mantenere le componenti naturali in funzione delle specifiche caratteristiche delle aree prese in considerazione.
4. L'autorità concedente può richiedere di integrare le domande di concessione di derivazione di acque ricadenti nelle aree a elevata protezione con la documentazione di compatibilità ambientale del prelievo.

Art. 24. (Zone di protezione delle acque destinate al consumo umano)

1. Le zone di protezione delle acque destinate al consumo umano sono finalizzate alla tutela quantitativa e qualitativa del patrimonio idrico regionale e sono da assoggettare ai vincoli ed alle destinazioni d'uso specifiche connesse a tale funzione.
2. Sono considerate zone di protezione:
 - a) le aree di ricarica degli acquiferi utilizzati per il consumo umano;
 - b) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di interesse regionale in quanto per la potenzialità e la qualità degli acquiferi captati costituiscono riserva idrica strategica;
 - c) le zone di riserva caratterizzate dalla presenza di risorse idriche superficiali e sotterranee non ancora destinate al consumo umano, ma potenzialmente destinabili a tale uso.
3. La prima individuazione a scala regionale delle zone di protezione di cui al comma 2 è riportata nell'allegato 9 e nella tavola di piano n. 8.
4. In attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la Regione procede sulla base di specifici studi ad ulteriori delimitazioni a scala di maggior dettaglio:

a) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettere a) e b) e al comma 3, sentite le province e le autorità d'ambito;
b) delle zone di protezione di cui al comma 2, lettera c) e al comma 3, su proposta delle autorità d'ambito e sentite le province.

5. L'individuazione delle zone di riserva di cui al comma 4, lettera b) costituisce vincolo di utilizzo sulle risorse idriche superficiali e sotterranee ricadenti in tali aree. Nei confronti delle domande di concessione delle acque vincolate non è ammessa la presentazione di domande concorrenti per destinazioni o usi diversi da quello per il consumo umano. Le acque vincolate possono essere concesse ad altri richiedenti, per usi diversi da quello per il consumo umano, con durata limitata fino alla attivazione, totale o parziale, della utilizzazione in vista della quale il vincolo è stato disposto e il rinnovo delle utenze può essere negato se risulta incompatibile con l'utilizzazione delle acque vincolate. Dalla data di individuazione delle zone di protezione, cessa di applicarsi nel territorio regionale il piano regolatore generale degli acquedotti di cui alla legge 4 febbraio 1963, n. 129 (Piano regolatore generale degli acquedotti e delega al governo ad emanare le relative norme di attuazione), e successive modificazioni ed integrazioni, e al decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 1968, n. 1090 (in materia di norme delegate dalla l. 129/1963).

6. Le disposizioni di attuazione del presente piano, procedono all'individuazione dei vincoli e delle misure relative alla destinazione del territorio delle zone di protezione di cui al comma 4, nonché delle limitazioni e prescrizioni per gli insediamenti civili, produttivi, turistici, agroforestali e zootecnici da inserirsi negli strumenti urbanistici comunali, provinciali, regionali, sia generali sia di settore.

Art. 25. (Aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano)

1. Le aree di salvaguardia, distinte in zone di tutela assoluta e zone di rispetto, sono finalizzate a tutelare la qualità delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano erogate a terzi mediante impianti di acquedotto che rivestono carattere di pubblico interesse.

2. Le aree di salvaguardia sono soggette alla disciplina delle disposizioni di attuazione del presente piano, concernenti i criteri per la loro delimitazione, l'imposizione di vincoli e limitazioni d'uso del suolo, nonché il controllo e la gestione del territorio interessato.

3. Il provvedimento di delimitazione delle aree di salvaguardia è inviato ai comuni interessati che, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono a:

- a) recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione delle aree di salvaguardia;
- b) emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la definizione delle aree di salvaguardia;
- c) notificare ai proprietari dei terreni interessati dalle aree di salvaguardia i provvedimenti di definizione con i relativi vincoli.

4. Entro due anni dall'approvazione delle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le autorità d'ambito adottano, su proposta del gestore, un programma di adeguamento delle aree di salvaguardia esistenti, nel quale sono indicate:

- a) le aree già definite con apposito provvedimento dell'autorità competente e conformi alle disposizioni di attuazione del presente piano;
- b) le opere di captazione in ordine alle quali proporre la definizione delle aree di salvaguardia in applicazione delle disposizioni di attuazione del presente piano;
- c) le opere di captazione esistenti per le quali sia programmato l'abbandono nei cinque anni successivi all'adozione del programma stesso e relativo piano di dismissione.

Art. 26. (Aree di salvaguardia delle acque minerali e termali)

1. Al fine di tutelare le acque minerali e termali captate conformemente ai principi della normativa nazionale e regionale di settore, la delimitazione dell'area di protezione assoluta e dell'area di salvaguardia di cui all'articolo 10 della legge regionale 12 luglio 1994, n. 25 (Ricerca e coltivazione di acque minerali e termali), modificata dalla legge regionale 3 gennaio 1997, n. 3, è effettuata sulla base dei criteri definiti ai sensi dell'articolo 25, comma 2 delle presenti norme rispettivamente per la zona di tutela assoluta e per la zona di rispetto.

Capo III. Misure di tutela qualitativa

Art. 27. (Valori limite di emissione degli scarichi)

1. Sino a diversa determinazione delle disposizioni di attuazione del presente piano, i limiti di accettabilità degli scarichi di cui al d.lgs. 152/2006 ed alla legge regionale 26 marzo 1990 n. 13 (in materia di scarichi delle pubbliche fognature e di scarichi civili), da ultimo modificata dalla legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, costituiscono valori limite di emissione funzionali al rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

2. Nelle more delle determinazioni di cui al comma 1, le province, se è necessario conseguire o mantenere gli obiettivi di qualità dei corpi idrici o la protezione delle aree a specifica tutela, definiscono, in sede di rilascio o rinnovo delle singole autorizzazioni allo scarico, valori limite di emissione più restrittivi.

Art. 28. (Caratterizzazione qualitativa e quantitativa degli scarichi)

1. I titolari degli scarichi di acque reflue industriali recapitanti in acque superficiali, con volume medio annuo superiore a centomila metri cubi, installano, con oneri a proprio carico, misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo

idrico e certificano periodicamente all'autorità competente al controllo la qualità dei reflui derivanti dal ciclo produttivo a valle dell'impianto di trattamento.

2. I gestori degli impianti di trattamento di acque reflue urbane con potenzialità superiore ai diecimila abitanti equivalenti installano misuratori di portata a monte del punto di recapito nel corpo idrico recettore, fermo restando quanto previsto dal punto 1.1 dell'allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 in materia di autocontrolli.

3. Le disposizioni di attuazione del presente piano:

a) definiscono le modalità di autocertificazione e di trasmissione all'autorità competente al controllo delle caratteristiche quali-quantitative dei reflui di cui ai commi 1 e 2;

b) individuano gli eventuali ulteriori scarichi soggetti alla misura dei volumi scaricati e all'autocertificazione della qualità dei reflui, con particolare riferimento agli scarichi contenenti sostanze pericolose.

4. L'insieme delle misure dei volumi scaricati e dei risultati degli autocontrolli disciplinati dal presente articolo concorre all'implementazione del Catasto degli scarichi e del Catasto delle infrastrutture di acquedotto, fognatura e impianti di depurazione.

Art. 29. (Scarichi in acque sotterranee)

1. In deroga al divieto di scarico nelle acque sotterranee e nel sottosuolo di cui all'articolo 104 del d.lgs. 152/2006, l'autorità competente può autorizzare gli scarichi nella stessa falda:

a) delle acque utilizzate per scopi geotermici;

b) delle acque d'infiltrazione di miniere o cave;

c) delle acque pompate nel corso di lavori d'ingegneria civile;

d) delle acque provenienti da impianti di scambio termico per il condizionamento di fabbricati.

2. Le autorizzazioni di cui al comma 1 sono rilasciate solo in assenza di alternative di scarico o riutilizzo tecnicamente ed economicamente realizzabili, anche in rapporto ai benefici ambientali conseguibili, e previa effettuazione di un'indagine volta ad accertare:

a) la geometria e le caratteristiche idrochimiche del corpo idrico ricettore;

b) le modificazioni indotte sulla morfologia della superficie piezometrica;

c) le modificazioni indotte sul chimismo della falda interessata attraverso la valutazione degli effetti sullo stato termico e idrochimico;

d) l'effetto di sovrapposizione degli impatti di eventuali altre autorizzazioni della medesima tipologia insistenti sul corpo idrico sotterraneo ricettore nell'area indagata.

Art. 30. (Interventi di infrastrutturazione)

1. Le autorità d'ambito aggiornano ed integrano i rispettivi piani d'ambito individuando le risorse e gli interventi necessari per adeguare le reti fognarie e gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane agli obiettivi e alle finalità del presente piano.

2. Nei provvedimenti di cui al comma 1 le autorità d'ambito tengono in debita considerazione anche gli aspetti connessi alla gestione ottimale del complesso delle infrastrutture e degli impianti gravitanti in ciascuna area.

Art. 31. (Progettazione e gestione degli impianti di depurazione di acque reflue)

1. Al fine di garantire la corretta funzionalità degli impianti di depurazione delle acque reflue urbane le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le modalità:

a) di approvazione dei relativi progetti, in coerenza con i criteri della buona tecnica corrente e della miglior tecnologia disponibile e sulla base di procedure che garantiscano la partecipazione delle autorità competenti al controllo dello scarico;

b) di autorizzazione provvisoria allo scarico durante l'avviamento dei nuovi impianti ovvero in caso di realizzazione per lotti funzionali;

c) di esercizio provvisorio a seguito di intervento straordinario su impianti esistenti, di gestione straordinaria nelle fasi di manutenzione programmata e durante i periodi di interruzione del servizio di depurazione;

d) di scarico delle reti fognarie di agglomerati a forte fluttuazione stagionale.

2. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 1 disciplinano altresì le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue diverse da quelle urbane, per il tempo necessario al loro avvio.

3. In sede di definizione degli strumenti urbanistici o in sede di rilascio del permesso di costruire è prescritta una fascia di rispetto assoluto con vincolo di inedificabilità circostante l'area destinata all'impianto di depurazione delle acque reflue urbane. Di regola la larghezza di tale fascia non è inferiore a cento metri, misurati in linea d'aria dalla recinzione dell'impianto.

4. In considerazione delle particolari condizioni morfologiche del territorio i comuni possono, all'interno dei propri strumenti urbanistici, prevedere deroghe alla larghezza minima di cui al comma 3; in tal caso il progetto dell'impianto è integrato da uno studio di dettaglio dei motivi, dei criteri e delle condizioni che ne hanno determinato l'ubicazione nonché delle eventuali mitigazioni o delle opere compensative previste.

5. Le autorità d'ambito, d'intesa con le province, individuano gli agglomerati serviti da impianti ubicati al di sopra dei mille metri sul livello del mare, con il relativo recapito finale, per i quali è possibile procedere ad un trattamento meno

spinto di quello previsto all'articolo 105 del d.lgs. 152/2006 e adeguano di conseguenza i propri piani d'ambito con gli interventi necessari per assicurare un adeguato livello di trattamento a norma del comma 6 dello stesso articolo 105.

6. Con analoga procedura le autorità d'ambito individuano gli impianti di depurazione delle acque reflue urbane caratterizzati da una forte fluttuazione stagionale del numero di abitanti equivalenti serviti, soggetti alle disposizioni di attuazione del presente piano.

Art. 32. (Acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio delle aree esterne)

1. Fermo restando il divieto di scarico di acque meteoriche nelle acque sotterranee, ai fini della prevenzione dei rischi ambientali, sono assoggettati a disciplina ai sensi dell'articolo 113 del d.lgs. 152/2006:

a) gli scarichi di acque meteoriche di dilavamento provenienti da agglomerati urbani e collettate da reti fognarie separate;

b) le immissioni in acque superficiali e sul suolo delle acque meteoriche effettuate tramite condotte separate provenienti dalle superfici impermeabilizzate di insediamenti o comprensori industriali, artigianali, commerciali e di servizio non allacciate alle pubbliche reti fognarie;

c) le immissioni delle acque meteoriche di dilavamento provenienti da opere e interventi soggetti alle procedure di valutazione di impatto ambientale ai sensi della normativa nazionale e regionale;

d) le immissioni delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne di insediamenti ove, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento dalle superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici.

2. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma 1, lettera a), costituenti parte integrante del servizio idrico integrato, le autorità d'ambito effettuano entro il 31 dicembre 2008 la caratterizzazione dei bacini scolanti degli agglomerati urbani ai fini della quantificazione delle acque di prima pioggia e del relativo carico inquinante, individuando gli interventi necessari al controllo e alla riduzione del carico complessivo. Tali interventi possono consistere nella realizzazione di vasche di prima pioggia, ovvero nell'adozione di appositi sistemi di trattamento o di accorgimenti finalizzati all'ottimizzazione della capacità di invaso del sistema fognario nel suo complesso, mediante sistemi di controllo a distanza, nonché mediante l'utilizzo di invasi aggiuntivi idonei allo scopo. Tali interventi sono affiancati da modalità gestionali del sistema viario e da interventi sul sistema edilizio ed urbano finalizzati a ridurre il carico inquinante connesso agli eventi piovosi, quali ad esempio la regolazione delle portate meteoriche drenate, la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate e la previsione di sistemi di ritenzione, rilascio ritardato e infiltrazione superficiale nel suolo delle acque meteoriche.

3. Sulla base delle risultanze degli studi di cui al comma 2, i piani d'ambito sono integrati dagli interventi necessari a garantire che il carico inquinante generato nei bacini scolanti degli agglomerati urbani sia ridotto di almeno il 50 per cento entro il 31 dicembre 2016, agendo prioritariamente sugli agglomerati il cui reticolo scolante recapita nei corpi idrici di cui all'articolo 18, comma 1 e ove lo richiedano gli obiettivi di qualità del corpo idrico ricettore.

4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 della l.r. 13/1990, per le reti fognarie unitarie sono realizzati o adeguati funzionalmente, se esistenti, gli scaricatori di piena delle acque miste. Gli scaricatori sono ubicati e proporzionati per conseguire una significativa riduzione del carico inquinante rispetto alle esigenze di protezione del corpo ricettore e sono dotati di dispositivi idonei a garantirne la funzionalità.

5. Sulla base di specifiche direttive della Giunta regionale, i regolamenti edilizi comunali sono integrati con:

a) le misure concernenti la riduzione delle portate meteoriche drenate e la riduzione delle superfici urbane impermeabilizzate di cui al comma 3;

b) l'imposizione dell'obbligo di un adeguato trattamento, prima del loro recapito nel corpo ricettore, delle immissioni delle acque meteoriche di cui al comma 1, lettera b).

6. Le immissioni di cui al comma 1, lettera c) sono soggette, ove necessario, alle prescrizioni dettate dal provvedimento con cui l'autorità competente rende il giudizio di compatibilità ambientale.

7. Le disposizioni di attuazione del presente piano disciplinano le fattispecie di cui al comma 1, lettera d) in funzione del mantenimento o raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e del contenimento della diffusione in ambiente idrico delle sostanze pericolose, prevedendo, se necessario, la sottoposizione delle relative immissioni ad autorizzazione preventiva ai sensi della normativa in materia di scarichi.

Art. 33. (Tutela delle aree di pertinenza dei corpi idrici)

1. Al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino della vegetazione spontanea nella fascia immediatamente adiacente ai corpi idrici naturali e artificiali, con funzioni di filtro per i solidi sospesi e gli inquinanti di origine diffusa, di stabilizzazione delle sponde e di conservazione e sviluppo della biodiversità, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i relativi divieti e disciplinano gli interventi di trasformazione e di gestione del suolo e del soprassuolo previsti:

a) nella fascia di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corsi d'acqua naturali di cui all'articolo 18, comma 1;

b) nella fascia individuata dalle stesse disposizioni di attuazione per i corsi d'acqua naturali diversi da quelli di cui alla lettera a);

c) nelle isole e nelle unioni di terra che si possono formare negli alvei;

d) nella fascia di almeno dieci metri dalle rive di laghi naturali;

e) nella fascia individuata dalle disposizioni di attuazione del presente piano per i canali di irrigazione, di irrigazione e bonifica e di bonifica identificati dalle stesse disposizioni, garantendo le operazioni di manutenzione e gestione degli

stessi canali.

2. Ove, al momento dell'entrata in vigore delle disposizioni di attuazione del presente piano, sia presente una fascia di vegetazione spontanea, lungo corsi d'acqua e laghi, di larghezza superiore al minimo di cui al comma 1, è mantenuta l'ampiezza della fascia di vegetazione spontanea esistente, passibile di riduzione fino a venti metri.
3. Resta fermo qualsiasi altro divieto o vincolo previsto da leggi o da atti di pianificazione territoriale.

Art. 34. (Disciplina delle utilizzazioni agronomiche)

1. L'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari è finalizzata all'utilizzo delle sostanze nutritive ed ammendanti nei medesimi contenuti ovvero al loro utilizzo irriguo o fertirriguo.
2. Fermo restando quanto previsto all'articolo 21, le attività concernenti l'intero ciclo dell'utilizzazione agronomica, dalla produzione alla raccolta, allo stoccaggio, al trattamento, al trasporto, all'applicazione al terreno, sono disciplinate dalle disposizioni di attuazione del presente piano in funzione della tutela dei corpi idrici potenzialmente interessati ed in particolare del raggiungimento o mantenimento degli obiettivi di qualità ambientale e funzionale.
3. Ai fini di una corretta utilizzazione agronomica degli effluenti e di un accurato bilanciamento degli elementi fertilizzanti, sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dalle disposizioni di attuazione di cui al comma 2, le aziende individuate da tali disposizioni predispongono ed attuano un piano di utilizzazione agronomica.
4. Le disposizioni di attuazione di cui al comma 2 prevedono che la quantità massima di effluenti di allevamento applicabile alle aree adibite a uso agricolo, compresi quelli depositati dagli animali al pascolo, non superi un apporto al campo di trecentoquaranta chilogrammi di azoto totale per ettaro e per anno, inteso come quantitativo medio aziendale, da distribuire in base ai fabbisogni delle colture, al loro ritmo di assorbimento ed ai precedenti culturali.
5. Al fine di ottimizzare il rapporto tra elementi nutritivi prodotti dai capi allevati e superficie utilizzata per l'applicazione al terreno degli effluenti zootecnici, è incentivata l'adozione:
 - a) di sistemi di stabulazione e trattamento finalizzati a migliorare le caratteristiche quali-quantitative degli effluenti zootecnici;
 - b) di tecnologie finalizzate a ridurre la diluizione degli effluenti e realizzare la separazione tra solido e liquido;
 - c) di tecnologie e di iniziative che favoriscono l'uso degli effluenti di origine animale anche da parte di aziende non zootecniche, favorendo un minor ricorso ai concimi di sintesi;
 - d) di programmi di sperimentazione.
6. Al fine di ridurre le perdite di nutrienti è incentivata, anche attraverso programmi di assistenza tecnica, controllo e sperimentazione, l'applicazione diffusa del Codice di buona pratica agricola di cui al decreto del Ministro per le politiche agricole 19 aprile 1999, nonché l'adozione:
 - a) di un opportuno ordinamento colturale e di razionali tecniche per le lavorazioni del terreno;
 - b) di tecniche di fertilizzazione atte ad ottimizzarne l'efficienza e ad assicurare la distribuzione uniforme di dosi programmate di effluenti zootecnici e di concimi di sintesi contenendo le perdite di azoto in atmosfera per volatilizzazione e la veicolazione dei nutrienti verso i corpi idrici;
 - c) di programmi di assistenza tecnica e controllo per la corretta conduzione dei suoli e delle pratiche agronomiche;
 - d) di programmi di sperimentazione.
7. Al fine della corretta utilizzazione agronomica delle acque reflue provenienti da aziende agricole e piccole aziende agro-alimentari sono promossi interventi finalizzati a:
 - a) ottimizzare i sistemi di stoccaggio, trattamento e distribuzione delle acque reflue;
 - b) favorire il risparmio idrico attraverso forme di riutilizzo delle acque già impiegate nel ciclo produttivo;
 - c) effettuare programmi di sperimentazione.

Art. 35. (Codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione)

1. Al fine di contribuire alla tutela qualitativa e quantitativa di tutte le acque attraverso una più attenta gestione delle pratiche agronomiche, i codici di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo, per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione approvati con le disposizioni di attuazione del presente piano sono di raccomandata applicazione su tutto il territorio regionale.
2. I codici di cui al comma 1, adottando un approccio che considera il sistema colturale nel suo complesso e sostituendo le soluzioni di breve termine con strategie di lungo periodo, promuovono rispettivamente:
 - a) tecniche che permettono un minor ricorso ai concimi di sintesi, tramite la valorizzazione dei fertilizzanti organici, la razionalizzazione delle tecniche di fertilizzazione, l'apporto di fosforo commisurato ai reali fabbisogni delle colture e alle caratteristiche dei suoli, nonché l'adozione di tecniche di lavorazione dei terreni di tipo conservativo;
 - b) metodi di gestione basati sull'impiego integrato di pratiche culturali e di mezzi chimici che consentono la lotta sostenibile contro le avversità biotiche con azioni preventive e con interventi volti ad aumentare la resistenza delle colture attraverso un riequilibrio biologico;
 - c) pratiche irrigue volte ad una attenta utilizzazione della risorsa, ottimizzandone l'applicazione al fine di ottenere sia il risparmio della risorsa stessa, sia la limitazione degli effetti negativi in conseguenza del mancato rispetto di accortezza nella loro somministrazione al campo.
3. I codici di cui al comma 1 sono approvati contestualmente al fine di garantire la coerenza delle azioni previste e la loro

armonizzazione con le disposizioni dettate in materia agroambientale dalla Politica agricola comunitaria e dal Piano di sviluppo rurale, nonché con le previsioni dei programmi d'azione applicati nelle zone vulnerabili e con le altre norme nazionali e regionali vigenti in materia.

4. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano le azioni da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione:

a) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'allegato 6 con riferimento al Codice di buona pratica agricola approvato con decreto del Ministro per le politiche agricole del 19 aprile 1999;

b) nei bacini drenanti dei laghi di cui all'allegato 6 identificati come eutrofici e mesotrofici con riferimento al codice di buona pratica agricola per l'uso di concimi contenenti fosforo.

5. Le disposizioni di attuazione del presente piano individuano le aree di intervento, ivi comprese le aree vulnerabili da prodotti fitosanitari, e le azioni dei codici di buona pratica agricola per l'utilizzo di fitofarmaci e per l'irrigazione da rendere gradualmente di obbligatoria applicazione nelle medesime aree.

Art. 36. (Impiego dei prodotti fitosanitari per scopi non agricoli)

1. In attuazione dell'articolo 5, comma 22 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 (Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari), le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono norme per il corretto impiego non agricolo dei prodotti fitosanitari diserbanti.

2. Sono fatti salvi gli impieghi per scopi non agricoli di prodotti fitosanitari diversi da quelli di cui al comma 1 previsti da specifici provvedimenti di settore.

Art. 37. (Interventi di ricondizionamento delle opere di captazione delle acque sotterranee)

1. Allo scopo di tutelare gli acquiferi profondi, tutti i pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono ricondizionati secondo le modalità stabilite dalla vigente disciplina regionale, tenendo conto dei criteri e delle priorità di cui al presente articolo.

2. La carta di identificazione della base dell'acquifero superficiale di cui all'articolo 2, comma 7 della legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 (Ricerca, uso e tutela delle acque sotterranee), sostituito dall'articolo 5 della legge regionale 7 aprile 2003, n. 6, individua i limiti che separano la falda freatica dalle falde profonde, salvo documentata diversa configurazione locale fatta propria dall'autorità concedente.

3. Salve ulteriori determinazioni delle disposizioni di attuazione del presente piano, ai fini del ricondizionamento dei pozzi di cui al comma 1 sono considerate ad elevata priorità di intervento:

a) le aree idrogeologicamente separate di cui all'allegato 3 all'interno delle quali sono presenti zone vulnerabili da nitrati di origine agricola;

b) le aree idrogeologicamente separate di cui all'allegato 3 all'interno delle quali sono presenti aree vulnerabili da prodotti fitosanitari e classificate con indice di vulnerazione areale LV1 e LV2;

c) le aree in cui sono localizzati campi pozzi di cui all'articolo 24, comma 2, lettera b).

4. Le province, sulla base delle informazioni territoriali disponibili:

a) individuano all'interno delle aree ad elevata priorità di intervento porzioni di territorio nelle quali, anche in ragione della presenza di altri centri di pericolo, le azioni di ricondizionamento o chiusura dei pozzi potranno essere completate in un momento successivo e comunque entro il 31 dicembre 2016;

b) identificano porzioni di territorio all'interno delle quali sono presenti acquiferi che, seppur diversi da quelli indicati al comma 3, sono comunque di rilievo a livello locale e definiscono per tali aree ulteriori priorità di intervento.

5. Le attività di ricondizionamento o chiusura dei pozzi che consentono la comunicazione tra la falda freatica e le sottostanti falde profonde sono completate entro il 31 dicembre 2016, con riferimento all'intero territorio regionale.

Art. 38. (Restituzioni e manutenzione delle opere di prelievo)

1. Le autorità competenti prescrivono che le restituzioni delle acque utilizzate per scopi irrigui e in impianti di potabilizzazione, nonché delle acque derivanti da sondaggi o perforazioni diversi da quelli relativi alla ricerca e alla estrazione di idrocarburi, hanno caratteristiche tali da non indurre modificazioni sulle caratteristiche idrochimiche e sullo stato termico del corpo idrico naturale ricettore che possono compromettere il rispetto degli obiettivi previsti dal presente piano.

2. Per le restituzioni di acqua provenienti da impianti ad acqua fluente destinati alla produzione di energia idroelettrica l'autorità concedente prescrive che le stesse sono realizzate e gestite in modo tale da:

a) evitare che le repentine variazioni della portata nel corpo idrico ricettore a valle della sezione di immissione, nel caso di impianti dotati di dispositivi che consentono una regolazione giornaliera delle portate, determinino rilevanti impatti sull'ambiente idrico;

b) non produrre fenomeni localizzati di erosione del fondo e delle sponde del corso d'acqua interessato.

3. Le restituzioni di acqua provenienti da impianti destinati alla produzione di energia idroelettrica dotati di bacino di accumulo sono dotate, ove tecnicamente possibile, di dispositivi di demodulazione delle portate restituite e comunque rispettano le condizioni di cui al comma 2. Se le variazioni di portata non sono dannose per l'ambiente idrico e risultano compatibili con le legittime utilizzazioni di valle, sono ammesse deroghe all'obbligo di realizzare la demodulazione; in tali casi è imposto uno specifico protocollo di gestione dei rilasci.

4. Il materiale depositato nei dissabbiatori e sedimentatori connessi con le opere di presa da corsi d'acqua naturali

realizzate mediante traverse può essere reimmesso nel corso d'acqua alimentatore se ciò avviene in modo tale da non arrecare alterazioni significative all'ecosistema del corpo idrico.

5. Al fine di mitigare l'incidenza sugli ambienti idrici di valle delle operazioni di svaso e spurgo degli invasi, le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono:

- a) gli sbarramenti da assoggettare all'obbligo di redazione dei progetti di gestione con i relativi requisiti minimi;
- b) le modalità di identificazione dei corpi idrici o tratti di essi sui quali le operazioni di svaso e spurgo possono avere un'incidenza significativa;
- c) in relazione alla tipologia di intervento, ai risultati dell'analisi dei sedimenti presenti nell'invaso ed alle caratteristiche dei corpi idrici interessati:
 - 1) le misure di mitigazione da porre in essere per limitare le incidenze negative sul comparto idrico;
 - 2) i criteri e i parametri chimico-fisici e biologici da considerare nell'attività di monitoraggio degli impatti;
 - 3) la persistenza e le concentrazioni massime ammissibili di parametri fisico-chimici nel corpo idrico a valle dello sbarramento;
 - 4) le modalità e i tempi di trasmissione delle informazioni raccolte;
 - 5) i casi in cui, in considerazione delle caratteristiche dei sedimenti, non è consentita l'operazione di spurgo.

6. Le operazioni previste ai commi 4 e 5 sono eseguite in periodo idrologico diverso da quello di magra e tengono conto dei cicli biologici delle popolazioni ittiche presenti nei corpi idrici, con particolare riferimento al periodo riproduttivo e delle prime fasi di sviluppo.

Titolo III – Misure di tutela quantitativa

Art. 39. (Deflusso minimo vitale)

1. Il deflusso minimo vitale è la portata istantanea che è rilasciata a valle delle captazioni da corsi d'acqua al fine di garantire la tutela delle biocenosi acquatiche compatibilmente con un equilibrato utilizzo della risorsa idrica e, in generale, per concorrere al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

2. Il deflusso minimo vitale è costituito da:

- a) una componente idrologica calcolata sulla base della portata media annua naturale del corso d'acqua, quantificata in coerenza con i criteri di regolazione delle portate approvati dall'Autorità di bacino del fiume Po;
- b) fattori correttivi relativi a morfologia e scambio idrico con la falda che, applicati al valore idrologico, definiscono il deflusso minimo vitale di base;
- c) ulteriori fattori correttivi riguardanti la naturalità, la qualità dell'acqua, la fruizione e le esigenze di modulazione della portata residua a valle dei prelievi.

3. L'applicazione del deflusso minimo vitale di base e degli ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera c), è condizione necessaria per il rilascio:

- a) delle nuove concessioni di derivazione di acqua pubblica e per quelle in ordine alle quali, alla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6, non sia ancora concluso il relativo procedimento amministrativo;
- b) dei provvedimenti di rinnovo delle concessioni, tenuto conto della gradualità prevista per le derivazioni in atto.

4. Entro il 31 dicembre 2008 tutte le derivazioni d'acqua in atto da corpi idrici naturali rilasciano il deflusso minimo vitale di base, fermi restando eventuali obblighi di maggior rilascio già previsti nei disciplinari di concessione.

5. Le norme di area definiscono i fattori correttivi da applicarsi, secondo la gradualità definita ai sensi del comma 6, ai corsi d'acqua significativi, a quelli potenzialmente influenti sugli stessi o di rilevante interesse ambientale, a quelli ricadenti nelle aree ad elevata protezione nonché ai corsi d'acqua che richiedono protezione e miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci.

6. Le disposizioni di attuazione del presente piano identificano:

- a) le modalità di calcolo della componente idrologica;
- b) le modalità di calcolo dei rilasci nei bacini di estensione inferiore a cinquanta chilometri quadrati, compresi i rilasci da sorgenti;
- c) le modalità di applicazione graduale alle derivazioni in atto degli ulteriori fattori correttivi di cui al comma 2, lettera c), anche sulla base della verifica degli effetti prodotti dall'applicazione del deflusso minimo vitale di base, ferma restando l'applicazione di tutti i fattori correttivi entro il 31 dicembre 2016;
- d) criteri e condizioni di deroga;
- e) le modalità di controllo dei rilasci;
- f) le modalità di concertazione con le altre Regioni in relazione ai corpi idrici interregionali.

7. Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni di attuazione di cui al comma 6 sono automaticamente sostituite le disposizioni dei disciplinari di concessione incompatibili con le previsioni e le tempistiche di cui al presente articolo.

8. La Regione e le province incentivano l'approccio sperimentale volontario all'applicazione del deflusso minimo vitale sulla base di accordi con utenti che si impegnano a gestire un programma di rilasci concordato con l'autorità concedente e le comunità locali. Il deflusso minimo vitale risultante dalla sperimentazione sostituisce quello conseguente alla disciplina di cui al presente articolo, è reso pubblico ed è applicato, secondo le modalità stabilite dalla Regione, anche alle ulteriori derivazioni collocate sul medesimo corso d'acqua in un tratto riconosciuto omogeneo con quello oggetto della sperimentazione.

Art. 40. (Riequilibrio del bilancio idrico)

1. Il riequilibrio del bilancio idrico concorre alla tutela quali-quantitativa delle acque ed è perseguito attraverso una serie coordinata di azioni volte a consentire un consumo idrico sostenibile, riguardanti in via prioritaria:

- a) il riordino irriguo;
- b) la revisione dei titoli di concessione;
- c) l'uso, temporaneo e compatibile, delle acque sotterranee di falda freatica in funzione di soccorso dell'irrigazione;
- d) la revisione delle regole operative degli invasi esistenti;
- e) il ricorso ai trasferimenti di acqua in rapporto agli usi strategici della risorsa;
- f) la realizzazione di nuove capacità di invaso;
- g) i protocolli di gestione dinamica delle criticità quantitative stagionali.

2. Il riordino irriguo è perseguito attraverso l'aggregazione dei consorzi di bonifica, dei consorzi d'irrigazione e dei consorzi d'irrigazione e bonifica ai sensi della legge regionale 9 agosto 1999, n. 21 (Norme in materia di bonifica e d'irrigazione) e la progressiva integrazione delle reti e delle gestioni, nonché attraverso il sostegno alle azioni finalizzate alla ricomposizione fondiaria.

3. Le autorità concedenti provvedono entro il 31 dicembre 2008 alla revisione delle utilizzazioni in atto ai sensi dell'articolo 95, comma 5 del d.lgs. 152/2006, sulla base delle disposizioni di attuazione del presente piano con le quali sono definiti le metodologie di quantificazione del fabbisogno e i tempi di adeguamento per ciascuna area idrografica. La revisione è effettuata sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- a) corpi idrici che presentano esigenze di riequilibrio del bilancio idrico;
- b) corpi idrici per i quali sono stati identificati obiettivi di qualità ambientale elevati o particolari obiettivi funzionali.

4. La revisione dei titoli di concessione dei prelievi a scopo irriguo è effettuata, contestualmente nell'ambito di ciascuna area idrografica, sulla base della verifica degli effettivi fabbisogni netti irrigui dei comprensori agrari, in considerazione delle colture praticate e delle condizioni pedo-climatiche, nonché dell'efficienza dei metodi di trasporto dell'acqua dal punto di captazione alle parcelle irrigue e dei metodi d'irrigazione.

5. Nelle aree idrografiche caratterizzate da squilibri del bilancio idrico, la Regione e le province, d'intesa con i consorzi irrigui di secondo grado, incentivano l'adozione di misure per l'utilizzazione delle acque captate dalla falda freatica in funzione di irrigazione di soccorso e il loro trasferimento verso gli areali del comprensorio d'irrigazione maggiormente idroesigenti, utilizzando le infrastrutture consortili per il trasporto dell'acqua.

6. Le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono procedure, anche negoziate, di revisione delle regole operative degli invasi esistenti in funzione dell'uso plurimo e in particolare del coordinamento della produzione di energia elettrica con le esigenze dell'agricoltura di valle e della laminazione delle piene, ove tecnicamente utile.

7. Fatte salve le utilizzazioni esistenti, è vietato trasferire acqua al di fuori del bacino idrografico del fiume Po per usi diversi da quello potabile per il quale si applicano le procedure previste dall'articolo 158 del d.lgs. 152/2006. Il trasferimento di acqua per usi diversi da quello potabile all'esterno dei sottobacini idrografici sottesi dai corpi idrici soggetti a obiettivi di qualità ambientale è consentito solo per realizzare progetti di valenza strategica riconosciuta dalla pianificazione regionale o provinciale di settore e solo se il trasferimento di acqua non compromette il mantenimento o il raggiungimento dei predetti obiettivi di qualità.

8. Nei bacini caratterizzati da un saldo negativo di bilancio, dovuto ad un fabbisogno non ulteriormente riducibile con politiche di risparmio idrico e di razionalizzazione dei prelievi o a una naturale limitatezza della risorsa, la Regione promuove la creazione delle capacità di invaso previste dalle norme di area, previa verifica di fattibilità tecnica, ambientale, sociale ed economica delle soluzioni praticabili, perseguendo il coinvolgimento e la condivisione delle comunità locali interessate dagli interventi. Le predette norme di area sono aggiornate, ai sensi dell'articolo 8, comma 2, sentita la Conferenza regionale delle risorse idriche, che ne definisce altresì le priorità di intervento, con cadenza annuale.

9. Al fine di fronteggiare situazioni di emergenza idrica anche derivante da prolungata assenza di precipitazioni meteoriche, le disposizioni di attuazione del presente piano definiscono un programma di azione contenente:

- a) gli indirizzi e gli interventi finalizzati ad un'equa ripartizione delle risorse idriche disponibili tra i diversi utilizzi, con priorità per l'uso potabile ed in subordine per l'irrigazione;
- b) le misure finalizzate al contenimento dei consumi anche attraverso specifiche limitazioni d'uso e divieti;
- c) misure straordinarie per la gestione delle acque disponibili negli invasi localizzati sul territorio regionale.

10. Il programma di azione, predisposto con il concorso delle province, delle autorità d'ambito, dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi irrigui e di bonifica e dei gestori degli invasi regionali, è coordinato con analoghi programmi previsti a scala di bacino del fiume Po e con i piani di emergenza della protezione civile.

11. La gestione operativa del programma di azione è demandata al Comitato tecnico della Conferenza regionale delle risorse idriche di cui alla l.r. 13/1997, integrato dai rappresentanti dei gestori dei servizi idrici, dei consorzi irrigui e di bonifica e dai gestori degli invasi.

12. Nell'area idrografica "Toce" e nelle altre aree interessate da un intenso sfruttamento della risorsa idrica per la produzione di energia idroelettrica individuate dalle disposizioni di attuazione del presente piano, sono applicate le misure volte alla mitigazione dei relativi effetti previste dalle norme di area o dalle stesse disposizioni di attuazione.

Art. 41. (Obblighi di installazione dei misuratori di portata e volumetrici)

1. La misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati ai sensi del presente articolo è finalizzata:

- a) alla valutazione dell'effettiva incidenza dei prelievi sulla disponibilità delle risorse idriche naturali;

- b) alla valutazione delle perdite nelle reti acquedottistiche e nelle reti irrigue consortili;
- c) alla verifica del rispetto delle condizioni imposte nei disciplinari di concessione;
- d) alla gestione dinamica dei prelievi in presenza di situazioni di crisi idrica.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, le disposizioni di attuazione del presente piano individuano i prelievi soggetti alla misura delle portate e dei volumi derivati e restituiti o scaricati e definiscono, con la gradualità necessaria, i relativi obblighi di installazione e manutenzione, nonché di trasmissione dei risultati delle misurazioni. Entro il 31 dicembre 2016 deve comunque essere raggiunto l'obiettivo di disporre dei dati misurati sufficienti ad effettuare una stima attendibile dell'incidenza dei prelievi e delle restituzioni sul bilancio idrico.

3. Per esigenze di verifica dell'efficienza dell'uso dell'acqua nelle reti consortili le disposizioni di attuazione del presente piano prevedono l'obbligo di installazione di misuratori di portata o volumetrici sul sistema dei canali, le relative modalità tecniche e le priorità di attuazione.

Art. 42. (Misure per il risparmio idrico)

1. Al fine di ridurre i consumi di acqua e di migliorare le condizioni di sostenibilità ambientale dell'utilizzo delle risorse idriche a parità di servizio reso e di qualità della vita, le disposizioni di attuazione del presente piano promuovono e incentivano l'uso razionale dell'acqua, il contenimento dei consumi per uso civile, nei processi produttivi ed in agricoltura, nonché l'informazione e la sensibilizzazione al risparmio idrico delle diverse tipologie di utenza.

2. Le misure di cui al comma 1 incentivano tutti coloro che gestiscono o utilizzano risorse idriche ad eliminare gli sprechi, ridurre i consumi, incrementare il riciclo e il riutilizzo con applicazione delle migliori tecnologie disponibili.

3. Per le finalità di cui al comma 1 la Regione può stipulare con gli enti locali, con le autorità d'ambito, con i gestori del servizio idrico integrato, con i consorzi irrigui, nonché con altri grandi utilizzatori dell'acqua accordi di programma nei quali sono stabiliti gli obiettivi, i tempi di attuazione e le previsioni di spesa dei progetti relativi al programma medesimo, nonché avviare con gli atenei e gli istituti scientifici programmi di ricerca e sperimentazione.

4. Le autorità d'ambito individuano i bacini di utenza che, in relazione alle caratteristiche socio-economiche, alle dimensioni, all'idroesigenza e alla disponibilità di risorsa idrica, costituiscono le aree obiettivo per la realizzazione di interventi finalizzati all'uso razionale della risorsa idrica, con particolare riguardo a:

- a) l'approvvigionamento e la distribuzione, mediante reti duali, di risorse idriche di minor pregio per gli usi compatibili;
- b) la raccolta e l'utilizzo di acque meteoriche;
- c) il riuso delle acque reflue depurate;
- d) l'adozione di dispositivi tecnologici di risparmio idrico in ambito civile;
- e) l'installazione di contatori per ogni singola utenza o divisionali;
- f) le campagne di misura e gli interventi per il contenimento delle perdite delle reti idriche;
- g) le campagne di informazione e sensibilizzazione degli utenti.

5. Il complesso degli interventi di cui al comma 4 costituisce parte integrante dei piani d'ambito. Il relativo sistema tariffario può prevedere politiche premianti il risparmio idrico.

6. I comuni, compatibilmente con l'assetto urbanistico e territoriale, adeguano gli strumenti urbanistici locali mediante specifiche disposizioni finalizzate all'uso razionale delle risorse idriche, alla protezione delle acque destinate al consumo potabile localizzate nel proprio territorio, nonché per l'attuazione delle misure connesse previste nei piani d'ambito. In particolare, per quanto riguarda i nuovi insediamenti, i comuni:

- a) rilasciano il titolo ad edificare se il progetto edilizio prevede l'installazione di contatori singoli per ogni unità immobiliare o per ogni singola utenza indipendentemente dalla destinazione d'uso dell'immobile;
- b) prevedono nei propri atti normativi generali che le nuove costruzioni siano dotate di sistemi di separazione e coinvolgimento in apposite cisterne delle acque meteoriche affinché le stesse siano destinate al riutilizzo nelle aree verdi di pertinenza dell'immobile.

7. Il risparmio idrico in agricoltura è conseguito mediante la promozione della diffusione di tecniche di uso dell'acqua a basso impatto sulla risorsa idrica, il miglioramento dell'efficienza delle reti di trasporto dell'acqua nonché il divieto di realizzare nuovi pozzi per l'irrigazione a scorrimento, ad eccezione di quelli da utilizzare per l'irrigazione di soccorso di cui all'articolo 40, comma 5, nonché di quelli realizzati in carenza di acque superficiali e di idonee strutture consortili per sostituire pozzi interrati o comunque da dismettere.

Titolo IV. Norme di area

Art. 43. (Programma di misure per area)

1. Al fine di superare le criticità locali, per ciascuna delle aree idrografiche e per i laghi di cui all'articolo 16, le monografie di area individuano il programma delle misure, delle azioni e degli interventi da realizzarsi, secondo le priorità ivi indicate, attraverso gli strumenti di attuazione previsti dall'articolo 10.

Titolo V. Norme finali

Art. 44. (Verifica dell'efficacia degli interventi)

1. La verifica dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi previsti dal Piano di tutela delle acque è effettuata tramite un sistema di indicatori individuati tenendo conto delle indicazioni dell'Unione europea e concernenti:

- a) indicatori di realizzazione, che misurano i progressi fatti nell'attuazione di tutte le misure previste dal piano;
- b) indicatori di efficacia e di efficienza, che valutano gli effetti delle misure sul raggiungimento degli obiettivi di piano in funzione della tipologia di misure adottate;
- c) indicatori di impatto, che registrano gli effetti che le misure e le azioni hanno sul contesto socio-economico in funzione della tipologia di misure adottate.

Art. 45. (Disposizione finanziaria)

1. Una quota non inferiore al 5 per cento dell'introito dei proventi relativi all'uso dell'acqua pubblica è destinata al finanziamento delle attività regionali di attuazione del presente piano.

Norme tecniche di attuazione

Piano Territoriale Provincia di Novara

Appendice F

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

TITOLO II. CARATTERI TERRITORIALI E PAESISTICI

Verde e paesaggio

- [Art. 2.1. I vincoli paesistici ed ambientali](#)
- [Art. 2.2. Costruzione dei repertori comunali per i beni paesistici e storici](#)
- [Art. 2.3. Norme generali di tutela del paesaggio](#)
- [Art. 2.4. Sistema delle aree di rilevante valore naturalistico di livello Regionale e Provinciale](#)
- [Art. 2.5. Altri ambiti di competenza Regionale](#)
- [Art. 2.6. Ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposti a Piano Paesistico di competenza provinciale](#)
- [Art. 2.7. Aree di particolare rilevanza paesistica](#)
- [Art. 2.8. Il sistema del verde provinciale - La rete ecologica](#)
- [Art. 2.9. Il paesaggio delle colline moreniche del Verbano](#)
- [Art. 2.10. Il paesaggio agrario della pianura](#)
- [Art. 2.11. I principali itinerari di fruizione del paesaggio e del patrimonio storico](#)

Patrimonio storico

- [Art. 2.12. Norme generali di tutela del patrimonio storico – subaree storico culturali](#)
- [Art. 2.13. Beni archeologici e paleontologici](#)
- [Art. 2.14. Centri storici](#)
- [Art. 2.15. Emergenze architettoniche, beni di riferimento territoriale, beni diffusi di caratterizzazione](#)
- [Art. 2.16. Sistema dei grandi tracciati storici](#)

I N D I C E

Verde e paesaggio

Art. 2.1.

I vincoli paesistici ed ambientali

1. Il presente Piano, che assume valenza paesistico-ambientale ai sensi del comma 3 dell'art. 4 della L.R. 56/77 e s.m.i., identifica nelle tavole n° 6 e 8 e nell'allegato 1 al capitolo 2.6 del "Quadro analitico-conoscitivo" i vincoli paesistici ed ambientali preordinati sul territorio e gli enti competenti al rilascio di autorizzazioni e/o alla gestione dei territori vincolati.
2. Le specifiche tutele connesse a fattori di rischio geoambientale sono analizzate al Titolo III delle presenti norme.

[Top](#)

Art. 2.2.**Costruzione dei repertori comunali per i beni paesistici e storici**

- 1. - Obiettivi** Consolidare e sviluppare la conoscenza degli aspetti storico-paesistici e ambientali dei territori comunali in modo da garantire una corretta applicazione delle norme generali di tutela del PTP. Sostenere la collaborazione tra Comuni e Provincia nella predisposizione di piani e progetti di valorizzazione dei beni.
- 2. - Indirizzi** La costruzione dei repertori deve essere indirizzata:
- alla precisa identificazione dei beni "fattori di caratterizzazione", di cui al successivo articolo 2.3, alla scala comunale;
 - ad una corretta applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 24 della L.R. 56/77 e s.m.i.;
 - alla introduzione di più specifiche normative di compatibilità ambientale nella stesura dei Piani Regolatori comunali, anche in relazione alla applicazione dell'art. 20 della LR n° 40/98;
 - alla partecipazione attiva dei comuni alla formazione di piani e progetti di competenza provinciale;
 - alla costruzione di una "banca dati" presso la Amministrazione provinciale, a disposizione dei Comuni, degli enti culturali e territoriali, e dei cittadini, utile ad approfondire la conoscenza del territorio e alla eventuale valutazione di grandi progetti territoriali.
- 3. - Direttive** L'adeguamento degli strumenti urbanistici generali comunali al Piano Territoriale Provinciale è accompagnato dalla formazione dei "repertori" dei beni presenti sul territorio comunale. Tali repertori sono costituiti da cartografia, alla scala di 1:5000/2000, recante l'individuazione dei beni e da schede descrittive dei beni stessi e delle loro condizioni di conservazione e d'uso. La Provincia, anche mediante l'emanazione di eventuali "atti di indirizzo e coordinamento" di cui all'art. 1.6., nonché con l'attività dell'Ufficio di Piano ed il supporto della "Commissione Territorio" di cui all'art. 1.8. delle presenti norme, coordina e sostiene i Comuni nella formazione dei repertori.
- 3.1. Per i beni paesistici ed ambientali: dovranno essere individuati (anche ad integrazione di quanto previsto al Titolo III delle presenti norme):
- i corsi d'acqua soggetti a vincolo o segnalati dal PTP; le eventuali fasce di vincolo ai sensi della L. 431/85 (ora art. 146 DL. 490/1999), come da elenco allegato alla tavola di analisi n°6, "Vincoli paesistici e ambientali". Per i comuni interessati da fasce fluviali A, B, C ai sensi del P.S.F.F. (approvato con D.P.C.M. 24/07/98) e del P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell'Autorità di Bacino del fiume Po, i limiti delle fasce stesse nonché il "perimetro dei centri edificati", così come definiti dalle norme degli stessi Piani;
 - i principali canali derivatori primari e secondari nelle fasce di pianura irrigua, le relative strade alzaie o percorsi pubblici e privati di servizio;
 - i fontanili, attivi e non, presenti (anche avvalendosi delle ricerche già compiute in sede locale, e dalla Associazione Est Sesia);
 - i limiti delle aree coperte da bosco; le fasce boscate o i filari di interesse paesistico (in particolare nelle aree di pianura), anche ai sensi della L.R. 50/95 "Tutela e valorizzazione degli alberi monumentali e di alto pregio naturalistico e storico del Piemonte";
 - gli elementi di carattere geomorfologico segnalati dalle tavole di analisi del PTP: le fasce costituenti i terrazzi, i crinali e i dossi morenici, ecc;
 - il limite del vincolo idrogeologico, se presente (vedi tavola di analisi n° 8,

Quadro conoscitivo);

- i percorsi delle strade vicinali (o interpoderali) soggette a pubblico transito, che, per continuità o interesse paesistico possono divenire percorsi di interesse generale per l'ambito paesistico cui appartiene il Comune;
- le aree agricole di particolare caratterizzazione paesistica;
- le eventuali aree di "degrado ambientale", comprese le cave non più attive, o i territori abbandonati dall'attività agricola, per i quali si rendano necessari interventi di risanamento e ripristino ambientale.

3.2. Per i beni storico-architettonici: in approfondimento delle schede contenute nell'allegato al capitolo 2.5 del Quadro conoscitivo e delle indicazioni cartografiche contenute nella tavola di analisi n° 5, devono essere individuati:

- i centri storici, con eventuale precisazione dei perimetri, suddivisi nelle categorie previste all'art. 2.14, e delle principali caratteristiche di impianto;
- i nuclei rurali;
- gli edifici soggetti a vincolo monumentale;
- gli edifici o i complessi di interesse storico-architettonico, non soggetti a vincolo ma di caratterizzazione dell'ambito;
- le aree e i beni archeologici vincolati, le aree ove siano ancora leggibili tracciati e strutture di interesse archeologico;
- gli edifici rurali di pregio, compresi gli edifici produttivi storici, quali molini, ecc ;
- gli elementi dell'archeologia industriale ancora presenti, comprese le eventuali opere di presa dei principali canali storici.

La formazione del repertorio per tali beni può essere integrata o a sua volta integrare, laddove già predisposto, il censimento previsto dalla L.R. 35/95 "Individuazione, tutela e valorizzazione dei beni culturali e architettonici nell'ambito comunale".

[Top](#)

Art. 2.3.

Norme generali di tutela del paesaggio

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. - Obiettivi | Conservare e valorizzare il sistema paesistico provinciale nel suo complesso nonché le caratteristiche peculiari dei singoli ambiti di paesaggio individuati in sede di analisi dal P.T.P., garantendone la fruizione collettiva. |
| 2. - Indirizzi | Il P.T.P. sottopone a tutela attiva gli "ambiti di paesaggio", definiti dall'insieme di segni geografici e geomorfologici o derivanti dalla presenza e dalle attività antropiche sedimentate nel tempo, considerati "fattori di caratterizzazione", che, combinandosi in diversa misura, identificano e qualificano i diversi ambiti territoriali. |
| 3. - Direttive | Sono individuati i seguenti "ambiti di paesaggio", descritti nel "Quadro conoscitivo", capitolo 2.6 e relativo allegato 2: <ul style="list-style-type: none">1. terrazzo antico di Novara-Vespolate2. pianura irrigua Novarese3. fiume Sesia4. bassa pianura della Sesia5. alta pianura della Sesia |

6. valle fluviale del Ticino
7. piana irrigua dell'Ovest Ticino
8. alta pianura dell'Agogna
9. terrazzo antico di Oleggio-Cavagliano-Suno
10. terrazzo antico di Proh-Romagnano
11. colline moreniche del basso Verbano
12. bacino morenico e lacustre del Verbano
13. bacino morenico e lacustre del Cusio
14. ambito prealpino del Mottarone
15. ambito prealpino del Fenara-valle del Sizzano

3.1 I Comuni, attraverso la formazione dei repertori di cui al precedente articolo, definiscono norme specifiche di tutela e valorizzazione dei beni. La Regione e la Provincia, in sede di valutazione degli strumenti urbanistici comunali verificano la omogeneità delle normative all'interno degli ambiti di paesaggio e la corretta integrazione dei progetti di valorizzazione.

3.2 Per favorire tale integrazione/omogeneità delle azioni e delle norme di tutela all'interno degli ambiti di paesaggio sopra individuati, la Provincia, anche con l'assistenza della Commissione di cui all'art. 1.8. ed eventualmente predisponendo specifici "atti di indirizzo e coordinamento" di cui all'art. 1.6., attiva appositi tavoli di concertazione con i Comuni ricompresi nell'ambito.

3.3 Qualora i territori comunali siano interessati da Piani Paesistici o da strumenti di pianificazione attuativa di livello provinciale di cui al comma 1 dell'art. 1.4., le normative di tutela si intendono transitorie fino all'approvazione di tali strumenti.

3.4 Nella tavola di analisi n° 7 sono evidenziati, alla scala provinciale, i "fattori di caratterizzazione" sottoposti a tutela dal PTP. Fatte salve norme specifiche riguardanti elementi soggetti a vincolo di cui all'art. 2.1, nonché fatte salve direttive e prescrizioni più puntuali riportate nei successivi articoli del presente Titolo, di norma è fatto divieto di alterare, modificare o distruggere tali elementi.

[Top](#)

Art. 2.4.

Sistema delle aree di rilevante valore naturalistico di livello Regionale e Provinciale

1. - Obiettivi

Completare il quadro delle aree facenti parte del sistema delle aree protette regionali (parchi regionali e riserve istituite), e di riconosciuta valenza naturalistica e paesistica (biotopi già segnalati), con la tutela/gestione di aree di prevalente interesse naturalistico al livello provinciale, al fine di integrare i capisaldi della rete ecologica di cui al successivo art. 2.8.

Il sistema delle aree protette regionali è costituito da:

- Parco Naturale della valle del Ticino
- Parco Naturale delle Lame del Sesia e Riserva dell'Isolone di Oldenico
- Parco Naturale del Monte Fenara
- Parco Naturale dei Laghi di Mercurago
- Riserva naturale speciale dei canneti di Dormelletto
- Riserva naturale speciale del Sacro Monte di Orta
- Riserva naturale speciale del colle della Torre di Buccione
- Riserva naturale speciale del Monte Mesma
- Riserva naturale orientata delle Baragge
- Riserva naturale della palude di Casalbeltrame, (con la proposta di ampliamento già

deliberata dai Comuni interessati).

2. - Indirizzi

Il P.T.P. individua ulteriori ambiti di elevato valore naturalistico e paesistico al fine di integrare e completare il sistema delle aree protette di rilevanza regionale e/o provinciale.

Tra questi ambiti vengono annoverati i biotopi esterni ai parchi regionali, già segnalati dalla Regione Piemonte (ed individuati nella Tavola A):

- Biotopo dell'Agogna Morta
- Biotopo della Garzaia di San Bernardino
- Biotopo della Baraggia di Bellinzago
- Biotopo del bosco Preti e bosco Lupi
- Biotopo della Garzaia di Casaleggio

2.1 La Provincia promuove inoltre l'istituzione di specifiche "zone di salvaguardia" di aree protette esistenti (ai sensi dell'art. 5 L.R. n°12/90), nei seguenti ambiti territoriali riportati nella Tavola A) di progetto:

- o la valle del Sizzano;
- o le aree di salvaguardia del Parco della valle del Ticino.

3. - Direttive

Gli strumenti di livello inferiore recepiscono i perimetri delle aree protette e le indicazioni dei rispettivi strumenti di tutela, di cui al comma 1. I Piani regolatori comunali devono inoltre porre particolare attenzione alla definizione delle vie di accesso alle aree protette ed alla predisposizione di "corridoi ecologici" continui di collegamento tra le strutture naturali delle aree protette e le aree esterne.

3.1 Per la valle del Sizzano, il PTP propone il riconoscimento di una fascia di "zona di salvaguardia" in continuità con il parco Naturale del Fenera, per la quale, oltre alla fondamentale tutela delle aree boscate, della flora, della fauna e dei caratteri geomorfologici della valle e dei versanti, gli interventi di fruizione sono orientati alla precisa definizione dei percorsi naturalistici, anche ad integrazione di quelli individuati dal PTP, alla localizzazione di aree di sosta attrezzate, all'eventuale recupero di edifici rustici per usi agrituristiche e ricreativi.

3.2 Per le "zone di salvaguardia" del Parco della Valle del Ticino si fa riferimento a quanto già previsto dal PTR Ovest Ticino approvato.

4. - Prescrizioni

All'interno dei Parchi regionali, e delle Riserve, i rispettivi strumenti normativi, come previsti dalla legge regionale di riferimento, prevalgono su tutti gli strumenti urbanistici di livello inferiore.

4.1 All'interno degli ambiti territoriali di cui al precedente comma 2.1 del presente articolo, i cui perimetri possono essere maggiormente dettagliati mediante uno specifico "accordo di pianificazione" tra la Provincia ed i Comuni interessati, le specifiche tutele e salvaguardie debbono essere disposte dalla strumentazione urbanistica locale nel rispetto delle direttive di cui ai precedenti commi 3., 3.1, 3.2.

4.2 Sino all'adeguamento degli strumenti urbanistici di cui al comma precedente, o all'inserimento dei Biotopi di cui al comma 2. nel Piano Regionale delle aree protette ai sensi dell'art. 3 della L.R. 47/95, nelle "aree di rilevante valore naturalistico" di cui al presente articolo, fatte salve le previsioni della strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., valgono le seguenti norme transitorie:

- o i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 della L.R. 40/98 sono comunque sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale;
- o oltre al rispetto delle norme generali circa la tutela dei fattori di

caratterizzazione di cui all'art. 2.3 (aree boscate, acque, crinali, versanti ecc.), è consentito il solo recupero degli insediamenti esistenti per funzioni connesse all'attività agricola, agrituristica e del tempo libero, con eventuali ampliamenti volumetrici limitati al massimo al 20% una tantum e finalizzati esclusivamente alla introduzione di adeguamenti igienico/tecnologici od al rispetto delle normative di sicurezza;

- o le strade rurali esistenti, devono essere conservate e sottoposte a manutenzione nel rispetto dei materiali e delle componenti costruttive tradizionali, salva la possibilità di modifica per comprovate esigenze di carattere funzionale;
- o è fatto divieto di autorizzare nuove localizzazioni di attività estrattive al di fuori di ambiti già destinati a tale attività i cui ampliamenti sono comunque sottoposti al rispetto della normativa vigente in materia di impatto ambientale;
- o si devono ritenere vincolanti i percorsi individuati dal PTP e i corridoi ecologici definiti.

[Top](#)

Art. 2.5.

Altri ambiti di competenza Regionale

- 1. - Direttive** Il PTP recepisce le indicazioni dei piani territoriali di competenza regionale.
- 2. - Prescrizioni** Per quanto concerne il PTR Ovest Ticino sono fatte salve tutte le norme di tutela paesistica ed ambientale predisposte dallo strumento di approfondimento regionale, a cui si rinvia per i territori comunali interessati.

2.1 Per quanto concerne il PTO del Mottarone, in attesa della approvazione dello strumento regionale in itinere, per l'ambito territoriale in comune di Armeno riportato nella Tavola A) di progetto del P.T.P., valgono le norme transitorie di cui all'articolo precedente, comma 4.2., limitatamente a tutte le aree esterne ai perimetri dei centri abitati e non normate e perimetrate specificatamente dallo strumento urbanistico vigente alla data di approvazione del P.T.P; non appena sarà adottata in sede di PTO una più puntuale perimetrazione dell'ambito territoriale di competenza, l'applicazione delle norme transitorie di cui sopra sarà limitata alla porzione territoriale interessata dal PTO, senza che ciò comporti variante delle Tavole di PTP.

[Top](#)

Art. 2.6.

Ambiti di elevata qualità paesistico-ambientale sottoposti a Piano Paesistico di competenza provinciale

- 1. - Obiettivi** Consolidare, attraverso la formazione di Piani Paesistici, la tutela e la conoscenza di grandi ambiti di forte caratterizzazione paesistica del territorio nei quali la compresenza di aspetti di naturalità, sistemi insediativi storici, attività produttive agricole con forte dominanza paesistica, attività turistiche e per il tempo libero, crea condizioni di grande fragilità del sistema paesistico ma anche di notevole potenzialità per gli sviluppi del sistema insediativo provinciale.

2. - Indirizzi

Gli indirizzi e le direttive rivolti alla formazione dei Piani Paesistici di competenza Provinciale, sono differenziati per i diversi ambiti a seconda delle prevalenti vocazioni del territorio. La Provincia per l'elaborazione dei Piani Paesistici può promuovere uno specifico "accordo di pianificazione" di cui all'art. 1.5. con gli enti territoriali interessati; può inoltre promuovere specifici accordi di programma, o altre procedure negoziali, con la Regione, le Province contermini, le Comunità montane per la realizzazione di interventi complessi di livello territoriale. Anche i Comuni i cui territori sono interessati dai perimetri riportati in Tav. A), qualora la Provincia non abbia già provveduto, attraverso un accordo di pianificazione o altra forma di intesa, possono proporre alla Provincia una bozza di Piano Paesistico per l'intera area.

3. - Direttive

Nella attuazione dei PRG vigenti deve essere posta particolare attenzione alla conservazione degli elementi considerati fattori di caratterizzazione paesistica e alla tutela delle visuali degli elementi del patrimonio storico individuati dal PTP.

3.1 In tal senso i progetti e i piani attuativi dei PRG vigenti, relativi ad interventi di nuova costruzione o ampliamenti di costruzioni esistenti legati a mutamenti di destinazioni d'uso, consentiti all'interno dei perimetri dei Piani Paesistici, dovranno essere autorizzati dai Comuni interessati prestando particolare attenzione agli aspetti di "compatibilità paesistico-ambientale": tra gli elaborati tecnici che debbono accompagnare la redazione di tali progetti, dovrà essere richiesto un apposito studio di inserimento paesaggistico munito della necessaria documentazione fotografica. La Provincia coordina, anche mediante eventuali "atti" di cui al precedente art. 1.6. nonché mediante l'attività della "Commissione Territorio", modalità omogenee per ambito di redazione dei progetti.

3.2 I perimetri delle aree sottoposte a Piano Paesistico dal P.T.P. alla Tavola di progetto A), sono ritenuti vincolanti fino alla approvazione dei Piani stessi, mediante i quali possono essere definiti, con l'accordo di pianificazione di cui al precedente comma 2, eventuali limitati scostamenti dal perimetro indicato, senza che ciò costituisca variante al P.T.P. stesso.

3.3 I Comuni interessati dai perimetri cartografati, al fine di partecipare attivamente alla stesura del Piano Paesistico, entro un anno dalla data di approvazione del P.T.P., predispongono la formazione dei "repertori" comunali di cui all'art.2.2, per quanto riguarda la presenza di beni storici e ambientali: particolare attenzione dovrà essere prestata al censimento degli edifici rurali presenti nell'ambito considerato, alla loro destinazione d'uso attuale, affinché la stessa strumentazione urbanistica locale possa adeguatamente favorire il recupero edilizio e funzionale dell'edilizia dismessa, contenendo il più possibile lo sviluppo di aree di nuovo impianto, in particolare per "seconde case". I repertori sono inoltre integrati con la individuazione delle aree ad uso turistico e per il tempo libero, pubbliche e private, esistenti e con la segnalazione di eventuali proposte di nuovi interventi di significatività territoriale.

4. - Prescrizioni

Dalla data di approvazione del P.T.P. e sino all'adozione del rispettivo Piano Paesistico, eventuali progetti di varianti, di revisioni o di nuovi PRG dei Comuni interessati che comportino, all'interno delle aree sottoposte a Piano Paesistico, possibilità di nuovi insediamenti e/o urbanizzazioni di territori agricoli, incolti, boscati o che comunque non consentono possibilità edificatorie nella strumentazione urbanistica vigente alla data di approvazione del P.T.P., (fatta esclusione di eventuali lotti di completamento e/o interclusi in aree già normate al contorno per funzioni insediative, se gli stessi risultano non in contrasto con gli indirizzi e le direttive enunciati ai precedenti punti 2 e 3), debbono essere preventivamente concordati con la Provincia di Novara mediante l'espressione del "parere di compatibilità territoriale" di cui al precedente art. 1.7.
I Comuni sono tenuti ad indicare all'interno degli ambiti, le aree che rivestono caratteristiche di pregio tali da non consentirne la trasformazione urbanistica.

4.1 In virtù della riconosciuta valenza paesistico-ambientale degli ambiti oggetto del presente articolo, il P.T.P. dispone che ai sensi del 5° comma

dell'art. 20 della L.R. 40/98, nei territori perimetrati e sottoposti a Piani Paesistici, comunque sino alla loro rispettiva approvazione e facendo salvi eventuali differenti trattamenti normativi disposti dai Piani medesimi, tutti i progetti di cui agli allegati B1, B2 e B3 della citata L.R. 40/98 siano sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale.

Norme per i singoli ambiti:

5. - a) Ambito paesistico del Lago d'Orta (di competenza regionale):

il testo seguente è stato stralciato con la D.C.R. di approvazione del P.T.P., in quanto aree di particolare delicatezza e complessità, ricadenti sul territorio di più province (Novara e Verbano - Cusio - Ossola), per le quali sono stati già avviati studi ed esperienze da parte della Regione e per le quali è opportuno che la redazione di un piano paesistico sia di competenza regionale, ma viene di seguito riportato con valore documentario.

L'ambito comprende il bacino lacustre e le aree ad esso contigue, già riconosciute di elevato interesse paesistico da diversi atti legislativi (L.1497/39 attraverso decreti specifici per le sponde del Lago e attraverso il decreto 19.12.1985 detto "Galassino"). E' caratterizzato da presenza di estese aree boscate, di vegetazione costiera e di grandi parchi e giardini di ville realizzate sia sulla costa sia sui pianori più elevati ed è soggetto a consistente pressione turistica. Nella porzione sud il paesaggio urbano è caratterizzato da una forte e diffusa presenza di attività produttive.

5.1.- Indirizzi

Le finalità del Piano Paesistico sono individuate:

- nella puntuale identificazione dei valori paesistici e storico-culturali dell'area, e dei principali con visuali da sottoporre a tutela;
- nel controllo della pressione antropica e dei fattori inquinanti;
- nella riqualificazione e diversificazione dell'offerta turistica, attraverso la valorizzazione e lo sviluppo di attività (sportive, naturalistiche, culturali, ludiche, gastronomiche) diffuse anche nei centri non costieri;
- nella definizione puntuale delle tutele geomorfologiche delle rive, delle coste e dei versanti;
- nella riqualificazione delle attività agricole ai fini degli interventi di valorizzazione ambientale;
- nella precisa identificazione dell'area di tutela del torrente Agogna, considerato elemento portante della rete ecologica provinciale e nella definizione dei corridoi ecologici minori interni all'area.

5.2- Direttive

Alla formazione del Piano Paesistico sono interessati: i Comuni, le Comunità montane, gli enti per il turismo, le Associazioni di categoria; attraverso la collaborazione con la Regione e la Provincia del Verbano-Cusio-Ossola verranno assicurate la coerenza e la continuità delle indicazioni di Piano per la porzione settentrionale del Lago.

Il Piano Paesistico definisce anche in relazione a quanto predisposto dalle normative dei Titoli IV e V delle norme e dalle Tavole B e C del presente PTP:

- i caratteri, i fabbisogni di scala vasta, le centralità del sistema insediativo costiero, al fine di orientare le scelte e le normative di competenza comunale, tenendo conto che l'intera area costiera è vincolata ai sensi della L.1497/39 (ora art. 139 del DL. 490/99);

- l'integrazione del Piano Paesistico di dettaglio già adottato (Del. 21 giugno 1999 n° 17-278615) nel Comune di San Maurizio d'Opaglio, nel quadro dell'intero assetto paesistico del territorio circostante il lago d'Orta;
- il sistema delle comunicazioni ai diversi livelli (mobilità generale e locale) e le condizioni dell'inserimento paesistico di eventuali potenziamenti o varianti;
- il sistema delle tutele naturalistiche e geomorfologiche, con particolare attenzione ai collegamenti (corridoi ecologici, zone di contatto diretto) con le aree di forte naturalità del Mottarone ad Ovest, della Valle del Sizzano a sud-est, con le riserve naturali e storico-culturali presenti (Monte Mesma, Torre di Buccione, Sacro Monte di Orta);
- le capacità della struttura agraria presente di collaborare, anche attraverso forme di incentivo e di cooperazione, alla tutela delle aree di pregio
- il sistema delle salvaguardie e della valorizzazione delle diverse categorie di beni storico-culturali presenti, a partire dalle indicazioni di Piano e dalla formazione dei repertori comunali;
- le qualità, quantità e localizzazione dei principali servizi di tipo turistico, anche in relazione alle risorse che possono essere attivate in sede comunitaria;
- la definizione e le eventuali modifiche e integrazioni del Vincolo Idrogeologico (secondo le indicazioni della Legge 142/90) sul territorio montano, in accordo con il Titolo III delle presenti norme.

l'ambito comprende il bacino lacustre e le aree ad esso contigue, già riconosciute di elevato interesse paesistico da diversi atti legislativi (L.1497/39 attraverso decreti specifici per le sponde del Lago e attraverso il decreto 19.12.1985 detto "Galassino"). E' caratterizzato da presenza di estese aree boscate, di vegetazione costiera e di grandi parchi e giardini di ville realizzate sia sulla costa sia sui pianori più elevati ed è soggetto a consistente pressione turistica. Nella porzione sud il paesaggio urbano è caratterizzato da una forte e diffusa presenza di attività produttive.

6. - b) Ambito paesistico del Lago Maggiore (di competenza regionale):

il testo seguente è stato stralciato con la D.C.R. di approvazione del P.T.P., in quanto aree di particolare delicatezza e complessità, ricadenti sul territorio di più province (Novara e Verbano - Cusio - Ossola), per le quali sono stati già avviati studi ed esperienze da parte della Regione e per le quali è opportuno che la redazione di un piano paesistico sia di competenza regionale, ma viene di seguito riportato con valore documentario come definito dal relativo Decreto Ministeriale ex L. 149/39, a tutela degli aspetti panoramici della porzione di territorio in affaccio diretto sul Lago Maggiore.

6.1- Direttive

In relazione alle motivazioni del vincolo ed alla situazione di forte compromissione dell'area le finalità del Piano Paesistico sono:

- privilegiare la fruizione collettiva degli affacci a lago limitando gli interventi di carattere privatistico;
- orientare gli interventi, pubblici e privati, di sistemazione delle sponde al mantenimento delle condizioni di naturalità, al rispetto dei corridoi ecologici di connessione con le fasce moreniche e montane sovrastanti, almeno lungo i corsi d'acqua;
- definire le visuali dal lago e dalle sponde dei beni di caratterizzazione dell'ambito;
- garantire la continuità morfologica e formale degli eventuali manufatti

relativi a strade, piazze e altri spazi pubblici;

- promuovere accordi di programma per il settore turistico tali da limitare la pressione sulle sponde del lago, orientando gli interventi anche nell'entroterra.

7. - c) Ambito paesistico dei piani terrazzati delle colline Novaresi:

Si possono distinguere tre sub-ambiti con caratteri paesistici, struttura storica e vocazioni differenti:

- c1: Terrazzo di Proh-Romagnano-Maggiora
- c2: Terrazzo di Cavagliano-Oleggio-Suno
- c3: Terrazzo di Novara-Vespolate.

7.1- Indirizzi

Per la definizione degli indirizzi di salvaguardia e valorizzazione del paesaggio, richiesti anche dalla Legge Regionale relativa ai Distretti del vino, all'interno del piano "intersectoriale" di Distretto, i Piani Paesistici di competenza provinciale, relativi ai terrazzi di Proh-Romagnano e di Oleggio-Cavagliano-Suno sono finalizzati a:

- la conservazione e valorizzazione degli elementi geomorfologici che delimitano i terrazzi verso la pianura e le incisioni dei principali sistemi torrentizi;
- la conservazione/potenziamento delle fasce boscate e degli ambienti di baraggia, anche in funzione del completamento della rete ecologica individuata dal PTP;
- la conservazione delle destinazioni d'uso dei suoli e delle qualità paesistiche delle aree vitivinicole e degli elementi caratterizzanti del patrimonio storico;
- la formazione di percorsi ecomuseali ed enogastronomici, e di punti di sosta e accoglienza;
- il corretto inserimento ambientale dei grandi areali di fruizione esistenti o programmati;
- il contenimento della diffusione di seconde case e di usi del suolo non compatibili con i caratteri specifici degli ambiti.

7.2- Direttive

Ai sensi della Legge Regionale n° 16 del 25/01/2000 "Provvedimenti per la tutela e lo sviluppo dei territori e dell'economia collinare", gli ambiti sottoposti a Piano Paesistico individuano specifiche proposte di "Comunità collinari" per i Comuni interessati. Dal momento in cui tale forma associativa viene ratificata dagli Enti Locali ai sensi della citata Legge Regionale, i rispettivi Piani Paesistici di cui al presente articolo possono altresì configurarsi quale strumento di "piano" previsto dall'art. 7 della richiamata Legge Regionale.

8. - c 1) Terrazzo di Proh-Romagnano-Maggiora

E' costituito dall'intero terrazzo fluvio-glaciale, che divide l'alta pianura dell'Agogna da quella della Sesia a partire dal Parco Regionale del Fenera.

L'ambito è interamente inserito nel Distretto del Vino "Canavese, Coste della Sesia, Colline Novaresi", previsto dalla L.R. 9 agosto 1999 n° 20, e comprende i territori a conduzione vitivinicola storici della provincia di Novara, con produzione di vini DOC di antica data che, assieme agli elementi di carattere naturalistico presenti nell'area (porzione novarese del Parco delle Baragge), definiscono in modo del tutto particolare l'ambito considerato.

La Garzaia di San Bernardino, già sottoposta a vincolo ex L.1497/39 (ora art. 139 DL. 490/1999) dal decreto 01.08.1985, Galassino, ed inserita nell'elenco dei Biotopi (precedente art. 2.4), viene ricompresa all'interno del perimetro di Piano Paesistico, come area di elevata naturalità, per l'evidente rapporto con le visuali del castello di Proh, sia ai fini della predisposizione di un corridoio ecologico tra l'ambito naturale del terrazzo e l'ambito del torrente Agogna, al limite settentrionale delle aree coltivate a riso.

8.1.- Direttive

Il Piano paesistico definisce:

- gli ambiti territoriali destinati prevalentemente alle coltivazioni specialistiche vitivinicole, attraverso una analisi mirata alla conoscenza della struttura agraria dei luoghi, delle comunicazioni tra i luoghi di produzione e i centri urbani di riferimento;
- il sistema degli elementi geomorfologici e naturalistici presenti e da sottoporre a tutela attiva, anche avvalendosi della collaborazione delle aziende agricole presenti, delineando le principali strutture di connessione tra le aree a valenza naturalistica (Parco delle Baragge/Parco della Sesia/Parco del Fenera/ sponde dell'Agogna) e gli ecosistemi agrari e le condizioni di conservazione-ricostruzione degli ambienti di baraggia e delle zone umide;
- il sistema dei percorsi "ecomuseali" privilegiati, le caratteristiche di arredo dei percorsi stessi e delle zone di sosta, la rete dei punti di accoglienza e ristoro e le loro caratteristiche, privilegiando il recupero degli elementi di caratterizzazione del patrimonio storico dell'area;
- la definitiva delimitazione del limite di espansione delle aree insediative per i centri abitati interni al terrazzo e per gli eventuali nuclei minori;
- le indicazioni di contenuto paesistico per la tutela della fascia di territorio interessata dalla SS 142, pedemontana, e per la riqualificazione dei fronti produttivi in affaccio sulla strada;
- le condizioni di inserimento di eventuali grandi areali di fruizione, già delineati dalla pianificazione comunale (golf di Sizzano, verdi urbani estesi, ecc.), finalizzate alla compatibilità dei nuovi ecosistemi proposti con la struttura naturale e agricola presente;
- le modalità del recupero del patrimonio storico secondo quanto indicato dalla L.R.20/99, art. 3 lett b) anche al fine di "valorizzare le tradizioni culturali, folcloristiche e storiche" e sviluppare "l'identità economica e socio-culturale del distretto";
- le modalità e gli interventi di bonifica e di recupero ambientale dei siti già occupati da discariche per rifiuti urbani;
- eventuali specifiche normative di tutela delle visuali dalla pianura degli elementi storici e geografici del terrazzo.

9. - c 2) Terrazzo di Cavagliano-Oleggio-Suno

E' costituito dal terrazzo fluvioglaciale posto a sud delle colline moreniche del Verbano. L'ambito comprende, in gran parte, Comuni interessati dal Distretto del vino individuato dalla L.R. 20/99, nei quali la tradizione vitivinicola si è affermata più recentemente. E' anche caratterizzato, nella parte alta, da un'ampia fascia di aree attrezzate per la fruizione sportiva e ricreativa e da grandi zone boscate. Nella porzione meridionale (Oleggio, Bellinzago), il perimetro del Piano riprende la delimitazione già riportata del P.T.R. Ovest Ticino.

9.1- Direttive:

Il Piano paesistico definisce:

- l'integrazione delle normative e delle segnalazioni già contenute nel PTR Ovest Ticino;
- gli ambiti territoriali destinati prevalentemente alle coltivazioni specialistiche vitivinicole, attraverso una analisi mirata alla conoscenza della struttura agraria dei luoghi, e delle comunicazioni tra i luoghi di produzione e i centri urbani di riferimento;
- la delimitazione degli ambiti boscati e i caratteri specifici della vegetazione di baraggia, della flora e della fauna;
- il sistema degli elementi geomorfologici e naturalistici presenti e da sottoporre a tutela attiva, con particolare riguardo alla caratterizzazione dei solchi fluviali di contatto con l'alta pianura;
- le principali strutture di connessione est/ovest tra le aree a valenza naturalistica (Garzaia di Caltignaga/ baraggia di Bellinzago/ Parco del Ticino/ corridoio ecologico primario dell'Agogna e del Terdoppio) e gli ecosistemi agrari nonché le condizioni di conservazione-ricostruzione degli ambienti di Baraggia e delle zone umide;
- le migliori condizioni di fattibilità per la definitiva bonifica ed il recupero naturalistico del sito in località Trebbie (tra i comuni di Marano Tic. e Mezzomerico) prevedendo la strutturazione di un caposaldo della rete ecologica di cui al successivo art. 2.8;
- il sistema dei percorsi "ecomuseali" privilegiati, le caratteristiche di arredo dei percorsi stessi e delle zone di sosta, la rete dei punti di accoglienza e ristoro e le loro caratteristiche, privilegiando il recupero degli elementi di caratterizzazione del patrimonio storico dell'area;
- le condizioni di inserimento delle attrezzature per il tempo libero; le principali strutture ecologiche di connessione tra le aree attrezzate e le aree agricole o di naturalità;
- la definitiva delimitazione del limite di espansione delle aree insediative per i centri abitati interni al terrazzo e per gli eventuali nuclei minori, anche in connessione con quanto previsto al Titolo IV, art.4.13 "Aree di controllo degli effetti ambientali dello sviluppo insediativo" delle presenti norme;
- le modalità di connessione delle aree urbane a verde e servizi con la rete ecologica e la rete dei percorsi di fruizione dell'ambito;
- specifiche normative, da concordarsi con i comuni interessati, per il contenimento delle residenze sparse e per il loro opportuno inserimento nel paesaggio dell'ambito;
- le modalità del recupero del patrimonio storico presente secondo quanto indicato dalla L.R.20/99, art.3 lett b) anche al fine di "valorizzare le tradizioni culturali, folcloristiche e storiche" e sviluppare "l'identità economica e socio-culturale del distretto";
- Eventuali specifiche normative di tutela delle visuali dalla pianura degli elementi storici e geografici del terrazzo.

10. - c 3) Terrazzo di Novara-Vespolate

Il terrazzo che si estende dal centro storico di Novara verso Vespolate è, per la parte compresa nel territorio del comune di Novara esterna all'abitato, già soggetto a vincolo paesaggistico ex L.1497/39 (art.139 DL. 490/1999). Il PTP intende tutelare i caratteri dell'ambiente e del paesaggio, estendendo il Piano Paesistico di competenza provinciale, all'intera area ivi compresa, fino all'abitato di Vespolate. La tutela è rivolta alla conservazione delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del terrazzo che costituisce l'unico elemento di rilievo nell'ampia pianura agricola novarese.

10.1- Indirizzi

La tutela affidata al Piano è principalmente rivolta a:

- la conservazione dei terrazzi che definiscono i caratteri morfologici dell'ambito, sia verso la pianura aperta e il corso dell'Agogna, sia all'interno dell'ambito stesso, in corrispondenza delle incisioni fluviali del torrente Arbogna e dei corsi d'acqua minori;
- la ricerca di condizioni di compatibilità tra l'esercizio dell'attività agricola intensiva quale la coltivazione del riso e il mantenimento delle caratteristiche morfologiche e paesistiche del terrazzo;
- la definizione di spazi di continuità tra le aree a verde urbano della città di Novara ed eventuali aree di tutela e di reimpianto della vegetazione anche ai fini della fruizione dell'area da parte dei cittadini;
- il completamento dei fronti urbani verso la campagna e l'inserimento di nuove grandi infrastrutture;
- il corretto inserimento delle aree per gli impianti tecnologici esistenti e le condizioni di recupero di aree di degrado quali cave, discariche, ecc.

10.2- Direttive:

Il Piano paesistico definisce:

- l'integrazione delle normative e delle segnalazioni già contenute negli atti del comune di Novara riguardo al "Parco della Battaglia" in particolar modo in relazione al completamento dei fronti urbani, alla continuità delle aree verdi urbane verso le aree agricole, ai percorsi alternativi, ciclabili e pedonali di fruizione;
- le condizioni di inserimento della prevista tangenziale sud di Novara, anche ai fini delle costituzione di un corridoio ecologico trasversale come opera di mitigazione e compensazione;
- la fascia di protezione del torrente Arbogna e gli eventuali corridoi ecologici da concordare con speciali convenzioni con le aziende agricole presenti, anche in corrispondenza di percorsi di fruizione;
- il recupero delle aree di degrado costituite da cave attive e dismesse, discariche ecc., ai fini della progettazione di aree attrezzate per il tempo libero;
- le priorità per il recupero del patrimonio storico e per il suo inserimento in circuiti di conoscenza dei luoghi e dell'attività agricola;
- le norme di tutela dei versanti dei terrazzi e le speciali convenzioni da attivare, all'interno del Piano di Settore del Riso, con le aziende agricole operanti, per la riqualificazione del paesaggio agrario;
- gli accordi da attivare con la Regione per la definizione delle "aree sensibili" ai fini delle disposizioni della U.E. a favore delle aziende agricole insediate.

10.3- Prescrizioni

Ad integrazione delle prescrizioni di cui al precedente comma 4 del presente articolo, gli interventi per l'inserimento di attività agrituristiche negli edifici rurali preesistenti localizzati in questo ambito, sono ammessi anche nelle more della redazione del Piano Paesistico, purché non comportino alterazione dei caratteri storici e morfologici degli insediamenti, nei limiti di intervento della

"ristrutturazione edilizia di tipo A del volume esistente ai sensi della Circolare Pres. G.R. n. 5/SG/URB del 27.04.1984", con esclusione degli interventi di demolizione e ricostruzione e nel rispetto delle limitazioni e delle prescrizioni dei PRGC vigenti. Sono sempre ammessi interventi per la messa in sicurezza di percorsi pedonali e ciclabili, in accordo con il "Programma Provinciale delle piste ciclabili".

[Top](#)

Art. 2.7.

Aree di particolare rilevanza paesistica

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. - Obiettivi | Tutela e valorizzazione di porzioni di territorio, non comprese in ambiti soggetti a pianificazione paesistica, che rivestono particolare importanza in relazione a specifiche posizioni, ad elementi geografici o al patrimonio storico-monumentale di rilievo provinciale. |
| 2. - Indirizzi | La pianificazione comunale recepisce le indicazioni cartografiche del PTP e integra la normativa in relazione alle specificità dei luoghi e degli obiettivi sopra espressi, tenuto conto delle indicazioni di eventuali strumenti di pianificazione regionale presenti o contigui. |
| 3. - Direttive | <p>In particolare per:</p> <p>3.1 l'area montana del Vergante/Mottarone perimetrata nella Tavola A) del P.T.P. e non compresa nel PTO Regionale già avviato, la tutela è finalizzata alla valorizzazione delle qualità paesistiche e naturalistiche attraverso interventi di manutenzione e miglioramento qualitativo delle superfici boscate e di quelle a prato-pascolo, di recupero degli insediamenti storici anche ai fini dello sviluppo di un turismo diffuso e rispettoso delle condizioni ambientali. I Comuni e le Comunità montane possono proporre alla Amministrazione Provinciale la formazione di progetti mirati alla definizione di particolari itinerari e percorsi turistici da attrezzare per la conoscenza e la valorizzazione dei luoghi. La Amministrazione Provinciale, può individuare normative specifiche o ambiti particolari entro i quali estendere le normative formulate dal PTO del Mottarone.</p> <p>3.2. La valle dei Molini: anche in relazione alla contiguità del Parco Naturale dei Lagoni di Mercurago, la tutela è rivolta alla conservazione delle peculiari qualità paesistiche della valle e dei versanti che la definiscono, al mantenimento dell'attività agricola tradizionale, in relazione al recupero dei fontanili e dei manufatti storici presenti. Gli interventi sugli edifici esistenti, anche ai fini di eventuali mutamenti della destinazione d'uso, di tipo non impattante e compatibile con le caratteristiche dell'ambiente, devono essere condotti nel rispetto delle strutture e delle forme storiche e preceduti da una valutazione degli effetti sull'ambiente e sulle infrastrutture di accessibilità esistenti.</p> <p>3.3. Aree di rilevanza paesistica del capoluogo: il PTP individua nelle due aree situate a nord ovest e a sud est dell'abitato di Novara, valori paesistici di livello provinciale, legati principalmente alla percezione del centro storico del capoluogo e dei suoi più significativi monumenti, ma anche alla presenza di rogge di antica data e di fontanili e di manufatti minori di interesse storico-paesistico. L'area posta a sud est del capoluogo comprende i territori sottoposti a specifiche normative di tutela del paesaggio agrario storico già vigenti e disposte dal P.T.R. Ovest Ticino, integralmente richiamate.</p> <p>3.4. Ambito paesistico di Pombia, Varallo Pombia e Castelletto Ticino, come definito dal Decreto Ministeriale 1 agosto 1985, Galassino, a tutela degli</p> |

aspetti panoramici e storici della porzione di territorio non compresa nel Parco della Valle del Ticino; l'ambito è inserito all'interno del perimetro del territorio sottoposto a specifico PTO provinciale "Ovest Ticino settentrionale" di cui al successivo Titolo IV: per la valenza paesistico-ambientale che deve assumere, tale strumento di pianificazione attuativa, in questo ambito deve essere in particolare orientato:

- alla conservazione degli elementi di carattere geomorfologico relativi ai terrazzi che costituiscono affaccio sulla valle del Ticino;
- al contenimento degli sviluppi insediativi in funzione della conservazione delle principali visuali;
- alla più approfondita conoscenza e alla conseguente tutela degli aspetti di carattere storico e archeologico segnalati dalle schede di analisi;
- alla eventuale ridefinizione del perimetro della valle del Ticino e/o alla predisposizione di aree di protezione esterne al Parco.

3.5. Ambito paesistico del Monte Solivo, come proposto dal Comune di Borgoticino, a tutela degli aspetti paesistici legati alla morfologia dei luoghi e alla importante copertura boschiva presente; l'ambito è inserito all'interno del perimetro del territorio sottoposto a specifico PTO provinciale "Ovest Ticino settentrionale" di cui al successivo Titolo IV che in merito ai contenuti paesistici dell'area definisce:

- i criteri per la definitiva delimitazione dell'area di valore paesistico, anche in estensione di quanto proposto nei Comuni di Borgoticino e Agrate Conturbia, senza che ciò costituisca variante al presente PTP;
- i criteri per la conservazione degli elementi di carattere geomorfologico e per la tutela e gestione del patrimonio boschivo;
- la rete dei percorsi e degli itinerari di fruizione dell'area, e le relative aree di sosta e servizio.

3.6. Per gli ambiti di cui ai precedenti commi 3.4 e 3.5, sino alla formazione del previsto P.T.O., i Comuni interessati sono comunque tenuti a porre in essere le cautele e le verifiche necessarie sotto il profilo paesistico, dei piani attuativi e dei progetti già assentiti dai P.R.G. vigenti in modo che vengano valorizzate le qualità paesistiche.

4. - Prescrizioni La destinazione prevalente dei suoli non perimetrati e normati per funzioni insediative dagli strumenti urbanistici vigenti alla data di approvazione del P.T.P. è quella agricola e/o agrituristica; è ammessa, a completamento degli insediamenti abitati e nell'ambito dei nuclei rurali esistenti o abbandonati, la destinazione a standard per il verde e per attrezzature per il tempo libero di iniziativa pubblica e privata, ivi comprendendo ampliamenti e nuove costruzioni strettamente necessarie allo svolgimento delle nuove attività compatibili con i caratteri ambientali dell'area, purchè non vengano alterati gli elementi geografici di caratterizzazione, sia migliorata la copertura boschiva e siano privilegiate le visuali sui manufatti storici presenti; nelle aree di "frangia" degli insediamenti abitati, gli interventi di completamento di cui sopra possono anche interessare la destinazione residenziale, purchè vengano contenuti all'interno di lotti interclusi e di completamento del tessuto insediativo esistente, in aree contigue dotate delle necessarie opere di urbanizzazione. Per ampliamenti, nuove costruzioni, e cambi di destinazione d'uso è richiesto il preliminare parere di compatibilità ambientale nonché la conformità urbanistica rispetto al PRGC vigente.

4.1. Le tutele di cui al precedente comma hanno efficacia sino al recepimento, con specifico approfondimento e contestualizzazione, nella strumentazione urbanistica locale dei previsti regimi di salvaguardia paesistica.

[Top](#)**Art. 2.8.****Il sistema del verde provinciale - La rete ecologica**

- 1. - Obiettivi** Il PTP individua nella costruzione della rete ecologica provinciale una delle strutture-guida per la tutela/riqualificazione del paesaggio e dell'ambiente e per la garanzia di uno sviluppo compatibile del territorio.
- 2. - Indirizzi** Lo strumento per la realizzazione e la gestione del progetto di rete ecologica, esteso all'intero territorio, è individuato in un Progetto (strategico) di rilievo provinciale ai sensi dell'art. 8 bis della L.R. 56/77 e successive integrazioni, capace di definire, anche attraverso l'apporto di discipline diverse, le azioni territoriali e contemporaneamente di mettere a punto le necessarie analisi ed azioni sul piano economico e di fattibilità.
- 3. - Direttive** Alla formazione del Progetto partecipano tutte le componenti territoriali interessate (Comuni, Enti Gestori dei Parchi, Associazioni di categoria, Associazione est Sesia, Associazioni ambientaliste, ecc).
Il PTP delinea la struttura primaria della rete, attribuendo alle aree di elevata naturalità, già definite (Parchi e Riserve regionali, biotopi) e proposte all'art. 2.4, il ruolo di capisaldi (matrici naturali) del sistema, ai principali corsi d'acqua naturali (Sesia, Agogna, Terdoppio, Strona, Sizzano, ecc.) e artificiali (canale Cavour e canali storici) il ruolo di corridoi primari, assieme ad alcune direttrici trasversali irrinunciabili.
- 3.1. Il Progetto definisce, anche attraverso successive fasi per singoli ambiti territoriali, in connessione con gli altri strumenti di attuazione previsti dal PTP (Piani Paesistici, Piani Territoriali Operativi, ecc.):
- o la natura e le potenzialità dei diversi ecosistemi che la rete intende connettere attraverso analisi mirate alla conoscenza delle componenti specifiche e alla ricerca degli elementi di compatibilità con le attività antropiche esistenti, al superamento delle eventuali discontinuità e frammentazioni;
 - o gli elementi funzionali della rete, diversificati per situazioni e condizioni del territorio, che dovranno essere predisposti al fine di garantire la connessione tra sistemi naturali e sistemi antropici;
 - o i principali nodi della rete in particolari situazioni territoriali (addensamenti di fontanili, nodi del sistema delle acque, aree boscate) ove è possibile una sostanziale ricarica degli elementi di naturalità;
 - o le condizioni di superamento delle barriere infrastrutturali e di integrazione con i sistemi del verde urbano;
 - o le possibilità di stabilire una connessione sinergica tra rete ecologica e rete ecomuseale (percorsi delle tradizioni rurali, della conoscenza della storia e dei manufatti di rilevanza storico-artistica, ecc.);
 - o le risorse economiche, gli incentivi, gli accordi di programma, le convenzioni da attivare di volta in volta per garantire la costruzione e la gestione della rete;
 - o il complesso degli operatori da coinvolgere di volta in volta nella attuazione delle diverse fasi del progetto, i reciproci ruoli e competenze;
 - o la programmazione temporale delle attuazioni e gli interventi prioritari.

3.2. Fino alla approvazione del Progetto, il PTP individua i principali elementi della rete:

- per le aste dei principali corsi d'acqua naturali (Sesia, Agogna e Terdoppio), esterni a parchi e riserve regionali, si assumono le fasce A e B individuate dal P.S.F.F. (approvato con D.P.C.M. 24/07/98) e dal P.A.I. (approvato con D.P.C.M. del 24/05/01) dell'Autorità di Bacino del fiume Po, come elementi territoriali entro i quali andranno definiti gli spazi necessari alla formazione dei corridoi ecologici ai sensi delle norme contenute negli stessi P.S.F.F. e P.A.I., nonché delle norme di cui al Titolo III delle presenti NTA;
- per le aste dei corsi d'acqua pubblici, compreso il canale Cavour, individuati nella tavola A, ove non espressamente indicato dal Piano, si assumono le fasce di rispetto previste dalla Legge 431/85 (ora art. 146 e seguenti del DL. 490/99);
- per i canali, non compresi negli elenchi di cui al paragrafo precedente, ma individuati cartograficamente dal PTP, la fascia minima prioritaria di rispetto comprende le strade alzaie o i percorsi di servizio per la manutenzione; in loro assenza la fascia minima del bordo del canale deve essere espressamente individuata dalla pianificazione comunale, in sede di formazione dei repertori di cui all'art. 2.3 delle presenti norme. Sarà compito della Provincia garantire la omogeneità delle indicazioni per i comuni interessati;
- i corridoi ecologici trasversali, da rispettare nella formazione degli strumenti urbanistici comunali.

3.3. I Comuni in sede di adeguamento degli strumenti urbanistici generali, ma anche in sede di valutazione di programmi o piani attuativi:

- sono tenuti a prescrivere la inedificabilità degli spazi individuati come prioritari per la formazione della rete ecologica dal PTP;
- nel caso di dimostrata impossibilità di riservare le aree individuate, il Comune può proporre una diversa collocazione della fascia indicata dal PTP, purché ne sia garantita la continuità. I programmi e i piani in attuazione di PRG vigenti, interessanti aree comprese negli elementi della rete ecologica individuati da PTP, qualora non siano soggetti a VIA, devono comunque essere accompagnati da una esauriente documentazione grafica e fotografica dei possibili impatti sul paesaggio e sull'ambiente e delle condizioni di ripristino della continuità della rete;
- gli strumenti urbanistici comunali individuano inoltre gli elementi o spazi di connessione tra i sistemi di verde urbano e la rete generale.

[Top](#)

Art. 2.9.

Il paesaggio delle colline moreniche del Verbano

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. - Obiettivi | Conservare le qualità paesistiche del territorio morenico, dei dossi, delle aree boscate e delle vallette fluviali, limitando la diffusione di insediamenti residenziali e regolando l'attività di florovivaismo. |
| 2. - Indirizzi | In accordo con quanto previsto al capitolo IV, in relazione alla formazione del PTO di iniziativa Provinciale per l'area Ovest Ticino settentrionale, la Provincia intende valorizzare le qualità paesistico-ambientali dell'ambito rilanciando e riqualificando attività turistico-ricreative, riordinando le aree per gli insediamenti produttivi e per il florovivaismo, definendo le connessioni della rete ecologica, che in quest'ambito è fortemente caratterizzata da ampie zone boscate. |

3. - Direttive

I Comuni devono provvedere a:

- censire e definire le qualità e i modi di conservazione delle aree boscate, tenendo conto della loro connessione con i principali corridoi ecologici individuati e da prevedere;
- individuare le caratteristiche e qualità delle aziende agricole presenti, ai fini di una loro collaborazione alla conservazione delle aree di pregio ecologico e paesistico;
- censire e predisporre le aree destinate all'attività florovivaistica;
- definire le modalità di inserimento di eventuali nuovi interventi per la residenza, in presenza di elevati valori ambientali, da sottoporre, se ritenuto opportuno da parte del Comune proponente, al parere di compatibilità territoriale di cui all'art. 1.7.

[Top](#)

Art. 2.10.**Il paesaggio agrario della pianura****1. - Obiettivi**

Conservare per il lungo periodo le aree agricole di valore per qualità dei suoli, e delle strutture aziendali, promuovere azioni di riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio agrario, anche in funzione di ricarica della qualità ambientale degli spazi non costruiti.

2. - Indirizzi

Per le aree agricole di pianura, non sottoposte a pianificazione paesistica (terrazzo di Novara/Vespolate) o territoriale (PTR Ovest Ticino) il PTP promuove azioni di riqualificazione del paesaggio agrario attraverso l'adozione di specifiche normative ad integrazione di Piani di Settore agricolo già avviati dalla Regione (area del riso, distretti del vino) in aree a forte produttività o da avviare nel contesto provinciale (pianura asciutta di Borgomanero e alta pianura della Sesia) in aree a buona produttività, soggette a forte pressione insediativa.

2.1. La riqualificazione del paesaggio della pianura è indirizzata principalmente alla ricostruzione/riprogettazione dei segni territoriali di riferimento della struttura agraria (strade rurali alberate, direttrici dei grandi canali, macchie dei fontanili, ecc.), rappresentativi non solo della tradizione ma anche dell'odierna struttura aziendale, ed alla diversificazione, ove possibile, delle colture.

3. - Direttive

All'interno dei piani di Settore, e comunque in accordo con le aziende agricole operanti e con le associazioni di categoria interessate, devono essere individuate modalità di intervento per la riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio anche attraverso l'utilizzo delle misure di riduzione dell'impatto dell'agricoltura previste dai Regolamenti Comunitari, e/o di eventuali convenzioni-tipo da proporre alle aziende.

3.1. A cura dei Piani di Settore viene prodotta una valutazione dell'idoneità dell'ambiente ai diversi tipi di sviluppo del sistema produttivo agrario sia in relazione alle qualità paesistiche generali dei siti, sia in relazione agli sviluppi del sistema urbano. In modo particolare vanno verificate le condizioni delle aziende di allevamento, le loro basi alimentari, le modalità di scarico delle deiezioni animali, in modo da sostenere la diversificazione delle colture e limitare la presenza di aziende senza terra.

3.2. I Comuni, nella fase di adeguamento dei Piani Regolatori Generali al PTP, sono tenuti alla conferma degli usi agricoli dei suoli ad alta e buona produttività. Le modificazioni delle destinazioni d'uso di aree agricole, in grado di compromettere o ridurre la capacità produttiva dei suoli e/o di alterare

la funzionalità della struttura irrigua, sono subordinate alla dimostrazione del permanere di quote di fabbisogno non altrimenti soddisfacenti e dell'insussistenza di localizzazioni alternative.

3.3. I Comuni sono inoltre tenuti alla definitiva individuazione delle aree destinate alla formazione della rete ecologica principale, e partecipano alla formazione del Progetto di rilievo provinciale di cui all'art. 2.8, con la segnalazione degli elementi di connotazione del paesaggio nella formazione dei repertori e attraverso proposte di corridoi ecologici secondari di collegamento tra il verde urbano, le aree agricole e le aree di tutela naturalistica esistenti.

3.3. La pianificazione comunale deve tendere al recupero delle strutture agricole storiche, sia regolandone i necessari ampliamenti in caso di conferma dell'uso agricolo, sia definendo le condizioni di mutamento di destinazione d'uso per le strutture non più utilizzate, al fine di evitare nuovi insediamenti, anche agricoli, non legati a strutture preesistenti.

3.5. Gli strumenti urbanistici debbono quindi limitare la previsione di nuove aree di espansione che comportino frammentazione insediativa ed elevato consumo di suolo, perseguendo in particolare la riorganizzazione, il completamento e la saturazione di quelle esistenti, nella finalità di compattamento della morfologia insediativa.

3.6. Ai sensi dell'art.2.8 e con le specifiche di cui al comma 3.3 del medesimo articolo, di norma sono considerate inedificabili le aree agricole destinate alla rete ecologica principale fino alla approvazione del Progetto relativo alla Rete Ecologica .

3.7. Sono sottoposti a tutela, per una fascia di 20 metri attorno alla "testa" e perlomeno ai primi 100 metri di percorso, tutti i fontanili attivi e passibili di recupero, così come individuati dalle tavole di PTP e dalle schede della ricerca effettuata dall'Associazione Est Sesia da completare.

3.8. Sono altresì sottoposti a tutela i tracciati delle principali rogge irrigue, con esclusione di interventi di tombinatura: in caso di comprovata necessità sono ammessi interventi di deviazione dei tracciati, con obbligo di piantumazione delle sponde.

3.9. Gli strumenti urbanistici dei Comuni a prevalente coltura risicola sono tenuti a riportare nella cartografia di PRGC, con rimando a specifiche norme delle NTA relative, le fasce di rispetto dei centri abitati e degli insediamenti sparsi all'interno delle quali è vietata la coltivazione del riso (così come disposto dal nuovo "Regolamento speciale per la coltivazione del riso" approvato dal Consiglio Provinciale nel 1997); tendenzialmente tali fasce andranno piantumate al fine di creare una sorta di "cintura verde" di contenimento, identificativa dei centri abitati all'interno del paesaggio della piana risicola. Detta fascia costituisce divieto anche per gli allevamenti di bestiame.

4. - Prescrizioni In virtù della particolare sensibilità paesistico-ambientale dell'ambito territoriale oggetto del presente articolo, il P.T.P. dispone che ai sensi del 5° comma dell'art. 20 della L.R. 40/98, siano obbligatoriamente sottoposti alla fase di valutazione di impatto ambientale i progetti di cui al n° 28 dell'allegato B2 della citata legge regionale, e di cui al n° 1 dell'allegato B3.

[Top](#)

Art. 2.11.

I principali tracciati di fruizione del paesaggio e del patrimonio storico

- 1. - Obiettivi** Conservare e valorizzare gli aspetti di percezione del paesaggio provinciale legati alla percorribilità di tracciati stradali e sentieri.
- 2. - Direttive** Il PTP individua la rete generale dei tracciati di interesse paesistico distinguendoli in:

- itinerari: in accordo con il "Programma provinciale delle piste ciclabili", approvato dal Consiglio Provinciale con Del. n° 48 del 10.05.1999, sono individuati i principali itinerari di interesse ricreativo, culturale, turistico: essi si avvalgono della rete viaria comunale e provinciale e collegano i siti di maggiore interesse storico e paesistico;
- percorsi: sono individuati, all'interno di ambiti di prevalente interesse naturalistico e paesistico alcuni tracciati rurali continui da attrezzare per la fruizione dell'ambiente e del paesaggio.

2.1. La Provincia predispone, attraverso atti di concertazione e cooperazione con gli Enti Istituzionali competenti, progetti di valorizzazione degli itinerari individuando gli interventi necessari e la loro attuazione nel tempo, da parte di soggetti pubblici o privati.

2.2. Entro i piani attuativi del PTP, vengono predisposti i progetti di sistemazione dei percorsi individuati, anche modificandone i tracciati per meglio aderire alle qualità e opportunità dei luoghi: essi possono prevedere la realizzazione di spazi per attrezzature legate alla fruizione naturalistica ed agrituristica del percorso, luoghi per la ristorazione, privilegiando il recupero del patrimonio edilizio esistente.

2.3. I Comuni, singoli o associati possono proporre la sistemazione di tracciati o di parti dei tracciati individuati alla Amministrazione Provinciale in relazione a propri programmi e progetti.

2.4. Fino alla predisposizione dei progetti di sistemazione dei percorsi i tracciati individuati dal PTP sono da considerare vincolanti per la strumentazione urbanistica locale.

2.5. I Comuni, nella fase di adeguamento dei PRG, prevedono la sistemazione degli accessi ai centri storici attraversati dagli itinerari, possono inoltre proporre modifiche agli itinerari previsti, purchè ne sia garantita la continuità.

2.6 Sono fatte salve tutte le prescrizioni circa la ciclabilità contenute nel suddetto "Programma provinciale delle piste ciclabili".

[Top](#)

Patrimonio storico

Art. 2.12.

Norme generali di tutela del patrimonio storico – subaree storico culturali

- 1. - Obiettivi** Conservare, sottoponendo a tutela attiva, il patrimonio archeologico e storico-culturale provinciale, riconoscendone sia i caratteri generali sia le specificità territoriali. Orientare e sostenere la pianificazione comunale nel riconoscimento e nella tutela dei valori storici.

- 2. - Indirizzi** La Provincia, sulla base delle indagini condotte per il presente Piano, individua subaree storico-culturali all'interno delle quali si impegna ad attivare progetti di comuni singoli o associati sia per la formazione dei repertori di cui all'art. 2.2 sia per la messa in rete delle conoscenze necessarie alla conservazione dei beni e, in accordo con i Comuni, a sostenere ed implementare le iniziative di valorizzazione dei beni e dei tracciati storici.
- 3. - Direttive** Sono individuate le seguenti sub-aree storico-culturali, descritte nel "Quadro conoscitivo", Capitolo 2.5, "L'assetto storico-culturale" e nel relativo allegato, Tavola di analisi n° 5. I confini delle subaree sono convenzionalmente ricavati sulla base dei perimetri amministrativi, per permettere una più facile gestione dei dati:
1. Novara - comprende il solo Comune capoluogo;
 2. Piana del basso novarese - comprende i Comuni di Borgolavezzaro, Casalino, Garbagna Novarese, Granozzo con Monticello, Nibbiola, Sozzago, Terdobbiate, Tornaco, Vespolate, Vinzaglio;
 3. Piana dell'Ovest Ticino - comprende i Comuni di Bellinzago, Cameri, Cerano, Galliate, Romentino, Sozzago, Trecate;
 4. Piana novarese settentrionale - comprende i Comuni di Briona, Caltignaga, Castellazzo Novarese, Momo, San Pietro Mosezzo;
 5. Piana novarese della Sesia - comprende i Comuni di Biandrate, Casalbeltrame, Casalvolone, Landiona, Mandello Vitta, Recetto, San Nazzaro Sesia, Sillavengo, Vicolungo;
 6. Fascia collinare dell'Ovest Ticino - comprende i Comuni di Marano Ticino, Mezzomerico, Oleggio, Pombia, Varallo Pombia;
 7. Basso Verbano - comprende i Comuni di Agrate Conturbia, Bogogno, Borgo Ticino, Castelletto sopra Ticino, Comignago, Divignano, Gattico, Veruno;
 8. Alta pianura di Borgomanero - comprende i Comuni di Barengo, Borgomanero, Cavaglietto, Cavaglio d'Agogna, Cressa, Cureggio, Fontaneto d'Agogna, Suno, Vaprio d'Agogna;
 9. Costa Novarese della Sesia - comprende i Comuni di Carpignano Sesia, Fara Novarese, Ghemme, Romagnano Sesia, Sizzano;
 10. **Pendici del Fenera - comprende i Comuni di Boca, Cavallirio, Grignasco, Maggiora, Prato Sesia;**
 11. Orta e riviera - comprende i Comuni di Ameno, Armeno, Bolzano Novarese, Briga, Gargallo, Gozzano, Miasino, Orta San Giulio, Pella, Pettenasco, Poggio, San Maurizio d'Opaglio, Soriso;
 12. Arona e Vergante - comprende i Comuni di Arona, Colazza, Dormelletto, Invorio, Lesa, Massino Visconti, Meina, Nebbiuno, Oleggio Castello, Paruzzaro, Pisano.
- 3.1. Sulla base delle indagini effettuate dal presente Piano, delle norme di cui agli articoli seguenti, e degli approfondimenti condotti dai comuni nella formazione dei repertori di cui all'art. 2.2, i Comuni formulano normative specifiche per la tutela e la valorizzazione del patrimonio storico tenendo in particolar modo conto delle indicazioni del PTP circa i beni diffusi di connotazione territoriale.
- 3.2. Alla Provincia è demandato il coordinamento delle normative e delle iniziative di valorizzazione dei diversi sistemi territoriali esistenti, sia mediante l'attività di coordinamento della formazione dei "repertori", sia mediante l'emanazione di appositi "atti di indirizzo e coordinamento" di cui al precedente art. 1.6.
- 3.3. Su tutti i beni individuati dal P.T.P. attraverso l'allegato al capitolo 2.5 del "Quadro conoscitivo", da integrare da parte dei Comuni in sede di formazione dei Repertori, sono esclusi, fino all'adeguamento dei PRG comunali a seguito della formazione dei citati "repertori", gli interventi di ristrutturazione edilizia

ed urbanistica che comportano una alterazione dei caratteri di impianto e delle relazioni con il contesto urbano o rurale storico di riferimento; sono comunque fatti salvi gli interventi ricompresi in Piani Particolareggiati e/o Piani di Recupero già approvati o previsti dai P.R.G.C. vigenti alla data di approvazione del P.T.P. nonché prescrizioni più restrittive già previste sui manufatti edilizi esistenti. In particolare, per i centri storici e per i beni considerati di connotazione territoriale individuati dal PTP valgono le norme di cui agli articoli seguenti.

3.4. Ferme restando le competenze riservate agli organi ministeriali sui beni monumentali ed archeologici oggetto di vincolo ex L.1089/39 (ora art.2 del DL.490/99), su tutti i beni individuati dal P.T.P. attraverso l'allegato al capitolo 2.5 del Quadro conoscitivo, sono comunque ammessi gli interventi di recupero, di risanamento conservativo, e di eventuale valorizzazione con mutamento di destinazione d'uso, che non comportano alterazione dei caratteri storici e tipologici originari, anche in assenza del previsto adeguamento di cui al comma precedente.

[Top](#)

Art. 2.13.

Beni archeologici e paleontologici

- 1. - Obiettivi** Coordinamento delle tutele attive, relativamente a beni e tracciati di interesse archeologico, anche in adempimento a quanto previsto dalla lett. m) dell'art.1 della L.431/85 (DL. 490/1999, art. 146, comma 1, lett. m).
- 2. - Indirizzi** Fermo restando quanto previsto dalle leggi vigenti circa le aree e i rinvenimenti di interesse archeologico, la Provincia intende sostenere progetti e programmi di consolidamento della conoscenza delle preesistenze archeologiche (e paleontologiche) che hanno contribuito a condizionare la morfologia insediativa del territorio, anche al fine di valorizzare e regolamentare la pubblica fruizione di tali beni attraverso il sostegno o la costituzione di musei di storia locale o la formazione di parchi tematici.
- 3. - Direttive** In accordo con la Soprintendenza Archeologica Regionale, la Amministrazione provinciale provvede a verificare, completare e a mettere in rete la schedatura e la segnalazione cartografica dei beni e dei tracciati di interesse archeologico compiuta attraverso la tavola n° 5 delle analisi e al capitolo 2.5 e relativo allegato del Quadro conoscitivo, anche a seguito di segnalazioni da parte dei Comuni attraverso il "repertorio" di cui all'art. 2.2.
- 3.1. Saranno quindi individuati, con la partecipazione dei Comuni interessati, speciali progetti o programmi per la diffusione delle conoscenze e la valorizzazione dei siti.
- 4. - Prescrizioni** I Comuni, sono tenuti al recepimento e alla verifica delle segnalazioni contenute nelle tavole di analisi del Piano.
- 4.1. Per i siti di ritrovamento e per le aree di rischio archeologico è fatto divieto di alterazione dei luoghi e di nuova edificazione, se non dopo l'assenso della Soprintendenza archeologica competente.

[Top](#)

Art. 2.14.

Centri storici

- 1. - Obiettivi** Coordinamento delle tutele attive, principalmente affidate alla pianificazione locale, conservazione dei caratteri peculiari dell'impianto urbano storico, articolazione di una rete conoscitiva della storia del territorio.
- 2. - Indirizzi** I centri storici individuati nella tavola A) del PTP costituiscono un primo inventario di elementi di riferimento del sistema insediativo storico che, in diversa misura ed in relazione ai ruoli politico-amministrativi svolti, ha connotato il territorio novarese.
- 3. - Direttive** La pianificazione comunale, in sede di adeguamento dei PRG al Piano Provinciale, attraverso la formazione del repertorio di cui all'art. 2.2, procede alla precisa delimitazione e alla formulazione della normativa specifica per i centri storici, in riferimento a quanto previsto all'art.16, comma 3 delle Norme di attuazione del PTR, con particolare attenzione a:

- la definizione dei caratteri urbanistici peculiari del centro;
- la conservazione degli spazi pubblici (strade e piazze) di antica formazione, anche con riferimento alla tipologia dei manufatti, quali pavimentazioni, marciapiedi, elementi di verde, ecc.;
- la continuità e la qualità dei percorsi di accesso alla zona storica;
- le condizioni di accessibilità e di visibilità dei centri stessi e degli edifici che li qualificano.

3.1. La Amministrazione Provinciale sostiene e verifica le disposizioni della pianificazione locale in riferimento alla omogeneità delle normative di tutela all'interno delle sub-aree storico-culturali definite e può predisporre, attraverso progetti mirati e in accordo con i Comuni interessati, la rete dei principali circuiti locali di fruizione.

3.2. Il PTP, in conformità a quanto predisposto dal PTR, classifica i centri storici, elencati nell'allegato 1 del presente Titolo II delle N.T.A., in:

A: centri storici di rilevanza regionale: caratterizzati da struttura urbana complessa, originata in epoche diverse, dalla presenza di edifici e complessi monumentali di rilevanza regionale;

B: centri storici di notevole rilevanza regionale: caratterizzati da notevole centralità rispetto al territorio regionale e da una consistente antica centralità rispetto al proprio territorio storico (vedi subaree storico-culturali), dalla presenza di opere architettoniche inserite in un tessuto urbano omogeneo;

C: centri storici di media rilevanza regionale, di notevole rilevanza paesistica e culturale provinciale: caratterizzati da relativa centralità storica ed attuale, da struttura urbanistica unitaria e caratterizzata nella forma da specifica identità culturale e architettonica;

D: centri storici minori, di rilevanza subregionale, che costituiscono parte integrante del tessuto storico-insediativo regionale, nei quali l'organizzazione storica del tessuto urbano è ben conservata;

Definisce inoltre, in relazione alle specificità del territorio provinciale:
E: centri storici minori, di caratterizzazione di particolari ambiti del paesaggio provinciale, che conservano l'impianto planimetrico storico ed opere architettoniche attinenti alla storia civile e religiosa del territorio.

3.3. La pianificazione comunale recepisce le indicazioni del PTP, e adegua la propria normativa, anche individuando nuovi elementi da inserire nelle categorie individuate alla voce "E" dal PTP.

3.4. (Stralciato)

3.5. Gli interventi sugli spazi pubblici e/o sugli spazi aperti percepibili dalle pubbliche vie, vanno accompagnati da uno specifico studio sui materiali, i colori e le forme, che ne dimostri la compatibilità con la morfologia e gli elementi specifici dell'impianto storico urbano.

Norme tecniche di attuazione

Piano Territoriale Provincia di Vercelli

Appendice G

rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri" - D.C.R. 2/4/97 n.377-4975, Capo II).

3. il recupero ambientale delle seguenti infrastrutture:

- direttrici di livello sovraregionale, che assicurano i collegamenti nazionali ed internazionali; direttrici di livello provinciale che assicurano i collegamenti fra i comuni della provincia
- e degli impianti ed infrastrutture di cui all'art. 55 delle presenti norme,

deve prevedere, oltre alla sistemazione delle aree residue, il restauro naturalistico a bosco di una fascia continua parallela all'infrastruttura, di larghezza non inferiore a metri dieci, da individuare all'interno della fascia di rispetto dell'infrastruttura stessa ed in coerenza con le vigenti norme di legge.

4. il recupero ambientale delle opere riguardanti gli impianti di depurazione deve prevedere la creazione di zone umide artificiali, che ricevano le acque di scarico del depuratore, con funzione di ecosistema filtro e di bacini di ritenzione delle acque deviate dagli impianti.

Art. 13 – Zona 2: Sistema naturale e seminaturale – Ecosistemi di montagna e collina ad alta naturalità

1. Operano i seguenti **indirizzi**:

- a) di conservazione della copertura vegetale del suolo, e di limitazione delle attività di trasformazione dello stato dei luoghi (terrazzamenti, sterri ed altri movimenti di terra);
- b) di limitazione degli interventi di nuova edificazione a quelli finalizzati allo svolgimento delle attività agro-silvo pastorali ;
- c) di conservazione delle formazioni forestali a fustaia e della naturale evoluzione dei boschi cedui autoctoni verso la fustaia, utilizzando per la gestione forestale i criteri della silvicoltura naturalistica;
- d) di esclusione del denudamento dei suoli (taglio a raso), ad eccezione dei boschi degradati da riqualificare o da destinare all'attività agro-silvo-pastorale;
- e) di sviluppo delle attività agro-silvo-pastorali tradizionali;
- f) di promozione del turismo attraverso programmi mirati e incentivi per il mantenimento di alpeggi, nuclei alpini, insediamenti Walser e altre tipologie edilizie tradizionali;
- g) di promozione del turismo e del riuso del patrimonio edificato esistente con particolare riguardo ai nuclei frazionari, ai nuclei rurali isolati ed al sistema delle baite.
- h) di attuazione di quanto predisposto della Legge n.135 del 29 marzo 2001: Riforma della legislazione nazionale del turismo.
- i) di promuovere la divulgazione del regolamento (CE) n. 1980/2000 adottato dalla Commissione Europea con Decisione n. 287 del 14 aprile 2003 - "Criteri per l'assegnazione di un marchio comunitario di qualità ecologica al servizio di ricettività turistica", con riferimento al "sistema di assegnazione di un marchio di qualità ecologica".

2. Valgono altresì le seguenti **direttive**:

- a) Le Comunità Montane individuano e rappresentano, mediante cartografia in scala non inferiore a 1:10.000, le aree occupate da boschi degradati (formazioni dominate da Robinia o da Ailanto), e predispongono programmi finalizzati al loro utilizzo per l'attività agro-silvo-pastorale o alla loro riqualificazione, realizzabile attraverso Piani di assestamento forestale o Piani naturalistici a norma delle leggi regionali in materia, ovvero attraverso la partecipazione dei proprietari delle aree o dei conduttori dei fondi a programmi specifici; individuano strategie per l'assegnazione del marchio comunitario di qualità ecologica individuando i criteri necessari ed obbligatori per rientrare nel gruppo di prodotti «servizio di ricettività turistica».
- b) gli interventi di manutenzione di opere esistenti, necessarie per il consolidamento e il contenimento per la prevenzione di frane e smottamenti nonché per la difesa spondale dei corsi d'acqua, dovranno essere realizzati impiegando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, secondo i vigenti criteri tecnici oggetto di provvedimenti regionali; il ricorso ad altre tecniche è ammesso solo ove sia motivata l'impossibilità del ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica;
- c) la Provincia promuove progetti finalizzati ad agevolare il miglioramento del sistema ricettivo ed in genere delle strutture necessarie alla qualificazione del turismo estivo ed invernale, anche al fine di incentivare il presidio del territorio da parte della popolazione residente. La riqualificazione delle vie principali di accesso deve essere sempre accompagnata da scelte progettuali non invasive del territorio naturale e del paesaggio, facendo ricorso in casi orografici favorevoli a tracciati in galleria.
- d) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, qualificano il territorio ricadente nella zona di cui al presente articolo come area agricola a bosco, pascolo o prato pascolo, salvo che sussistano specifiche prevalenti ragioni che conducono ad una diversa destinazione;
- e) i Comuni in sede di pianificazione urbanistica generale, individuano i nuclei frazionari, i nuclei rurali isolati e gli eventuali edifici isolati dei quali si promuove il recupero a fini turistico-ricettivi e residenziali, definendo le modalità e le condizioni per il loro recupero in coerenza agli indirizzi previsti. L'accessibilità veicolare non è condizione essenziale per il ripristino. Il P.T.C.P. privilegia il ripristino dei tracciati viari esistenti o interventi leggeri di adeguamento, da realizzare con tecniche di ingegneria naturalistica. In mancanza di tracciati funzionali al ripristino viario, l'accessibilità è da ricercare con sistemi meccanici alternativi a basso impatto per il trasporto di persone. In ogni caso la previsione di parcheggi in quota è sconsigliata e, valutando ogni singolo caso, ammessa in presenza di attività ricettive, qualora siano individuabili soluzioni facilmente inseribili nell'ambiente circostante.

3. Operano altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione :

I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, definiscono norme per i tipi di intervento ammessi nella Zona naturale e seminaturale di montagna e collina, tenendo conto delle seguenti disposizioni.

Nelle aree esterne alle zone residenziali, produttive, commerciali e a servizi, previste dai PRG, sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi:

- a) opere sugli edifici esistenti, compresi gli ampliamenti di cui alla lettera e), comma 6, art. 33, L.R. 56/77, da realizzare ricorrendo all'utilizzo di materiali tradizionali e adottando le tipologie tradizionali, anche funzionali a mutamenti delle destinazioni d'uso a residenza, strutture ricettive connesse al turismo alpino e rurale, produzione e commercializzazione dei prodotti agricoli e artigianali locali;
- b) costruzione di edifici per la residenza rurale, di annessi agricoli, di edifici per attività agrosilvopastorale e di turismo alpino e rurale, da realizzare ricorrendo all'utilizzo di materiali tradizionali e adottando le tipologie tradizionali;
- c) apertura di strade forestali e interpoderali, comprese le cunette di regimazione delle acque meteoriche e le banchine di salvaguardia non transitabili; sono da privilegiarsi le sistemazioni superficiali ambientalmente compatibili e coerenti con l'uso a cui sono finalizzate;
- d) realizzazione di infrastrutture meccanizzate per l'accessibilità dei nuclei frazionali o di costruzioni isolate oggetto di interventi di recupero funzionale.
- e) trasformazioni dovute all'insediamento o all'ampliamento di comprensori sciistici previsti dal P.T.C.P. e attuati sulla base di analisi di compatibilità ambientali dei progetti

Art. 14 – Zona 3: Sistema agricolo semi-naturale - Ecosistemi coltivati o ad uso misto.

1. Operano i seguenti indirizzi:

- a) di conservazione dell'attività agricola tradizionale, e in particolare della produzione di foraggio;
- b) di localizzazione delle aree a destinazione residenziale, produttiva industriale, a servizi ed infrastrutture all'interno del territorio urbanizzato ed, ove ciò non sia possibile, a ridosso del medesimo;
- c) Promozione del turismo estivo ed invernale privilegiando il riuso del patrimonio edilizio esistente.

2. Valgono altresì le seguenti direttive:

- a) i Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, qualificano le aree di cui al presente articolo come destinate all'agricoltura, salvo che sussistano specifiche prevalenti ragioni che conducono ad una diversa destinazione per assenza di possibilità di localizzazione alternativa, per interventi che dimostrino rilevante interesse collettivo, per interventi di riqualificazione e completamento dei tessuti edificati esistenti. Anche in questo caso dovrà risultare disincentivato l'utilizzo delle aree classificate di 1° classe (suoli ad eccellente capacità produttiva) in assenza di studi agronomici che giustificano una rettifica delle indicazioni contenute negli elaborati del PTR vigente.
- b) le nuove opere e gli interventi di manutenzione di opere esistenti, necessari per il consolidamento e il contenimento nella prevenzione di frane e smottamenti, nonché per la difesa spondale dei corsi

d'acqua, dovranno essere realizzati impiegando le tecniche dell'ingegneria naturalistica, secondo i vigenti criteri tecnici oggetto di provvedimenti regionali; il ricorso ad altre tecniche è ammesso solo ove sia motivata l'impossibilità del ricorso alle tecniche di ingegneria naturalistica; in particolare, sono da evitare interventi:

- di rettificazione e modifica dei tracciati naturali dei corsi d'acqua e risagomatura delle sponde, ad eccezione degli interventi di restauro naturalistico; di eliminazione della vegetazione riparia arbustiva ed arborea naturale.

c) si richiamano i contenuti della lettera c) delle Direttive dell'art. 12;

3. Operano altresì le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

I Comuni, in sede di pianificazione urbanistica generale, definiscono norme per i tipi di intervento ammessi nella Zona coltivata o ad uso misto, tenendo conto delle seguenti disposizioni:

- a) sono subordinate alla realizzazione di interventi di recupero ambientale delle aree residue interessate dalle attività di trasformazione (scavi, terrapieni, piazzali, margini delle strade e dei parcheggi), incluse quelle utilizzate durante la fase di cantiere, le seguenti opere:
 - strade primarie e di scorrimento di nuovo impianto o in ampliamento di tracciati esistenti;
 - infrastrutture di trasporto in sede propria (ferrovie, tramvie, funivie, funicolari ecc.);
 - reti tecnologiche interrate ed in superficie;
 - campi da golf;
 - attività estrattive, di lavorazione e frantumazione di materiali anche se svolte al di fuori delle cave;
 - depositi di materiali a cielo aperto di superficie superiore a 1.000 mq.;
 - impianti di smaltimento dei rifiuti e trattamento dei rifiuti di cui all'articolo specifico
 - impianti di depurazione, trattamento e smaltimento delle acque di scarico ad eccezione degli impianti di depurazione naturale.
- b) gli interventi di recupero ambientale dovranno essere realizzati secondo i vigenti criteri tecnici oggetto di provvedimenti regionali. ("Criteri tecnici per l'individuazione e il recupero delle aree degradate e per la sistemazione e rinaturalizzazione di sponde ed alvei fluviali e lacustri" - D.C.R. 2/4/97 n.377-4975, Capo II).
- c) il recupero ambientale relativo agli impianti di smaltimento dei rifiuti comporta la sistemazione a bosco di una fascia della larghezza di non meno di trenta metri, che circonda completamente l'area interessata dall'intervento, ad eccezione degli accessi e dei tratti di confini che affacciano su altre infrastrutture viarie;
- d) il recupero ambientale relativo agli impianti di depurazione, industriali o civili consortili, comporta la creazione di zone umide artificiali, che ricevano le acque di scarico del depuratore, con funzione di ecosistema filtro e di bacini di ritenzione delle acque deviate dagli impianti.

TITOLO III – TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI STORICO-CULTURALI E AMBIENTALI

Art. 19 – Beni storico-culturali e ambientali

1. Ferme restando le disposizioni di protezione, conservazione, tutela e valorizzazione previste per il patrimonio culturale dal "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" D.Lgs 22 gennaio 2004, n. 42, il P.T.C.P. riconosce e sottopone a specifiche normative i seguenti beni o sistemi di beni culturali ed ambientali individuati o delimitati cartograficamente sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali":
 - Sistema della viabilità storica;
 - Sistema dei canali irrigui;
 - Sistema della viabilità a carattere storico-culturale e paesistico;
 - Beni culturali storico-architettonici;
 - Testimonianze storico-architettoniche, documentarie, rurali cascine e baite;
 - Beni culturali storico-architettonici rurali: Grange di Lucedio;
 - Beni ambientali geomorfologici;
 - Beni ambientali idrogeologici;
 - Centri storici;
 - Insediamenti urbanistici storico-architettonici;
 - Zone archeologiche: vincolate, accertate;
 - Zone ambientali geomorfologiche;
 - Zone di protezione speciale (ZPS), Siti di Importanza Comunitaria (SIC), Siti di Importanza Regionale (SIR).
2. Per quanto riguarda la fruizione e la valorizzazione dei Beni Culturali il P.T.C.P. si conforma agli indirizzi di carattere generale del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 recante il "Codice dei Beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'art. 10 della Legge 6 luglio 2002, n. 137".
3. La Provincia si fa promotrice di un osservatorio dei Beni culturali di cui all'art. 101 comma 2 del "Codice dei Beni culturali e del paesaggio" e di azioni volte alla valorizzazione ed alla fruizione dei beni culturali di proprietà privata di cui all'art. 104 del suddetto Codice.
4. La segnalazione dei beni proposta dal P.T.C.P. e dai Comuni nell'attività di pianificazione locale, costituisce il contributo alle attività della Commissione Provinciale di cui all'art. 137 del Codice dei Beni culturali e del paesaggio. Nelle more dell'istituzione della Commissione Provinciale, i Comuni, nell'ambito delle revisioni degli strumenti di Pianificazione Comunale, sono tenuti ad elencare le eventuali integrazioni ai beni già individuati sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali" del P.T.C.P..
5. La Provincia costituisce l'Archivio dei Beni Culturali ed Ambientali in coerenza alla classificazione di cui al primo comma.

6. Operano i seguenti indirizzi:

- a) salvaguardare e valorizzare i beni culturali ed ambientali singolarmente intesi o in quanto componenti di sistemi di beni attraverso la definizione di specifiche normative d'uso, di criteri di intervento e di progetti integrati;
- b) salvaguardare e valorizzare i sistemi insediativi, le morfologie urbane e le tipologie architettoniche tradizionali attraverso iniziative per la conservazione e riqualificazione degli elementi edilizi, della rete viaria storica, delle aree di interesse storico paesaggistico connesse ai centri e nuclei urbani, dei percorsi di connessione.

Art. 20 –Sistema della viabilità storica

1. Costituiscono il Sistema della viabilità storica e della tradizione locale le seguenti strade:

- la strada della Valsesia fino a Varallo
- la strada Gattinara - Cossato/Masserano
- la strada Gattinara - Rovasenda - Buronzo
- la strada Buronzo - Formigliana - Casanova Elvo - Santhià
- la strada Vercelli - Casale M.to
- la strada Vercelli - Gattinara
- la strada Vercelli - Novara
- la strada Vercelli - Trino
- la strada Vercelli-Santhià-Cavaglià
- la strada Cigliano-Tronzano-S.Germano
- la strada Cigliano - Borgo d'Ale - Alice Castello - Cavaglià
- la strada Saluggia - Tronzano V.se
- la strada Saluggia - Crescentino
- la strada Saluggia - Lamporo - Ronsecco
- la strada Tronzano - Crova - Salasco - Selve
- la strada Tronzano V.se - Santhià
- la strada Livorno F. - Crescentino
- la strada Crescentino - Trino - Casale M.to.

2. Operano i seguenti indirizzi:

- a) mantenimento del disegno complessivo del sistema della viabilità storica e della tradizione locale;
- b) conservazione delle caratteristiche storiche specifiche di ogni strada con particolare riferimento ai tracciati;
- c) mantenimento della vegetazione esistente ai lati della strada.

3. Valgono le seguenti direttive:

- a) il tracciato storico è mantenuto; lo stesso non è cancellato neppure in caso di dismissione;
- b) la pavimentazione originaria o quella formata da materiali costruttivi tradizionali ancora esistente nei tratti di attraversamento dei centri storici e degli insediamenti urbanistici storico architettonici, è mantenuta o ripristinata con materiali analoghi.

4. Valgono le seguenti prescrizioni che esigono attuazione:

- a) i Comuni, in sede di adeguamento del PRG, riportano sulle tavole di piano, almeno alla scala 1:10.000, i beni e le relative aree di pertinenza individuati dal P.T.C.P., apportando eventuali rettifiche che si rendessero necessarie e individuando i beni da salvaguardare ai sensi dell'art. 24 della legge urbanistica regionale n. 56 del 1977.
- b) i Comuni, nella sede predetta, definiscono altresì le destinazioni d'uso compatibili e le tipologie di intervento ammesse sui beni culturali storico-architettonici;
- c) fino all'efficacia delle determinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), sui beni appartenenti alle classi d), f), g) e h) del comma 1, sono consentiti unicamente interventi di:
 - 1) manutenzione ordinaria;
 - 2) manutenzione straordinaria eseguita con materiali aventi le stesse caratteristiche di quelli originali o tradizionali e senza modifica delle quote, della posizione, della forma delle strutture e delle scale, senza alterazione dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari e senza modifiche delle destinazioni d'uso;
 - 3) restauro e risanamento conservativo che non modifichino la destinazione d'uso, fatta eccezione per i casi finalizzati a realizzare residenze, spazi pubblici ad uso didattico, culturale, ricreativo, spazi per la vendita di prodotti artigianali e agricoli locali, strutture di ospitalità temporanea o di ristoro.
 - 4) Consolidamento statico.

- 5.** I Comuni, in sede di PRG, e la Provincia, in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, possono individuare ulteriori beni storico-architettonici da assoggettare ad dettato delle norme del presente Piano.

Art. 24 – Testimonianze storico-architettoniche, documentarie, rurali: Cascine e Baite

- 1.** Il PTCP riconosce come testimonianze storico-architettoniche documentarie rurali le cascine e le baite tradizionali ancora presenti sul territorio provinciale. Il PTCP individua sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali" i potenziali elementi di tali testimonianze demandandone ai Comuni l'analisi di dettaglio per la verifica dell'effettiva sussistenza di valori documentari.
- 2.** Fatte salve norme già vigenti e procedure derivanti da vincoli di Legge esistenti, operano i seguenti **indirizzi**:
 - a) i Comuni, in sede di PRG o di Regolamento Edilizio, definiscono norme per gli interventi edilizi sulle **cascine**, rispettose dei seguenti criteri:
 - in presenza di valori documentari accertati, commisurare gli interventi edilizi annessi alla qualità architettonica del fabbricato;

- privilegiare il riuso delle residenze rurali e degli edifici esistenti originariamente al servizio dell'attività agricola oggi abbandonati o dismessi;
 - gli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze d'uso in funzione dello svolgimento dell'attività agricola sono da realizzare nel rispetto delle caratteristiche architettoniche e tipologiche originarie ed i materiali edilizi tradizionali;
 - le residenze rurali di nuova costruzione, nel rispetto di quanto previsto dal comma 3, articolo 25, della L.R. 5.12.1977, n. 56, sono realizzate con caratteristiche architettoniche e tipologiche analoghe a quelle originarie o tradizionali e prioritariamente poste in adiacenza agli edifici esistenti o comunque in modo tale da costituire elementi di completamento o riorganizzazione dell'impianto storico;
 - gli edifici al servizio dell'attività agricola di nuova costruzione, proposti a seguito della comprovata necessità ed in funzione alle esigenze di conduzione dei fondi, sono realizzati con caratteristiche architettoniche e tipologiche analoghe a quelle originarie o tradizionali, prioritariamente posti in adiacenza agli edifici esistenti o comunque in modo tale da costituire elementi di completamento o riorganizzazione dell'impianto storico;
 - le modifiche di destinazione d'uso degli edifici esistenti, fatto salvo quanto previsto dal comma 10, articolo 25, della L.R. 5.12.1977, n. 56, sono prioritariamente finalizzate a fini agrituristici, per la realizzazione di spazi pubblici ad uso didattico, culturale, ricreativo, o per la realizzazione di strutture di ospitalità temporanea o di ristoro. I Comuni, in sede di redazione dei propri strumenti urbanistici, potranno valutare la compatibilità con altre destinazioni purchè funzionali al mantenimento ed alla salvaguardia del manufatto edilizio;
 - gli interventi sugli edifici esistenti sono finalizzati alla conservazione degli elementi morfologico-strutturali e degli elementi decorativi degli edifici.
- b) Comuni, in sede di PRG o di Regolamento Edilizio, definiscono norme per gli interventi edilizi sulle **baite**, rispettose dei seguenti criteri:
- gli interventi prioritari per le baite esistenti sono quelli di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ristrutturazione senza demolizione, ampliamento limitato alla superficie necessaria al miglioramento o adeguamento degli impianti igienico sanitari, ampliamento finalizzato al miglioramento funzionale, con particolare riguardo all'insediamento di attività turistico ricettive;
 - gli edifici di nuova costruzione sono realizzati con caratteristiche architettoniche e tipologiche analoghe a quelle originarie o tradizionali, prioritariamente posti in adiacenza agli edifici esistenti o comunque in modo tale da costituire elementi di completamento e integrazione dell'impianto degli alpeggi;

- gli interventi sugli edifici esistenti sono finalizzati alla conservazione degli elementi morfologico-strutturali e degli elementi decorativi degli edifici.

3. Valgono altresì le seguenti direttive:

- a) i Comuni in sede di adeguamento del PRG, riportano sulle tavole di piano, almeno alla scala 1:10.000, le cascine e le baite con le relative aree di pertinenza individuate dal P.T.C.P.; effettuata l'analisi di dettaglio per la verifica dell'effettiva sussistenza di valori documentari, i Comuni apportano le eventuali rettifiche agli elementi individuati dal P.T.C.P., che si rendessero necessarie, in ragione degli elementi storico-architettonici rilevabili alla scala dei Piani medesimi escludendo gli edifici privi di valori documentari.

In particolare sulle cascine confermate di valore documentario si procede al contempo alla loro classificazione in relazione alle seguenti categorie:

- cascine complesse: organismi edilizi composti da più corpi di fabbrica articolati su sistemi di corti o diversi spazi liberi;
 - cascine a corte: organismi edilizi unitari organizzati secondo la tipologia a corte;
 - cascine semplici: organismi edilizi di piccole dimensioni a una o due maniche.
- b) i Comuni, nella sede predetta, individuano le cascine e le baite da salvaguardare ai sensi dell'articolo 24 della legge urbanistica regionale, sulle quali si attuano principalmente gli interventi di manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ampliamento limitato alla superficie necessaria al miglioramento o adeguamento degli impianti igienico sanitari;
 - e) i Comuni possono, dietro documentazioni e motivazioni che rilevino lo stato di conservazione e di rischio degli edifici (baite e cascine), promuovere azioni di recupero e valorizzazione ammettendo anche interventi di ristrutturazione edilizia e/o di ricostruzione, purché non vengano alterate le condizioni di lettura dei caratteri tipologici e morfologici degli edifici stessi

- 4.** I Comuni, in sede di adeguamento del PRG, e la Provincia, in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, possono individuare ulteriori testimonianze storico-architettoniche documentarie rurali da assoggettare al dettato delle norme del presente articolo.

- 1.** I beni culturali storico architettonici rurali "Grange di Lucedio", individuati sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali": del Piano Territoriale Provinciale, sono costituiti da complessi edilizi-rurali di fondazione monastica-religiosa facenti capo all'Abbazia di Lucedio:

- Lucedio (Comune di Trino V.se);
- Montarolo (Comune di Trino V.se);
- Darola (Comune di Trino V.se)

Grange di Lucedio" e dal Progetto di rilievo provinciale di valorizzazione del "Sistema delle Grange di Lucedio, di cui all'art. 35.

Art. 26 – Beni ambientali geomorfologici

1. I beni ambientali geomorfologici, individuati nelle Tavole P.2.B/1-6 del Piano Territoriale Provinciale, considerati tali in relazione all'interesse geologico, mineralogico, morfologico, paleontologico ed in quanto testimonianze dell'evoluzione o trasformazione dell'ambiente fisico o delle prime forme di antropizzazione, comprendono:
 - le forme geologiche (affioramenti rocciosi, grotte, cavità, giacimenti mineralogici, giacimenti paleontologici);
 - le forme glaciali (caldaie, marmitte, inghiottitoi, massi erratici);
 - le forme morfologiche (cascate, orridi, forre, catture fluviali).
2. Operano nei loro confronti le seguenti **direttive**:
 - a) i Comuni, in sede di PRG, al fine di promuovere la conservazione dei beni ambientali geomorfologici, stabiliscono:
 - gli usi consentiti;
 - i criteri generali per l'attuazione degli interventi e delle attività finalizzate alla tutela, valorizzazione e recupero ambientale del bene;
 - i criteri generali per la realizzazione delle infrastrutture e delle attrezzature necessarie a svolgere attività di vigilanza e di ricerca scientifica;
 - i criteri generali per l'attuazione degli interventi e le modalità di fruizione collettiva dei beni;
 - gli interventi ammessi e le destinazioni d'uso consentite per gli eventuali edifici esistenti che si ritiene possano essere mantenuti in quanto non in contrasto con gli obiettivi di conservazione del bene.
 - b) i Comuni, in sede di PRG, e la Provincia, in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, possono individuare ulteriori beni ambientali geomorfologici da assoggettare al dettato delle norme del presente Piano.
3. Valgono altresì le seguenti **prescrizioni che esigono attuazione**:
 - a) i Comuni, in sede di adeguamento del PRG, riportano sulle tavole di piano, almeno alla scala 1:10.000, i beni di cui al presente articolo individuati dal P.T.C.P., apportando le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie, e procedendo all'identificazione dei relativi ambiti di integrazione ambientale;
 - b) i Comuni, nella predetta sede, sulla base di eventuali ulteriori analisi, fissano norme per la tutela dei beni di cui al presente articolo e dei loro ambiti, nonché per le aree di integrazione ambientale, e delimitano le porzioni di territorio da rendere in edificabili;
 - c) in corrispondenza dei beni di cui al presente articolo non saranno consentiti interventi di:
 - nuova costruzione;
 - nuove infrastrutture;
 - apertura di nuove cave;

- realizzazione di discariche ed impianti di trattamento dei rifiuti di cui all'articolo specifico e di smaltimento dei rifiuti
- realizzazione di depositi di materiale se non in funzione degli interventi di conservazione del bene e di recupero ambientale;
- movimentazione del suolo o del sottosuolo, se non in funzione degli interventi di conservazione del bene e di recupero ambientale o delle attività di ricerca scientifica, fatti salvi i casi di attività estrattive in atto nelle cave e miniere ancora in esercizio.

1. I beni ambientali idrogeologici individuati sulle Tavole P.2.B/1-6 "Tutela e Valorizzazione dei beni storico-culturali e ambientali": del Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale, considerati tali in relazione all'interesse naturalistico o storico e comunque in quanto risorsa ambientale da salvaguardare e valorizzare, comprendono:

- a) le sorgenti;
- b) le fontane;
- c) le polle sorgive;
- d) i fontanili.

2. Opera nei loro confronti la seguente direttiva:

- a) i Comuni, in sede di PRG, e la Provincia, in sede di formazione dei Piani Attuativi del Piano Territoriale Provinciale, possono individuare ulteriori beni ambientali geomorfologici da assoggettare al dettato delle norme del presente Piano.

3. Valgono altresì le seguenti **prescrizioni che esigono attuazione:**

- a) i Comuni, in sede di adeguamento del PRG, riportano nelle tavole di piano, almeno alla scala 1:10.000, i beni di cui al presente articolo individuati dal P.T.C.P., apportando le eventuali rettifiche che si rendessero necessarie, e definiscono le relative fasce di rispetto, di ampiezza non inferiore a:
 - metri 100 attorno ai beni di cui alle lettere a), b), c) ed alla testa dei fontanili di cui alla lettera d), misurata dal ciglio superiore;
 - metri 10 su entrambi i lati, lungo l'asta del corso d'acqua originato dai beni di cui alle lettere a), b), c) e d), per una lunghezza pari a metri 50 misurati a partire dall'inizio dell'asta stessa;
- b) i Comuni nella predetta sede, fissano eventuali ulteriori norme di tutela dei beni di cui al presente articolo e delimitano le zone di inedificabilità;
- c) fino all'assunzione delle determinazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), sono inedificabili le aree incluse nelle fasce di rispetto minime di cui alla precedente lettera a);
- d) nelle fasce di rispetto di cui alle precedenti lettere non è consentito:
 - effettuare interventi che possono modificare significativamente le caratteristiche idrogeologiche e morfologiche dei beni o delle aste dei corsi d'acqua;

Art. 37 – Misure di tutela dal dissesto idrogeologico - prescrizioni

1. Nelle aree definite come **"Fasce di Tutela Fluviale"** e riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 "Prevenzione e riduzione del rischio idrogeologico" del Piano con le diciture **Fascia A, Fascia B, Fascia C e il limite di progetto tra la Fascia B e la Fascia C** valgono le disposizioni di cui al TITOLO II delle N.d.A del PAI e s.i.
 - a) La Provincia, P.T.C.P. propone una propria delimitazione delle Fasce Fluviali per i corsi d'acqua di cui al comma 2 dell'art. 36; a tali delimitazioni, riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con le diciture Fascia A, Fascia B, Fascia C, valgono le disposizioni di cui al punto 1.
2. Nelle aree definite come in frana, interessate da esondazioni e dissesti morfologici di carattere torrentizio, in valanga o interessate da fenomeni di trasporto di massa sui conoidi, riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 del Piano con i simboli **Fa, Fq, Fs, Ee, Eb, Em, Ve, Vm, Ca, Cp e Cm**, valgono le disposizioni di cui all'Art. 9 delle N.d.A del PAI e s.i., fatto salvo quanto previsto dall'art. 18 delle stesse.
 - a) La Provincia, in collaborazione con i Comuni, le Comunità Montane, la Regione Piemonte e l'Autorità di Bacino del Fiume Po propone la predisposizione di un sistema di monitoraggio per il controllo nel tempo dei principali fenomeni dissestivi di cui al punto 2.
3. I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini geologiche redatte ai sensi della circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e s.i., verificano periodicamente, con scadenza almeno quinquennale, la validità dei propri elaborati geologici, affinando con accertamenti tecnici di maggior dettaglio le delimitazioni delle aree di cui al punto 2, con particolare riguardo alla Cartografia Geomorfologica (allegata alla Relazione Geologica). In tali occasioni provvedono ad una verifica puntuale e di dettaglio delle pericolosità geomorfologiche ed idrauliche presenti sul proprio territorio, nonché della presenza o meno di adeguate opere di difesa idraulica e dello stato di efficienza di quelle presenti. Copia degli elaborati prodotti viene inoltrata alla Provincia.
4. I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini geologiche redatte ai sensi della circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e s.i., ovvero adeguato al Piano per l'Assetto Idrogeologico del Bacino del PO, verificano periodicamente, con scadenza almeno decennale e comunque in corrispondenza a revisioni o varianti strutturali dello strumento urbanistico stesso, la validità dei propri elaborati geologici, affinando con accertamenti tecnici di maggior dettaglio le delimitazioni delle aree di cui al punto 2, con particolare riguardo alla Cartografia Geomorfologica (allegata alla Relazione Geologica). In tali occasioni provvedono ad una verifica puntuale e di dettaglio delle pericolosità geomorfologiche ed idrauliche presenti sul proprio territorio, nonché della presenza o meno di adeguate opere di difesa idraulica e dello stato di efficienza di quelle presenti. Copia degli elaborati prodotti viene inoltrata alla Provincia.
5. I Comuni dotati di strumento urbanistico vigente con indagini geologiche non redatte ai sensi della circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e s.i. provvedono ad

adeguare a tale normativa lo strumento urbanistico su tutto il territorio comunale in occasione della prima Variante Strutturale o della revisione del Piano Regolatore vigente. In tale occasione aggiornano e verificano, tramite accertamenti tecnici di maggior dettaglio, le delimitazioni indicate negli elaborati del P.T.C.P., con particolare riguardo alla Cartografia Geomorfologica (allegata alla Relazione Geologica) ed alle Tavole P.2.C di Piano. Inoltre, provvedono ad una verifica puntuale e di dettaglio delle pericolosità geomorfologiche ed idrauliche presenti sul proprio territorio, nonché della presenza o meno di adeguate opere di difesa idraulica e dello stato di efficienza di quelle presenti. Copia degli elaborati prodotti viene inoltrata alla Provincia.

6. All'atto dell'approvazione da parte della Regione Piemonte dello strumento urbanistico Comunale o di sua Variante, ovvero dell'approvazione delle varianti di adeguamento dello strumento urbanistico comunale, ai sensi dell'Art. 18 delle N.d.A del PAI, le delimitazioni delle aree in dissesto, delle aree a diverso grado di pericolosità geomorfologica e le previsioni urbanistiche ivi comprese aggiornano ed integrano le prescrizioni del presente piano. Copia degli elaborati prodotti viene inoltrata alla Provincia.
7. Per i Comuni dotati di strumento urbanistico vigente privo di indagini geologiche o non redatte ai sensi della circolare P.G.R. 7/LAP del 1996 e s.i. vale inoltre quanto di seguito riportato:

- a) Nelle "Aree a propensione al dissesto Molto Elevata", nelle "Aree a propensione al dissesto Elevata" e nelle "Aree a propensione al dissesto Moderata", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano rispettivamente con il simbolo Dme, De e Dm, fermo restando le disposizioni di cui al punto 2, i soggetti competenti al rilascio di autorizzazioni e concessioni e tutti i soggetti pubblici e privati che predispongono progetti devono garantire, mediante specifici approfondimenti di carattere geomorfologico, geologico-tecnico, rilievi, indagini e prove dirette condotti in ottemperanza alle disposizioni nazionali (D.M. 11/3/88), la compatibilità dell'intervento con le condizioni di stabilità dell'insieme opera-versante ed il basso livello di pericolosità dello stesso.
- b) Nelle "Aree a propensione al dissesto Molto Elevata", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Dme, gli usi del suolo presenti e previsti sul territorio sono regolamentati in base alle seguenti indicazioni:

Usi privilegiati:

- opere di sistemazione idrogeologica, di tutela del territorio e di difesa del suolo per la messa in sicurezza dei siti;
- consolidamento delle aree in dissesto preferibilmente con tecniche di ingegneria naturalistica
- regolazione delle acque superficiali e sotterranee
- pratiche colturali coerenti con il riassetto idrogeologico

Usi consentiti:

- interventi di demolizione senza ricostruzione
- interventi pubblici di riassetto e messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli edifici

Usi condizionati:

(per i quali si richiedono verifiche di dettaglio, sulla base di quanto esposto al punto a)

- opere infrastrutturali di interesse pubblico, non altrimenti localizzabili;
- nuova edificazione e realizzazione di infrastrutture.

Usi esclusi:

- nuovi insediamenti nelle porzioni di territorio non edificate;
- impianti di smaltimento rifiuti e trattamento dei rifiuti di cui all'art. specifico
- apertura e ampliamento di attività estrattive.

- c) Nelle "Aree a propensione al dissesto Elevata", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo De, fermo restando le disposizioni di cui al punto 2, oltre a quanto previsto al precedente comma, sono consentiti:

Usi consentiti:

- interventi di ampliamento degli edifici esistenti per adeguamenti igienico funzionali;
- interventi di manutenzione straordinaria, restauro e risanamento conservativo del patrimonio edilizio esistente.

Usi condizionati:

(per i quali si richiedono verifiche di dettaglio, sulla base di quanto esposto al punto a)

- nuove previsioni urbanistiche in porzioni di territorio già edificate;
- nuove opere o costruzioni in porzioni di territorio già edificate.
- apertura e ampliamento di attività estrattive.

- d) Nelle "Aree a propensione al dissesto Moderata", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Dm, fermo restando le disposizioni di cui al punto 2, oltre a quanto previsto ai precedenti punti 7.a, 7.b e 7.c, sono consentiti:

Usi condizionati:

(per i quali si richiedono verifiche di dettaglio, sulla base di quanto esposto al punto a)

- modifica della destinazione d'uso del suolo agricolo-naturale;
- apertura ed ampliamento di attività estrattive
- nuove edificazioni;

- e) Nelle "Aree a propensione al dissesto Bassa o Assente", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Da, non sussistono

condizioni di instabilità tali da porre limitazioni alle scelte urbanistiche; gli interventi pubblici e privati sono consentiti, fermo restando la redazione di specifici approfondimenti di carattere geologico-tecnico finalizzati alla caratterizzazione dei terreni di fondazione (D.M. 11/3/88).

- f) Nelle "Aree a propensione al dissesto Bassa o Assente di pianura", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Dap, non sussistono condizioni di propensione al dissesto tali da porre limitazioni alle scelte urbanistiche, fermo restando di fondamentale importanza la valutazione delle condizioni di pericolosità legate alla dinamica del reticolo idrografico minore. In tali aree, i progetti devono garantire, tramite specifici approfondimenti di carattere geomorfologico, idraulico, geologico-tecnico, e con indagini dirette, il tutto condotto in ottemperanza alle disposizioni nazionali (D.M. 11/3/88), la compatibilità dell'intervento con le condizioni di stabilità dell'insieme opera-terreno e verificare il basso livello di pericolosità dello stesso.
- 8.** Nelle "Aree di pianura, con limitata soggiacenza della falda superficiale", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Aps, i soggetti pubblici e privati che predispongono progetti devono approfondire, tramite specifici studi di carattere geomorfologico, idrogeologico e geologico-tecnico, le caratteristiche della circolazione idrica sotterranea, l'entità della soggiacenza della falda e dell'escursione nel tempo, al fine di evidenziare le eventuali interferenze con l'intervento previsto e mitigarne, ove possibile, gli impatti sugli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica sotterranea. Saranno privilegiati gli interventi privi di locali interrati e tutti gli interventi volti a limitare l'infiltrazione nelle falde di sostanze inquinanti oppure volti ad aumentare il tempo di percolazione delle acque dalla superficie all'acquifero soggiacente.
- 9.** Nelle "Aree di pianura, con limitata soggiacenza della falda superficiale in materiali a granulometrie limoso-argillose", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Aps2, fermo restando le prescrizioni di cui al comma 8, il rilascio di autorizzazioni e concessioni risulta subordinato a specifici approfondimenti di carattere geologico-tecnico (redatti ai sensi del D.M. 11/3/88) e tramite la realizzazione di indagini dirette, volte alla caratterizzazione geotecnica dei terreni sui quali insisteranno le opere di fondazione, con verifica dei carichi massimi ammissibili in relazione ai possibili cedimenti indotti nel tempo.
- 10.** Nelle "Aree di pianura, interessate da fenomeni di risorgiva della falda superficiale", riportate nelle Tavole P.2.C/1-6 di Piano con il simbolo Apf, fermo restando le indicazioni di cui ai punti 8 e 9, fino all'entrata in vigore dello specifico piano di settore, risulta vietata l'apertura e l'ampliamento di qualsiasi tipo di attività estrattiva.
- 11.I** Comuni, in fase di Variante Parziale del proprio strumento urbanistico (ai sensi dell'art. 17 della L.R. 56/77 e s.m.) producono un'indagine geologica

del tutto analoga a quella prodotta per una Variante Strutturale (P.G.R. 7/LAP del 1996), estesa solo ad un intorno geomorfologicamente significativo dell'area in esame, conformando le proprie scelte urbanistiche con le indicazioni, con le prescrizioni e con gli obiettivi proposti dal P.T.C.P..

12.La Provincia, in collaborazione con la Comunità Montana, la Regione e l'Autorità di Bacino, in collaborazione con i Comuni interessati da "Aree a propensione al dissesto Molto Elevata" e "Aree a propensione al dissesto Elevata", ovvero da dissesti idrogeologici di cui al punto 2, attiva iniziative per promuovere le predisposizioni di studi completi delle aree e dei possibili fenomeni dissestivi dal punto di vista geologico, idraulico, idrogeologico, eventualmente urbanistico e del rischio.

13.La Comunità Montana in accordo con le disposizioni del P.T.C.P., attiva iniziative pilota per promuovere:

- la regimazione delle acque di scorrimento superficiale, al fine di limitare l'infiltrazione sui pendii (rifacimento rete scolante, esecuzione di drenaggi sotterranei);
- la sistemazione dei versanti, consolidamento scarpate con specie arboree ed arbustive autoctone;
- le tecniche di coltivazione agricola che favoriscano l'instaurarsi e il mantenimento di condizioni di stabilità;
- la funzione prioritaria del bosco per la costruzione del manto vegetale;
- la creazione di appositi vivai specializzati in piante autoctone arboree ed arbustive che potrebbero coprire il fabbisogno per gli interventi di forestazione e di sistemazione delle aree instabili e produrre un incremento quantitativo e qualitativo della manodopera specializzata legata i lavori forestali;
- la realizzazione di corsi di formazione professionale e di aggiornamento nel campo di manutenzione e interventi di ingegneria naturalistica;
- la progressiva limitazione delle tecniche di lavorazione dei terreni con macchine agricole e con tecniche (ad esempio a "rittochino"), lungo le linea di massima pendenza (causa di aumento dei fenomeni di ruscellamento e di erosione superficiale, di eliminazione di terrazzi).

14.I Comuni, ai sensi e con le modalità previste dalla Circolare P.G.R.P. 8 maggio 1996, n.7/LAP e s.m., sono tenuti a preparare e a mantenere aggiornato un dossier in cui sia riportata notizia, e una descrizione documentata e dettagliata con riferimento cartografico CTR alla scala 1:10.000, di ogni evento calamitoso occorso legato alla dinamica geomorfologica (frane, crolli, alluvioni, ecc.), nonché degli interventi di difesa e regimazione realizzati e di ripristino dei danni sostenuti in occasione di ogni aggiornamento, copia del dossier viene inoltrata alla Provincia.

edifici da recuperare

Appendice H

N°	Comune	Classe geologica	Interventi ammessi
66	Boca	3A	idrogeologici che le rendono idonee a nuovi insediamenti. (Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'Art. 31 della L.R. 56/77). Fascia di rispetto degli alvei attivi, nella quale è inibita la realizzazione di nuove edificazioni e, in generale, ogni intervento edificatorio che vada ad aumentare il carico antropico esistente e/o possa modificare in qualsiasi modo l'andamento attuale del corso d'acqua. Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto indicato all'art. 31 della L.R. 56/77.
68	Boca	2	geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità.
69	Boca	2	
1	Borgosesia	3A	<ul style="list-style-type: none"> - interventi di superficie - interventi finalizzati alla mitigazione del rischio presente - interventi per la modifica dei suoli, che non comportino un aumento del rischio presente e una riduzione della capacità di invaso nei settori di fondovalle. - interventi inerenti ad opere pubbliche o di interesse pubblico non altrimenti localizzabili (art. 31 L.R. 56/77). - la realizzazione di nuove costruzioni che riguardino in senso stretto edifici per attività agricole e residenze rurali connesse alla conduzione aziendale. Tali edifici dovranno risultare non diversamente localizzabili nell'ambito dell'azienda agricola, e la loro fattibilità verificata ed accertata da opportune indagini geologiche, idrogeologiche e, se necessario, geognostiche dirette di dettaglio, nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal D.M. 11.03.1988. Gli stessi non potranno comunque essere realizzati all'interno delle aree Ee, Eb, Fa, Fq.
26	Borgosesia	3A	<p>Per gli edifici sparsi esistenti sono ammissibili:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal D.M. 11.03.1988 - interventi di cambio di destinazione d'uso che non implicino un incremento del rischio esistente, nel rispetto delle prescrizioni generali previste dal D.M. 11.03.1988. <p>Per gli edifici sparsi inclusi nelle fasce Ee di cui alle Tav. 05a/b/d/g, sono possibili esclusivamente i seguenti interventi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo - cambiamenti di destinazione d'uso che non comportino aumento del carico insediativo
27	Borgosesia	3A	<p>Per gli edifici sparsi inclusi nelle fasce Eb di cui alle Tav. 05a/b/d/g, sono possibili esclusivamente i seguenti interventi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie e volume - ampliamento per adeguamento igienico - funzionale
28	Borgosesia	3A	<p>Per gli edifici sparsi inclusi nelle zone Fa di cui alle Tav. 02 e 09, sono possibili esclusivamente i seguenti interventi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione ordinaria - interventi volti a mitigare la vulnerabilità degli edifici e degli impianti esistenti e a migliorare la tutela della pubblica incolumità, senza aumenti di superficie e volume, senza - cambiamenti di destinazione d'uso che comportino aumento del carico insediativo. <p>Per gli edifici sparsi inclusi nelle zone Fq di cui alle Tav. 02 e 09, sono possibili esclusivamente i seguenti interventi :</p> <ul style="list-style-type: none"> - manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo - ristrutturazione edilizia senza aumenti di superficie e volume - ampliamento per adeguamento igienico - funzionale - cambiamenti di destinazione d'uso che non comportino aumenti del carico insediativo
67	Cavallirio		
70	Cavallirio		

edifici da recuperare

			a) agli atti progettuali dovrà essere allegata una relazione geologico -tecnica relativa al singolo lotto ed all'intorno ritenuto significativo, contenente l'indicazione della presenza o meno della falda superficiale e di sue eventuali oscillazioni, la sua profondità. I terreni di fondazione andranno caratterizzati dal punto di vista geotecnico usufruendo di dati ricavati da pozzetti esplorativi e/o prove penetrometriche appositamente eseguite. Per le opere di modesta entità è consentito fare riferimento ad indagini geognostiche eseguite nei terreni circumvicini riportando gli opportuni riferimenti, per interventi significativi (edifici pluri famigliari, capannoni, strade in rilevato o su viadotto...) i parametri geotecnici dovranno essere ricavati mediante prelievo ed analisi di campioni di terreno ed esecuzione di opportuni accertamenti geognostici (prove penetrometriche, su piastra...). Per gli interventi su pendio verifica di stabilità nelle condizioni naturali e di progetto. Per le aree di fondovalle o poste in vicinanza di corsi d'acqua si dovranno affrontare anche gli aspetti idraulici ed idrogeologici. b) espletato quanto previsto al punto precedente: nelle aree ascritte alla classe 2B sono compatibili tutti gli interventi di trasformazione urbanistica.
46	Grignasco	2B	
39	Grignasco	3A	
40	Grignasco	3A	Sono ammessi unicamente:
41	Grignasco	3A	- opere di sistemazione idrogeologica di versanti e corsi d'acqua
42	Grignasco	3A	- opere di captazione di acque da pozzi, sorgenti, derivazioni
44	Grignasco	3A	- attività estrattive autorizzate ai sensi della L.R. 69/78 e relative strade di servizio
44	Grignasco	3A	- opere di viabilità e loro opere di accessorie: ponti, opere di sostegno...
45	Grignasco	3A	- strade di servizio ad attività agro-silvo pastorali e piste tagliafuoco
47	Grignasco	3A	- interventi di demolizione senza ricostruzione
48	Grignasco	3A	- interventi necessarie per la manutenzione ordinaria e straordinaria di opere pubbliche o di interesse pubblico e gli interventi di consolidamento e restauro conservativo di beni di interesse culturale, compatibili con le norme di tutela
49	Grignasco	3A	opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili: impianti di depurazione, strutture connesse allo sfruttamento idroelettrico, elettrodotti, impianti di telecomunicazione, opere previste dal Piano Territoriale, opere dichiarate di pubblica utilità, opere attinenti al regime idraulico, derivazioni d'acqua ed altre dichiarate di pubblica utilità, opere attinenti al regime idraulico, derivazioni d'acqua ed altre attrezzature per l'erogazione di pubblici servizi.
51	Grignasco	3B2	In assenza di opere di sistemazione/mitigazione del rischio, sono consentiti solo interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria per il patrimonio edilizio esistente
50	Grignasco	3B2	
51	Prato Sesia		
52	Prato Sesia		
4	Valduggia	2B	Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11.03.1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe né condizionarne la propensione all'edificabilità.
5	Valduggia	2B/3A	Classe 2B: Porzioni di territorio nelle quali le condizioni di moderata pericolosità geomorfologica possono essere agevolmente superate attraverso l'adozione ed il rispetto di modesti accorgimenti tecnici esplicitati a livello di norme di attuazione ispirate al D.M. 11.03.1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo esclusivamente nell'ambito del singolo lotto edificatorio o dell'intorno significativo circostante. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe né condizionarne la propensione all'edificabilità. Casse 3A: Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all'art.31 della L.R.56/77.
8	Valduggia	2B/3A	
2	Valduggia	3A	
3	Valduggia	3A	
6	Valduggia	3A	
7	Valduggia	3A	
8	Valduggia	3A	
9	Valduggia	3A	
11	Valduggia	3A	
12	Valduggia	3A	
13	Valduggia	3A	
14	Valduggia	3A	
15	Valduggia	3A	

edifici da recuperare

16	Valduggia	3A	Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all'art.31 della L.R.56/77.
17	Valduggia	3A	
18	Valduggia	3A	
19	Valduggia	3A	
20	Valduggia	3A	
21	Valduggia	3A	
22	Valduggia	3A	
23	Valduggia	3A	
24	Valduggia	3A	
25	Valduggia	3A	
29	Valduggia	3A	
30	Valduggia	3A	
31	Valduggia	3A	
32	Valduggia	3A	
33	Valduggia	3A	
34	Valduggia	3A	
38	Valduggia	3A	
52	Valduggia	3A	
53	Valduggia	3A	
54	Valduggia	3A	
56	Valduggia	3A	
60	Valduggia	3A	
61	Valduggia	3A	
62	Valduggia	3A	
64	Valduggia	3A	
59	Valduggia	3A/3B3/ 2B1	2B1: porzioni di territorio di antica urbanizzazione nelle quali sono presenti o possibili più condizioni di pericolosità geomorfologica, idrogeologica, idraulica anche legata alle condizioni di presidio esistenti (muri a secco, terrazzamenti...) che comunque possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici esplicativi come norme di attuazione, ispirate al D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o di un intorno significativo. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità. Vedere anche classi 3A+3B3
65	Valduggia	3B3	Aree edificate prive di adeguate opere di difesa o comunque insufficienti sulle quali, a seguito della realizzazione di opere di riassetto, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative.
57	Valduggia	3A/3B3	Classe 3A: Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all'art.31 della L.R.56/77. Classe 3B3: Aree edificate prive di adeguate opere di difesa o comunque insufficienti sulle quali, a seguito della realizzazione di opere di riassetto, sarà possibile solo un modesto incremento del carico antropico. Da escludersi nuove unità abitative.
58	Valduggia	3A/3B3	
65	Valduggia	3A/3B3	Classe 2B1: porzioni di territorio di antica urbanizzazione nelle quali sono presenti o possibili più condizioni di pericolosità geomorfologica, idrogeologica, idraulica anche legata alle condizioni di presidio esistenti (muri a secco, terrazzamenti...) che comunque possono essere superate attraverso l'adozione ed il rispetto di accorgimenti tecnici esplicativi come norme di attuazione, ispirate al D.M. 11/03/1988 e realizzabili a livello di progetto esecutivo nell'ambito del singolo lotto edificatorio o di un intorno significativo. Tali interventi non dovranno in alcun modo incidere negativamente sulle aree limitrofe, né condizionarne la propensione all'edificabilità. Classe 3A: Porzioni di territorio inedificate che presentano caratteri geomorfologici o idrogeologici che le rendono inidonee a nuovi insediamenti (aree dissestate, in frana, potenzialmente dissestabili o soggette a pericolo di valanghe, aree alluvionabili da acque di esondazione ad elevata energia). Per le opere infrastrutturali di interesse pubblico non altrimenti localizzabili vale quanto già indicato all'art.31 della L.R.56/77.
10	Valduggia	2B1/3A	
35	Valduggia	2B1/3A	
36	Valduggia	2B1/3A	
37	Valduggia	2B1/3A	
55	Valduggia	2B1/3A	
63	Valduggia	2B1/3A	